SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 2013, n. **137**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.

4-*ter*. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «120 milioni di euro, ripartito» *sono sostituite dalle seguenti:* «125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti»;

al comma 3, le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni»;

al comma 4, le parole: «euro 1.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 1.050.000»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise, all'articolo 6-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti

effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno".

4-*ter*. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:

a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*quinquies*. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;

al comma 5, lettera a)*, il capoverso 2-*ter *è sostituito dal seguente:*

«2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

al comma 6, dopo le parole: «del relativo gettito a finalità extrasanitarie», *ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:* «riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;

al comma 7:

alla lettera b)*, capoverso 10-*bis*, dopo le parole:* «31 agosto 2013, n. 102,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.»;

alla lettera c)*, le parole da:* «formale certificazione alla Regione» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia»;

al comma 8, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — (*Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione*). — 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto».

All'articolo 3, comma 1, le parole: «tabella B tali da assicurare» *sono sostituite dalle seguenti:* «tabella B, in modo da assicurare» *e le parole:* «590 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «595 milioni».

Alla Tabella B, voce: «Ministero dell'interno», *la cifra:* «32,4» *è sostituita dalla seguente:* «37,4» *e il totale della medesima Tabella è conseguentemente modificato.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1690):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (LETTA) e dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro dell'economia e finanze (SACCOMANNI) e dal Ministro per gli affari regionali e autonomie (DELRIO) in data 15 ottobre 2013.

Assegnato alla V Commissione (bilancio), in sede referente, il 16 ottobre 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 29 e 30 ottobre 2013; il 5, 6, 7, 11, 12 e 13 novembre 2013.

Esaminato in Aula il 14 e 20 novembre 2013 e approvato il 21 novembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1174):

Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 22 novembre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 novembre 2013.

Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 4 e 5 dicembre 2013 e approvato il 10 dicembre 2013.

Esaminato in Aula il 3 e 10 dicembre 2013 e approvato l'11 dicembre 2013.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

13G00181

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella di Romagna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 settembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Giulia Borriello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pierangelo Bergamaschi.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 30 settembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Forlì-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 ottobre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Giulia Borriello.

Roma, 22 novembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A10097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Artena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Artena (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 ottobre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Artena (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Artena (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Petrichella.

Il citato amministratore, in data 4 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 ottobre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Artena (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Di Matteo.

Roma, 22 novembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A10098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mesurol 500 FS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,

n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano Viale Certosa 130, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS, a base della sostanza methiocarb, come repellente per la protezione di sementi di mais da danni provocati dagli uccelli, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di diverse riunioni da parte di un gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data 31 maggio 2013;

Visto il mandato conferito dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 12 giugno 2013 all'ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa Bayer CropScience S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano Viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS, a base della sostanza attiva methiocarb, come repellente per la protezione di sementi di mais da danni provocati dagli uccelli, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto è confezionato nella taglia da litri 1-3-4-5-10-20-200-1000 ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania); Schirm AG Schoenbeck (Germania) e Phyteurop-Montreuil Bellay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15575.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MESUROL® 500 FS

Prodotto ad azione repellente per la protezione di sementi di mais da danni provocati dagli uccelli
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

MESUROL® 500 FS
COMPOSIZIONE
100 g di MESUROL 500 FS contengono :
45 g di methiocarb puro (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Schirm AG Schoenbeck (Germania); Phyteurop – Montreuil Bellay (Francia)
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-sur-Serre (Francia); Bayer CropScience S.r.l – Filago (BG)
Registrazione n. del Ministero della Salute
Contenuto netto: l 1-3-4-5-10-20-200-1000
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto è tossico per le api. Prima della semina sfalciare le piante spontanee in fioritura nelle vicinanze (1 metro). Non seminare quando le api sono in attività.

Indicazioni per operatori: utilizzare il prodotto esclusivamente con attrezzature professionali specifiche per il trattamento delle sementi (sistemi chiusi); la concia deve essere effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi, al fine di garantire che vengano applicate le migliori tecniche disponibili per ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione del prodotto sulle sementi, il trasporto e l'immagazzinamento delle stesse. Indossare dispositivi di protezione della respirazione durante il riempimento e lo stoccaggio dei sacchi contenenti le sementi trattate.
Indicazioni per utilizzatori: indossare indumenti protettivi idonei durante l'utilizzo dei semi e le operazioni di pulizia dei macchinari.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non disperdere nell'ambiente i semi trattati non utilizzati.

Al momento dell'insacchettamento il seme trattato può contenere polveri in quantità non superiore a 0,75 g di polvere/100000 semi (in conformità con il metodo Heubach di misurazione della polvere).

Per proteggere le api minimizzare la dispersione delle polveri.
Per proteggere gli uccelli e i mammiferi minimizzare l'esposizione ai semi. Per ottenere ciò, al momento della semina seguire le seguenti istruzioni specifiche che devono essere riportate sui sacchi dei semi trattati:

Prima della semina
Durante le operazioni di caricamento della seminatrice, avere l'accortezza di non scaricare nella tramoggia la polvere presente sul fondo del sacco.

Al momento della semina
Indossare guanti appropriati in caso di manipolazione della semente trattata. Non seminare in giornate ventose ed utilizzare la quantità di seme raccomandata. Nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica indirizzare nel terreno o sulla sua superficie il flusso d'aria in uscita tramite deflettori. Impiegare unicamente seminatrici di precisione, dotate di sistemi che garantiscano l'immediata incorporazione del seme nel terreno. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi il prodotto deve essere completamente incorporato nel terreno, in particolare alla fine delle file e ai bordi del campo. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi rimuovere eventuali sversamenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego
Mais: 10 ml di prodotto/kg di seme, per prevenire i danni da predazione del seme ad opera di fagiani, piccioni corvidi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........................

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati né all'alimentazione umana nè del bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 1000 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

*Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale
Conservare al riparo dal gelo.

AF ottobre 2013

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it

*** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 NOV. 2013

13A10038

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE, conferita all'organismo «S.C.E.C. e S. S.r.l.», in Roma, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta' "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società S.C.E.C. e S. S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, e relativa integrazione acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo 177287 del 30 ottobre 2013 e n. 184829 del 12 novembre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558 - Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società S.C.E.C. e S. S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale ed operativa in piazza Ugo Da Como n. 10 - 00139 Roma, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 22 novembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10034

DECRETO 22 novembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'organismo «Cer S.r.l.», in Genova, ad effettuare attività di verifica, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'organismo Cer S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della direzione generale con protocollo n. 177346 del 30 ottobre 2013 e;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL584 del 30 ottobre 2013 - Prot. MISE n. 178158 del 31 ottobre 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri mi-

nimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

L'organismo CER S.r.l., con sede legale in via Monte Santo, 4 - 20124 Milano e sede operativa in via Cesarea, 11 - 16121 Genova, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 maggio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 22 novembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10036

DECRETO 27 novembre 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della SAF S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 2013, con il quale la S.p.A. Impresa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2013, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla DIRPA scarl, interamente controllata dalla Impresa S.p.A. in a.s., ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Viste le sentenze in data 18 luglio 2013 e 16 ottobre 2013, con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza delle precitate società;

Visti i decreti in data 29 luglio 2013, 9 agosto 2013 e 18 settembre 2013, con i quali è stato preposto il comitato di sorveglianza nella Procedura relativa alle precitate società;

Vista l'istanza depositata in data 7 novembre 2013, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della SAF s.r.l., partecipata al 100% dalla S.p.A. Impresa;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, che la società si trova in una situazione di insolvenza, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al 2 ottobre 2013, da cui emerge che a fronte di debiti esigibili entro i 12 mesi per euro 4.463.833, sussistono crediti esigibili a breve per euro 712.424, disponibilità liquide per appena euro 386, e rimanenze pari a zero, e come confermato dalle azioni esecutive intraprese da alcuni creditori;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina dell'organo commissariale ed alla preposizione del comitato della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società SAF s.r.1. (P.Iva 05568311210), con sede in Roma, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A10037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

REGOLAMENTO 25 novembre 2013.

Regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione.

LA COMMISSIONE

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 12 della suddetta legge, il quale prevede che la Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante "Norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2013, n. 127;

Visto il Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, adottato ai sensi dell'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013;

Ritenuto che risulta necessario modificare le disposizioni del Regolamento interno di funzionamento della Commissione adottato nell'Adunanza del 12 marzo 2012, al fine di adeguarle alle fonti normative sopravvenute;

ADOTTA
il seguente Regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente Regolamento:

a) l'espressione "Autorità" indica la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

b) l'espressione "Presidente" indica il Presidente della Commissione;

c) l'espressione "Componenti" indica i membri della Commissione.

Art. 2.

Presidente

1. L'elezione del Presidente dell'Autorità ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la seconda votazione, è eletto Presidente il Componente che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede, con il ballottaggio, fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità nella votazione di ballottaggio, è eletto Presidente il più anziano d'età.

2. Il Presidente rappresenta la Commissione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell'Ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Art. 3.

Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce nella sua sede in Roma. In caso di particolari esigenze, è consentita, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede.

2. Il Presidente convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei Componenti, dirige i lavori del Collegio, vigila sull'attuazione delle delibere approvate dall'Autorità. L'ordine del giorno è comunicato ai Componenti almeno due giorni prima della riunione. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato se nessuno dei presenti si oppone.

3. Ciascun Componente può chiedere la convocazione dell'Autorità. Se la richiesta è avanzata da tre Componenti, la riunione è convocata d'urgenza con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Art. 4.

Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni dell'Autorità, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Assume le funzioni di Segretario il più giovane d'età dei Componenti presenti.

2. Ai fini del regolare funzionamento dell'Autorità, ciascun Componente assicura la propria partecipazione alle riunioni. I Componenti che, per ragioni di indifferibilità e urgenza, non possono partecipare alla riunione, ne informano, tempestivamente, il Presidente, mediante comunicazione scritta.

Art. 5.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il Presidente e i Componenti.

Art. 6.

Verbali dell'Autorità

1. Gli Uffici dell'Autorità coadiuvano il Segretario nella redazione del verbale delle riunioni; dal verbale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché le decisioni adottate.

2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano state adottate all'unanimità o a maggioranza. Quando una delibera sia adottata a maggioranza, si dà atto nominativamente dei voti contrari e delle astensioni, qualora i dissenzienti lo richiedano. I Componenti che manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale. L'Autorità, presa visione del testo dell'opinione dissenziente, lo inserisce nel verbale. I Componenti possono, in ogni caso, far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura.

3. Il verbale di ciascuna riunione è trasmesso ai Componenti almeno due giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7.

Relatore

1. Il Presidente, sentita l'Autorità, designa tra i Componenti uno o più responsabili per i settori di intervento. Questi svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del Collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per la trattazione di questioni non collegate a specifici settori di intervento, il Relatore è nominato dal Presidente.

2. Il Relatore svolge le attività preparatorie e/o istruttorie con il supporto dei funzionari responsabili dei procedimenti nei singoli settori.

3. Il Relatore, tutte le volte che la Commissione debba adottare una delibera, introduce la discussione e, sulla base delle risultanze istruttorie, formula e illustra le proprie conclusioni.

Art. 8.

Richieste di intervento.
Convocazioni e interventi d'urgenza

1. Le richieste di intervento indirizzate alla Commissione sono immediatamente trasmesse – a cura dell'Ufficio di segreteria – al Presidente, il quale procede, se necessario, alla convocazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. In casi di urgenza e indifferibilità, il Presidente adotta, sentito il Responsabile del settore, i provvedimenti necessari, da sottoporre a ratifica del Collegio, nella prima riunione utile.

3. Il Presidente può delegare ad un Componente il compimento degli atti di cui al comma 2.

Art. 9.

Audizioni

1. La Commissione definisce le date delle audizioni, stabilendo quelle da svolgersi in seduta plenaria.

2. Le audizioni richieste dalle parti, a seguito dell'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento, quelle disposte dall'Autorità, nell'ambito della procedura diretta alla predisposizione di una regolamentazione di settore, ovvero quelle convocate dall'Autorità, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sono svolte dal Presidente o dal Relatore. In caso di impedimento, ovvero di assenza del Presidente o del Relatore, il rinvio dell'audizione è comunicato, tempestivamente, ai soggetti interessati. Qualora il rinvio dell'audizione non sia possibile, per ragioni connesse all'imminente scadenza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, il Presidente, sentito il Relatore, delega lo svolgimento dell'audizione ad altro Componente dell'Autorità. Ciascun Componente ha diritto di assistere e di intervenire, chiedendo chiarimenti e informazioni. È presente, altresì, il funzionario responsabile del procedimento che, seguendo le indicazioni del Presidente o del Relatore, redige un verbale sintetico dell'audizione e acquisisce eventuali osservazioni e documentazioni depositate dalle parti e dalle medesime sottoscritte.

Art. 10.

Segretario Generale

1. Il Segretario generale, scelto tra dirigenti della Pubblica Amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza dell'Autorità, è nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei Componenti. L'Autorità determina, altresì, la remunerazione annua spettante al Segretario Generale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorità ed è rinnovabile. Il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore.

3. Al Segretario Generale, nella sua qualità di vertice della struttura amministrativa, sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività dell'Autorità che il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2013, n. 127, riconosce al Coordinatore Generale, quelle previste dal Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché quelle allo stesso demandate dal presente Regolamento.

4. Il Segretario Generale può delegare le funzioni di cui al comma 3 ad un dirigente, ovvero ad un funzionario di adeguata professionalità, in servizio presso l'Autorità, salvo i casi in cui tali funzioni siano, dalla legge o da al-

tra fonte normativa di rango secondario, riservate alla sua competenza esclusiva.

5. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri Componenti dell'Autorità nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività svolte dall'Autorità, fornisce supporto consultivo e propulsivo, coordina l'assistenza organizzativa alla stessa Autorità.

6. In particolare, secondo le direttive del Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità:

a) svolge un ruolo di coordinamento dei diversi Uffici per garantire l'attuazione delle direttive generali impartite dall'Autorità nelle proprie funzioni istituzionali;

b) svolge attività di consulenza giuridica al Presidente, in particolare in relazione alle questioni relative alla gestione delle risorse umane e alle relazioni sindacali;

c) promuove e coordina il monitoraggio della formazione di norme, provvedimenti ed atti di competenza del Parlamento e del Governo, anche al fine di proporre all'Autorità iniziative e priorità;

d) sovrintende, di concerto con il Capo di Gabinetto, alla predisposizione della Relazione annuale al Parlamento;

e) assiste il Presidente per la vigilanza sull'attuazione di normative, regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni dell'Autorità, nonché sull'andamento complessivo della struttura;

f) coadiuva il Presidente, nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso dell'Autorità, di concerto con il Capo di Gabinetto e con il Responsabile del Servizio degli Affari giuridici e del contenzioso;

g) formula proposte per eventuali riforme della struttura amministrativa dell'Autorità;

h) esercita ogni altra funzione conferitagli dall'Autorità.

Art. 11.

Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto è nominato dall'Autorità, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei Componenti. È scelto tra dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, in relazione agli obbiettivi da perseguire e alle materie di competenza dell'Autorità. L'Autorità determina, come indennità di funzione, la remunerazione annua spettante al Capo di Gabinetto, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorità ed è rinnovabile. Il Capo di Gabinetto continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore.

3. In particolare, secondo le direttive del Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità:

a) cura il collegamento tra la struttura interna e gli enti esterni pubblici e privati;

b) assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, in particolar modo curando la comunicazione esterna attraverso l'Ufficio stampa e della comunicazione istituzionale;

c) assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Presidente e l'attività svolta dai singoli Commissari;

d) svolge una funzione di coordinamento dell'attività dei funzionari, relativa all'istruttoria dei provvedimenti della Commissione;

e) assiste il Presidente per la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni dell'Autorità, curando la relativa verbalizzazione;

f) assicura il coordinamento tra la struttura interna e i collaboratori esterni;

g) offre il necessario supporto al Presidente per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni con le altre istituzioni;

h) coadiuva il Presidente, di concerto con il Segretario Generale e con il Responsabile del Servizio degli Affari giuridici e del contenzioso, nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso dell'Autorità;

i) sovrintende, di concerto con il Segretario Generale, alla predisposizione della Relazione al Parlamento;

l) esercita le funzioni previste dal presente Regolamento, nonché ogni altra funzione conferitagli dall'Autorità.

Art. 12.

Capo della Segreteria del Presidente

1. Il Presidente, sentita la Commissione, nomina il responsabile della propria Segreteria, scelto tra i funzionari apicali in servizio, in possesso di una comprovata esperienza pluriennale nel settore delle relazioni istituzionali.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorità ed è rinnovabile. Il Capo della Segreteria del Presidente continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore.

3. L'Autorità determina, come indennità di funzione, la remunerazione annua spettante al Capo della Segretaria del Presidente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

4. Il Capo della Segreteria, secondo le direttive del Presidente, svolge attività di supporto alle funzioni e all'espletamento dei compiti del Presidente, provvedendo, in particolare, al coordinamento dei suoi impegni, curandone i contatti, l'agenda e la corrispondenza, nonché i rapporti con i soggetti esterni.

5. Coordina l'organizzazione degli eventi, per gli aspetti che interessano l'Autorità, svolgendo attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche.

Art. 13.

Ufficio stampa e della comunicazione istituzionale

1. L'Ufficio stampa e della Comunicazione istituzionale cura l'immagine pubblica della Commissione, anche attraverso il coordinamento del Sito internet, la redazione di comunicati, note e dichiarazioni. Si occupa, altresì, dei

rapporti con la stampa e con gli altri organi di informazione, nonché della rassegna della stampa quotidiana e periodica.

2. La Commissione, su proposta del Presidente, nomina il responsabile dell'Ufficio, scelto tra il personale di ruolo negli organismi pubblici o tra esperti della comunicazione, iscritti all'Albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti.

3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorità ed è rinnovabile. Il Responsabile dell'Ufficio Stampa continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore.

4. L'Autorità determina, come indennità di funzione, la remunerazione annua spettante al Responsabile dell'Ufficio stampa, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

Organizzazione interna

1. L'Autorità è organizzata per Uffici e Servizi, secondo criteri di flessibilità e funzionalità degli stessi, così come di seguito denominati:

Servizio degli Affari generali;

Servizio del Personale e della contabilità e finanza;

Servizio degli Affari giuridici e del contenzioso;

Servizio informatico;

Servizio del Protocollo informatico e Gestione di flussi;

2. I responsabili dei Servizi sono nominati dal Segretario Generale con propria determinazione.

Art. 15.

Responsabile del procedimento

1. Per lo svolgimento delle ricerche e degli approfondimenti di cui all'art. 7, comma 2, necessari per il corretto adempimento dei compiti istituzionali, l'Autorità nomina, con propria deliberazione, i responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. L'Autorità, su proposta del Presidente, assegna i responsabili del procedimento ai settori delegati ai Relatori, individuando i relativi compiti.

3. In particolare, il funzionario responsabile del procedimento svolge attività di studio e ricerca funzionali ai compiti assegnati; collabora con il Relatore ai fini della predisposizione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione; cura gli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Art. 16.

Esperti

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990, può avvalersi di esperti nell'organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti.

2. Gli esperti sono selezionati attraverso l'esame dei curricula pervenuti a seguito di richiesta dell'Autorità.

3. Non possono essere nominati esperti coloro i quali abbiano avuto, nel biennio precedente alla data di selezione, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni degli utenti.

4. Gli esperti sono nominati con delibera dell'Autorità che definisce l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso da corrispondere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

5. Alla sottoscrizione del contratto e agli adempimenti conseguenti provvede il Segretario Generale.

6. All'elenco degli esperti nominati, all'oggetto dell'incarico, alla durata e al compenso corrisposto è data pubblicità attraverso il sito internet della Commissione, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 17.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo di regolarità amministrativo contabile è affidato al Collegio dei revisori dei conti i cui Componenti sono nominati con delibera della Commissione.

2. L'organo di controllo si compone di tre Componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra soggetti di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'organo di controllo:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;

c) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;

e) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati.

4. L'organo di controllo redige, per ogni riunione o attività di verifica, apposito verbale.

5. L'organo di controllo resta in carica fino alla riunione della Commissione di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno di mandato.

6. Le spese per il funzionamento dell'organo di controllo sono poste a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 18.

Disposizione finale

1. Al fine di garantire la necessaria continuità funzionale dell'Autorità di garanzia, la stessa svolge, ordinariamente, la propria attività, fino all'effettivo insediamento dei nuovi componenti.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito web istituzionale dell'Autorità, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente Regolamento è, altresì, trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Roma, 25 novembre 2013

Il Presidente: ALESSE

13A10053

UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 novembre 2013.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale, è stata istituita l'Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e ne è stato approvato lo Statuto;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Visto il Regolamento generale di Ateneo adottato con D.R. n. 265 del 15 luglio 2013;

Visto il nuovo Statuto dell'Ateneo che modifica lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243, ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, compatibili con lo status di Università non statale legalmente riconosciuta;

Vista la delibera n. 54 del Comitato tecnico organizzativo emanata in esito alla seduta dell'8 agosto 2013, con la quale sono state approvate le norme contenute nello «Statuto» dell'Ateneo;

Vista la nota del MIUR, prot. n. 20043 del 1° ottobre 2013, con la quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989, viene comunicata la necessità di apportare una modifica all'art. 34, I comma, dello Statuto (nel senso di sopprimere la prevista facoltà delle strutture didattiche di potere variare l'inizio dell'anno accademico);

Viste le delibere adottate dal Comitato ordinatore, il 16 ottobre 2013 e dal Comitato tecnico organizzativo il 23 ottobre 2013 con le quali è stata recepita la richiesta espressa dal Miur nella nota predetta;

Vista la nota (prot. 2386 del 14 novembre 2013) con la quale il Ministero ha approvato lo Statuto dell'Ateneo come emendato a seguito dell'osservazione formulata nella nota sopracitata;

Decreta:

È emanato lo «Statuto» dell'Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 25 novembre 2013

Il rettore: BERLINGÒ

Parte I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazione, natura giuridica e sede

1. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri", con sede principale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, di seguito denominata "Università", fondata dal Comitato locale della Società Nazionale "Dante Alighieri" e sostenuta dal Consorzio per l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, è stata istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 17 ottobre 2007, n. 504, "come università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale".

2. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha personalità giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, in quanto compatibili con la qualificazione giuridica di cui al precedente comma.

3. La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2.

Atti normativi

1. Sono atti normativi dell'Università:

a) lo Statuto;

b) il Regolamento Generale;

c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il Regolamento Didattico;

e) gli altri Regolamenti di Ateneo, di seguito denominati "Regolamenti",

relativi a specifici ambiti e materie.

2. Il presente Statuto modifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991,

n. 243, ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibili con lo status di università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale.

3. Il presente Statuto, concluse le procedure di cui al citato art. 6 della legge 168 del 1989 per la sua approvazione, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione e la gestione dei servizi generali dell'Università, le modalità di costituzione, nomina e funzionamento degli organi universitari, le cause di incompatibilità e di decadenza delle rappresentanze negli organismi collegiali dell'Università, le modalità di costituzione delle strutture per la didattica e la ricerca nonché delle speciali strutture autonome e quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento Generale è deliberato, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente d'intesa con il Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è, quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

6. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, detta norme in ordine alla gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo ed è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico che delibera anch'esso con la maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio di cui al successivo art. 20, e stabilisce i criteri generali per l'istituzione dei Corsi di formazione finalizzata, di didattica integrativa, di perfezionamento scientifico e professionale, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché di ogni altra iniziativa per la formazione di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università, ivi compresi i Corsi di orientamento degli studenti, i Corsi di aggiornamento del personale non docente e le attività formative autogestite dagli studenti, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei correlati titoli di studio e/o il rilascio dei relativi certificati ed attestati.

8. Il Regolamento Didattico di Ateneo, sentito il parere del Senato degli studenti, è deliberato dal Consiglio Accademico, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti degli stessi ed è, quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 3.

Finalità

1. L'Università ha lo scopo di diffondere, con le proprie attività di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socioeconomiche del Paese ed alle sue esigenze di internazionalizzazione.

2. In modo particolare, l'Università, cooperando anche con i Comitati italiani ed esteri della Società "Dante Alighieri" e con le altre istituzioni culturali italiane operanti all'estero, si propone di:

a) promuovere ed agevolare scambi e confronti culturali con le civiltà che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa;

b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le comunità e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero;

c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono;

d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici o di centri di eccellenza nel quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.

3. L'Università, contestualmente alle proprie specifiche finalità, promuove la cultura per la pace, il bene comune e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, credo o convinzioni politiche, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

4. L'Università promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunità all'interno ed all'esterno dell'Ateneo, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza. L'Università attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere.

5. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, informa l'attività amministrativo-contabile e le correlate procedure ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicità, proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori nella gestione delle risorse impegnate per gli obiettivi prefissati.

6. L'Università cura l'istruzione universitaria nell'ambito dell'ordinamento didattico previsto dalle leggi vigenti operando, inoltre, mediante la Scuola di alta formazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri, Scuole di Dottorato, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, Master di primo e secondo livello, seminari, nonché attività di orientamento, integrative e propedeutiche all'insegnamento superiore ed all'esercizio delle professioni.

7. L'Università istituisce apposite strutture per il controllo di qualità della didattica, per la valorizzazione del merito, per l'attuazione di modelli innovativi, per la verifica dei risultati, per il controllo di gestione. Assicura, inoltre, l'aggiornamento della formazione del proprio personale.

Art. 4.

Attuazione dei fini istituzionali

1. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per rendere effettivi al proprio interno, come comunità di ricerca, di didattica e di servizi, principi, libertà e garanzie riconosciute dalla Costituzione italiana, adotta un apposito Codice etico, nonché il Codice di comportamento, approvati dagli Organi dell'Ateneo in linea con le finalità istituzionali e con le indicazioni del presente Statuto. In particolare:

a) Il Codice etico, persegue il fine di far maturare e sostenere all'interno della comunità universitaria un'etica pubblica orientata al perseguimento del bene comune, condivisa da tutti i suoi operatori, docenti e non docenti, a sostegno: -della promozione della cultura (art. 9 Cost.); - della libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.); - del diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.); - del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa in base alla legge (artt. 97 e 98 Cost.);

b) Il Codice di comportamento della comunità universitaria, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 2013 ed in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Codice ha lo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.

2. Inoltre, l'Università attua ogni disposizione generale di legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione ed individua tra il proprio personale il Responsabile della prevenzione della corruzione; parimenti, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, individua tra il proprio personale un Responsabile d'Ateneo per la trasparenza.

3. L'Università si dota di un sistema interno di autovalutazione, costituito da organi di controllo e di verifica, volto a valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo. Il sistema è volto pure a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti e del personale docente e non docente alla vita dell'Università, nel rispetto dei loro doveri e a tutela dei loro diritti.

Art. 5.

Partecipazione di soggetti esterni

1. L'Università promuove le attività culturali, sociali ed umanitarie e la collaborazione con la Società "Dante Alighieri" e con altre Università o soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, per finalità di didattica o di ricerca, anche ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341 del 1990 e delle altre norme vigenti in materia.

2. L'Università favorisce la costituzione di organismi e strutture di servizio interuniversitari, sulla base di appositi protocolli e convenzioni. Incentiva, inoltre, la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative, nel rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e di ogni altra disposizione normativa in vigore.

3. L'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e di organizzazioni poste in essere da soggetti interessati allo sviluppo della stessa. La costituzione di detti organismi si informa a norme e principi dettati da apposito Regolamento.

4. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, collaborare per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza, mediante apposite convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

Art. 6.

Rapporti internazionali

1. L'Università promuove lo sviluppo di rapporti internazionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con Atenei di altro Stato e con istituzioni scientifiche e culturali di altri Paesi, finalizzati in modo particolare:

a) ad incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori, altri operatori didattici, studenti e, precipuamente, lo sviluppo dello studio e della ricerca, nonché la diffusione nell'Area mediterranea della lingua e della cultura italiana, con l'impiego di tecniche o metodiche originali e con l'elaborazione di progetti didattici innovativi;

b) all'apprestamento di servizi alle imprese, italiane e straniere, in quell'Area impegnate, come pure alla promozione di modelli di rapporti interculturali, volti a favorire il dialogo fra tutti i popoli e le civiltà in essa presenti.

Art. 7.

Ricerca scientifica

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo per il tramite delle articolazioni di cui alla Parte II del presente Statuto, utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati.

2. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità ai principi universali del rispetto della vita, del bene comune, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico.

3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attività di ricerca è disciplinata dall'art. 18, comma 5, lettera e,) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre disposizioni in atto vigenti.

Art. 8.

Risorse patrimoniali e finanziarie

1. L'Università è sostenuta:

a) dal Consorzio per l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", costituito dal Comitato reggino della Società Dante Alighieri, dall'Amministrazione comunale e dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, nonché dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, ai quali compete, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio medesimo, "di assicurare il funzionamento ordinario dell'Ateneo attraverso (…) erogazioni patrimoniali autonomamente determinate in relazione alle proprie risorse ed alle attività dell'Università, con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche";

b) dallo Stato, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalità previste dalla stessa normativa e, ove ne ricorrano i presupposti, con le risorse disposte per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Università;

c) dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 1° dicembre 1988 e successive modifiche, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 e successive modifiche (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria), in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio).

2. Al funzionamento dell'Università sono, altresì, destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. Al mantenimento e allo sviluppo dell'Università possono concorrere altri Enti o Società e privati cittadini interessati a sostenerne le finalità affiancando i soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, anche mediante adesione al Consorzio Promotore con le modalità dettate nel relativo Statuto.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURE

Capo Primo

Gli Organi di Governo

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di gestione economico-patrimoniale dell'Università. Ne fanno parte undici componenti con diritto di voto:

a) otto designati, su proposta del Comitato reggino della Società Dante Alighieri - nella qualità di Ente fondatore - dal Consorzio Promotore dell'Università, di cui: cinque tra gli aderenti alla medesima Società e tre in rappresentanza degli Enti, delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a sostenere l'Università;

b) il Rettore;

c) due componenti facenti parte del corpo docente dell'Università designati dal Rettore anche tra i ricercatori, i collaboratori ed esperti linguistici della Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri.

2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra al raggiungimento del numero legale, ma con diritto di intervenire con dichiarazioni a verbale anche su invito del Presidente:

a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dalla RSU dell'Università;

b) uno studente in corso all'atto della nomina, designato dal Senato degli studenti, con mandato biennale;

c) un rappresentante del Governo nazionale designato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, salvo che non sia già parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1;

d) un rappresentante del Governo Regionale designato dall'Assessore competente, sempre che non sia già parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1.

3. Gli Enti, le Istituzioni o i soggetti che contribuiscono a sostenere l'Università con un contributo non inferiore, se calcolato in termini finanziari, a 20.000,00 euro per esercizio, privi di rappresentanza ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, possono designare un loro rappresentante nella posizione e con i poteri di cui al secondo comma dello stesso articolo.

4. Le previsioni di cui al secondo comma appena richiamato si estendono anche al Collegio dei revisori dei conti e al Pro-Rettore Vicario.

5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi diritto a voto - ad eccezione del Rettore il cui mandato ha una durata di sei anni - rimangono in carica quattro anni e sono riconfermabili.

6. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, ovvero, in mancanza o in assenza di quest'ultimo, un dipendente dell'Università scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e determina l'indirizzo generale programmatico dell'azione di governo per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto. Il Consiglio, al riguardo:

a) delibera l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche con la maggioranza qualificata dei due terzi, sentito il Consiglio Accademico, che si esprime con la medesima maggioranza;

b) delibera il Regolamento Generale, previo parere del Consiglio Accademico;

c) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) approva gli altri Regolamenti che il presente Statuto non attribuisca ad organi diversi.

2. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il documento di programmazione strategica dell'Università, sentito il Consiglio Accademico, nonché la programmazione annuale e triennale del personale, tenendo conto della sostenibilità finanziaria della pianificazione così approvata;

b) approvare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e il conto consuntivo dell'Università;

c) eleggere e, nel caso previsto dall'art. 12, ultimo comma, revocare il Rettore scelto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento per le elezioni;

d) deliberare la nomina o la revoca del Direttore Generale e degli altri dirigenti amministrativi a conclusione delle procedure all'uopo previste;

e) nominare, su proposta del Rettore, il Coordinatore della Scuola di Orientamento ed Alta Formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, nonché, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti agli altri Centri di Responsabilità o alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati;

f) deliberare in ordine all'organico amministrativo e, su proposta del Consiglio Accademico, riguardo agli organici dei docenti, dei ricercatori e dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché in ordine agli incarichi di docenza con i contratti ed il trattamento economico da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica;

g) deliberare in ordine ai criteri di selezione del personale non docente;

h) deliberare annualmente, su conforme parere del Consiglio Accademico, in merito alla istituzione, attivazione o chiusura di Strutture didattiche e di ricerca, di scuole e dei relativi Corsi di studio;

i) deliberare, su proposta del Presidente del Consiglio medesimo e di intesa col Rettore e il Direttore Generale, il Piano triennale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti;

j) deliberare in ordine ai componenti degli organismi consultivi, di verifica e di disciplina, nei termini previsti dalle norme del presente Statuto e dei rispettivi Regolamenti;

k) deliberare, su proposta del Rettore e sentito il Consiglio Accademico, le modalità di ammissione degli studenti, tenuto conto dell'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

l) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e sulle borse di studio e di perfezionamento riservate a studenti e laureati con contratti a termine, indicando i criteri di selezione dei beneficiari;

m) deliberare le indennità di carica di Consiglieri di Amministrazione, Rettore, Pro-Rettore Vicario e preposti ai Centri di Responsabilità o alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati;

n) approvare il Codice etico dell'Università, previo parere del Consiglio Accademico;

o) determinarsi in ordine alle controversie, alle eventuali proposte transattive e anche in merito alla accettazione di donazioni, eredità e legati;

p) deliberare l'assunzione o cessione di partecipazioni finanziarie, nonché l'affidamento a società di gestione e istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;

q) deliberare su tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, Statuto e Regolamenti.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto dello stesso Consiglio, secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni, tra i Consiglieri di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 9 aderenti all'Ente fondatore.

2. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'elezione, tra i componenti del Consiglio medesimo, di un Vice-Presidente delegato a sostituirlo in caso di assenza temporanea o di impedimento.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio medesimo e, in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università, e vigila, d'intesa col Rettore, sull'adempimento delle finalità statutarie con specifico riguardo al rafforzamento degli obiettivi d'internazionalizzazione dell'Ateneo;

b) vigila sul buon andamento dell'Amministrazione dell'Università e sul funzionamento dei suoi Organi, curando che le direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione siano compiutamente eseguite, avvalendosi dell'opera del Direttore Generale e riferendone semestralmente al Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Nucleo di valutazione, i documenti di programmazione strategica annuali e pluriennali e l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo;

d) adotta, sotto la sua responsabilità, per motivate ragioni di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone immediatamente la ratifica in una seduta di quest'ultimo da fissare entro dieci giorni;

e) provvede, sotto la sua responsabilità, a sovrintendere all'istruttoria relativa alle procedure di nomina del Direttore Generale, dei responsabili degli organismi dirigenziali interni, nonché del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Comitato unico di garanzia;

f) presenta annualmente, di concerto col Rettore, al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell'Università e sui i livelli d'innovazione e di crescita dell'Ateneo;

g) può affidare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione particolari deleghe in materia amministrativa o propone allo stesso Consiglio la nomina di gruppi o commissioni di esperti con specifici incarichi.

Art. 12.

Il Rettore

1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, aventi diritto a voto, tra i professori univer-

sitari di ruolo di prima fascia, secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni.

2. Il Rettore dura in carica sei anni e non può essere rieletto; dell'avvenuta elezione del Rettore è data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Sovrintende a tutte le attività scientifiche, didattiche e formative dell'Università e la rappresenta nelle connesse manifestazioni culturali e accademiche.

4. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed assicura il coordinamento delle sue attività con il Consiglio di Amministrazione.

5. Presiede la Commissione per il reclutamento ed il merito del personale accademico e di ricerca.

6. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i docenti di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Pro-Rettore Vicario; nomina, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti ai Centri di Responsabilità ed alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparate.

7. Assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica, vigilando sull'espletamento di dette attività.

8. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione inerenti l'attività didattica e scientifica dell'Università.

9. Disciplina l'organizzazione generale dei servizi didattici e scientifici al fine di conseguire l'ottimizzazione delle attività svolte.

10. Esercita l'azione disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti, avvalendosi del Collegio di disciplina ed irroga i provvedimenti consequenziali, ove di sua competenza.

11. Stipula convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze.

12. Può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

13. Qualora il Consiglio Accademico adotti con voto palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata richiesta per riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge, di norme statutarie e dei Codici etico e di comportamento, il Rettore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Accademico non può presentare richiesta di revoca prima che siano trascorsi due anni dall'assunzione del mandato rettorale.

Capo secondo

Organi e Strutture accademiche

Art. 13.

Il Consiglio Accademico - Composizione

1. Il Consiglio Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) il Pro-Rettore Vicario;

c) i Direttori di Dipartimento;

d) i preposti alle altre strutture didattiche e scientifiche elevate o equiparate a Centri di Responsabilità;

2. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano senza diritto a voto il Direttore Generale dell'Università e i Delegati rettorali se nominati.

3. Intervengono, altresì, alle adunanze con diritto di parola e di proposta:

a) due rappresentanti dei professori di ruolo eletti a maggioranza assoluta dai medesimi;

b) un rappresentante dei ricercatori eletto, a maggioranza assoluta dagli stessi;

c) un rappresentante dei collaboratori didattici ed esperti linguistici eletto a maggioranza assoluta dai medesimi;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti a maggioranza assoluta dal Senato degli studenti.

4. Le specifiche modalità delle elezioni di cui al precedente terzo comma sono stabilite nel Regolamento per le elezioni, che dovrà prevedere, tra l'altro, l'obbligo del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o, in mancanza, da un componente del Consiglio scelto dal Rettore.

6. I componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. Detti componenti possono essere nuovamente eletti o designati per una sola volta.

Art. 14.

Il Consiglio Accademico - Competenze

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'attività formativa e di ricerca dell'Università. A tal fine, fornisce indicazioni, per il tramite del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e alle altre strutture dell'Università per la predisposizione dei rispettivi piani di attività.

2. Il Consiglio Accademico, in particolare:

a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Corsi e sedi;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, coordinando i programmi e le attività delle relative strutture;

c) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla istituzione, di cui al successivo art. 20, di nuovi Corsi ed alle relative discipline;

d) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;

e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse disponibili;

f) predispone le relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

g) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Codice etico;

h) approva, sentiti il Senato degli studenti e il Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico d'Ateneo;

i) esprime parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sui Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca e delle altre strutture equiparate ai Centri di Responsabilità;

j) formula richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti di ruolo di professore e di ricercatore;

k) dà pareri e formula proposte sugli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno sottoporre al suo esame;

l) procede periodicamente ad una valutazione dei programmi formativi e dei risultati accademici;

m) delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, su ogni altra questione inerente a materie didattiche o scientifiche, nonché allo stato giuridico dei docenti, quando la correlata competenza non sia espressamente attribuita ad altri Organi o Strutture didattiche e di ricerca previsti dal presente Statuto.

3. Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute, di validità e pubblicità delle deliberazioni sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento è costituito tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri Corsi di studio.

2. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca operante in aree scientifico-disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai

fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale accademico e di ricerca è incardinato nel Dipartimento per il quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento è autorizzato dal Consiglio Accademico su richiesta del singolo docente.

3. Collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati, con delibera del Consiglio accademico, a quei Dipartimenti in cui si evidenziano esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

4. Ogni Dipartimento è articolato nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento. La composizione, le competenze ed il funzionamento di detti organismi, nonché dei Corsi di studio ad essi afferenti, sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento, proposto dal Dipartimento medesimo in conformità ai principi dettati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico, dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità e approvato, previo parere vincolante del Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che ne assicura a norma di Regolamento il governo e il buon funzionamento. Il Direttore è membro di diritto del Consiglio Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento.

6. Il Consiglio di Dipartimento:

a) adotta un Regolamento interno da sottoporre al vaglio ed alla approvazione degli Organi competenti a norma del presente Statuto;

b) determina l'indirizzo generale del Dipartimento in conformità ai piani di sviluppo dell'Università;

c) esprime parere al Consiglio Accademico in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di Corsi di studio e di insegnamenti;

d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento;

e) organizza la didattica e la ricerca del Dipartimento, verificando l'assolvimento degli impegni didattici di ricerca e gestionali e assumendo le conseguenti delibere;

f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione di Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di Scuole di specializzazione e di Corsi di dottorato, di Master;

g) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento predisposte dalla Giunta di Dipartimento;

h) elegge tra i docenti di ruolo del Dipartimento i Coordinatori dei Corsi di studio;

i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge di Statuto e di Regolamento.

Art. 16.

Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri

1. La Scuola superiore di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata "Scuola", programma e realizza Corsi ordinari e straordinari di lingua e cultura italiane per stranieri e Corsi per docenti di lingua italiana a stranieri.

2. Per il funzionamento della Scuola l'Università si avvale di:

a) docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale ANINSEI);

b) collaboratori ed esperti linguistici: per i Corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.

3. I Docenti della Scuola si costituiscono in Collegio per la programmazione e la realizzazione dei Corsi inerenti alla Scuola medesima.

4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia dell'Università, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

5. In ordine alla programmazione dei Corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Didattico dell'Università e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

6. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi attivati presso i Dipartimenti, concernenti attività di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, è svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera *a)* del precedente secondo comma; detto incarico è attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera *b)* del precedente secondo comma, in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo universitario straniero, adeguati alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione e competenza, sono assunti, dopo idonea selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI.

8. La selezione, le modalità di svolgimento delle competenti attività, la verifica dei risultati connessi all'attività predetta, il trattamento economico sono definiti dal Regolamento Generale e dal Regolamento specifico.

9. La Scuola è dotata di autonomia gestionale ed equiparata, sotto questo aspetto, ai Dipartimenti ed ai Centri di Responsabilità. Le attività sono coordinate dal Coordinatore scelto ai sensi del precedente quarto comma e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17.

Scuole di Dottorato di Ricerca

1. L'Università istituisce Scuole di Dottorato sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le Scuole di Dottorato dell'Università sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 18.

Scuole di Specializzazione

1. L'Università, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, istituisce Scuole di Specializzazione sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le Scuole di Specializzazione dell'Università sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 19.

Centri di Responsabilità con autonomia gestionale

1. L'Università può istituire, anche in collaborazione con altre Università e con enti pubblici e/o privati, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti competenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, Centri di Responsabilità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di ricerca, di formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di assistenza agli allievi, dotati di autonomia gestionale e amministrativa, alle condizioni e con i limiti introdotti dagli articoli 5, comma 3, e 11 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, in attuazione dell'art. 5, commi 1, lettera *b)*, 2 e 4, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La proposta istitutiva deve contenere l'indicazione della tipologia del Centro, delle ragioni che rendono utile la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali.

3. L'Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di risorse finanziarie ed umane dell'Ateneo, può dotare le strutture in questione, di un fondo economico (budget) e di una segreteria amministrativa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma quinto, sono organi del Centro:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Direttore scientifico.

5. I Centri a valenza prettamente scientifica possono dotarsi, altresì, di un Comitato scientifico, con la composizione e i compiti previsti dall'apposito Regolamento, di cui al successivo comma.

6. Le strutture, di cui ai precedenti commi, sono disciplinate da propri Regolamenti, emanati nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 20.

Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di ricerca

1. Le Strutture didattiche e di ricerca dell'Università, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento Generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico, predispongono ed organizzano le attività didattiche e formative finalizzate al conseguimento ed al rilascio, ciascuna per la propria competenza, dei seguenti titoli aventi corso legale: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Certificazione di competenza linguistica (Ce.Co.L.), nonché al rilascio di attestati concernenti il conseguimento di Master di primo e secondo livello ed il superamento degli altri Corsi di formazione anche post-laurea e di perfezionamento o di aggiornamento professionale post-diploma, istituiti.

Capo terzo

Organi e Strutture amministrative e di servizio

Art. 21.

Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale, di durata quadriennale rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del suo Presidente d'intesa col Rettore, a personalità di elevata qualificazione professionale e con comprovata esperienza pluriennale, svolta con funzioni dirigenziali congrue con il ruolo da assumere, secondo i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Al Direttore Generale, è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. In particolare, il Direttore Generale:

a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;

b) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo;

c) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti;

d) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle unità organizzative, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

e) richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;

g) predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;

h) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

j) presiede alle attività contrattuali e di spesa nello scrupoloso rispetto delle leggi vigenti e dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

k) esercita con propria responsabilità ogni altra funzione attribuitagli, nel rispetto delle leggi vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Il Direttore Generale è assunto con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile alla scadenza. Sino al momento di detta assunzione si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Università.

Art. 22.

Principi generali di organizzazione del sistema amministrativo

1. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanate.

2. L'articolazione della struttura amministrativa, l'individuazione dei responsabili delle singole strutture, i criteri di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, le modalità di formazione dell'atto amministrativo, l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, trasparenza, le modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e quant'altro attiene al buon funzionamento dell'Ente sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri Regolamenti relativi alle specifiche materie secondo le disposizioni di legge vigenti.

3. Con apposito regolamento, denominato Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione delle risorse finanziarie e dei beni a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilità, conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale e analitica, introdotti dagli articoli 5, comma 1, lettera *b)* e 4, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

4. Il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche periodiche di cassa, la pubblicità dei bilanci e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e dei singoli Centri di Responsabilità, si realizzano con un controllo di gestione, volto a garantire il conseguimento degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 23.

Articolazione strutture di servizio

1. L'articolazione delle strutture di servizio finalizzate a supportare ed integrare le attività didattiche, di formazione e di ricerca (come ad esempio, la biblioteca o strutture finalizzate all'editoria universitaria, alle attività informatiche, etc.) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri previsti, al riguardo, dal presente Statuto e sempre nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicità, proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori in esse impegnate.

Capo quarto

Organismi consultivi, di verifica e di disciplina

Art. 24.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con decreto del Rettore, ed è composto da cinque componenti, dei quali tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula sono pubblicizzati sul sito web dell'Università. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dello stesso

Consiglio, d'intesa col Rettore. Le funzioni di Presidente possono essere attribuite dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad un docente di ruolo a tempo pieno; non può essere nominato Presidente il titolare di altro incarico accademico in Ateneo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Università.

2. È compito del Nucleo di valutazione verificare la qualità e l'efficacia delle attività poste in essere dall'Università, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, vagliando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto delle finalità scientifico-didattiche dell'Università.

3. Al Nucleo sono attribuite, altresì, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

4. L'Università assicura al Nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. Il Nucleo formula al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sulle proprie attività.

6. Le funzioni del Nucleo di valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, definite in via regolamentare.

7. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 25.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'università. Tutti i componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore.

3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta.

4. Le competenze e le modalità di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 26.

Il Comitato unico di garanzia

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.

2. A tutela dei principi sopra sanciti ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e del quarto comma dell'art. 3 del presente Statuto, l'Ateneo istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia.

3. Allo scopo attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni sia attraverso opportune politiche di genere e di valorizzazione degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario a realizzare ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo, sia impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza materiale, morale e psichica al proprio interno.

4. Al Comitato unico di garanzia è affidato inoltre - fatte salve le competenze degli Organi di Governo dell'Università e restando integra la libertà della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate Strutture - il compito di dirimere tutte le eventuali questioni o controversie derivanti dall'applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale, così come ogni altra fattispecie che, pur rientrando tra le materie di pertinenza degli atti normativi, non sia stata da questi esplicitamente prevista.

5. Il Comitato unico di garanzia è composto da cinque membri, nominati con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, riuniti in seduta comune. I Garanti sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato, anche in quiescenza.

6. Le modalità di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo e, se ritenuto necessario, da un apposito Regolamento specifico.

Art. 27.

Il Collegio di disciplina

1. È istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attività istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia, ai ricercatori universitari e agli esperti e collaboratori linguistici a carico dei quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicate sanzioni più gravi della censura.

2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da due professori associati, da due ricercatori (o da due esperti e collaboratori linguistici), tutti in regime di tempo pieno (o stabilizzati ai sensi del secondo comma lettera a, del precedente art. 16), ed è nominato con decreto rettorale, su designazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta secondo modalità definite dal Regolamento Generale.

3. I componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

4. Restano salve, in ragione della natura della violazione, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte altrimenti sanzionate dall'ordinamento giuridico. A tal fine il Rettore darà immediata comunicazione all'autorità competente trasmettendo la relativa documentazione.

5. Le norme relative alla procedura sono contenute nel Regolamento Generale.

Art. 28.

La Commissione di disciplina

1. I provvedimenti nei confronti del personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato sono adottati dal Direttore Generale in conformità alle determinazioni conclusive formulate dalla Commissione di disciplina.

2. La Commissione di disciplina è istituita dal Consiglio di Amministrazione.

3. La composizione e le procedure della commissione di disciplina sono normate dal Regolamento Generale sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 29.

Il Senato degli studenti

1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle strutture dell'Università, per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi.

2. In particolare, il Senato degli studenti esprime pareri e proposte sul Regolamento Generale, sul Regolamento Didattico di Ateneo, nonché su tutte le questioni e i regolamenti che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi di assistenza forniti dall'Università.

3. Il Senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università per le attività formative di cui all'articolo 6.1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di studio attivati presso l'Università, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri.

5. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di studio attivati presso l'Università, nonché le modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento Generale e dal Regolamento elettorale.

6. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.

7. Le modalità di svolgimento delle sedute, di validità e pubblicità delle decisioni sono esplicitate nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento.

8. In caso di necessità e di urgenza il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono adottare deliberazioni anche in mancanza del previsto parere preventivo degli studenti, che dovrà, tuttavia, essere acquisito nella seduta successiva.

Art. 30.

Disposizioni comuni per le funzioni consultiva, di verifica e di disciplina

1. L'Università istituisce tutti gli altri Organi o Collegi che secondo le vigenti disposizioni di legge sono preposti alle funzioni di consultazione, valutazione e di disciplina, come le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Presidio di qualità dell'Ateneo, il Responsabile anticorruzione e il Responsabile della trasparenza.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Indirizzi comuni per le elezioni e consultazioni

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli Organi Collegiali dell'Ateneo, e, in particolare, del Regolamento per le elezioni, le presenti direttive costituiscono una anticipazione degli stessi nella fase di iniziale attuazione del presente Statuto.

2. Nella fase di prima attuazione del presente Statuto le consultazioni elettorali dallo stesso previste sono indette dal Rettore in carica e si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

3. Le modalità operative riguardanti l'organizzazione dei seggi, lo svolgimento delle operazioni di voto, quelle dello scrutinio, la dichiarazione degli eletti nonché la verbalizzazione di tutti i passaggi, sono definite dal Regolamento Generale e/o dal Regolamento elettorale; in mancanza, si provvede mediante specifico decreto rettorale.

4. La cessazione anticipata di uno dei componenti -interni o esterni- del Consiglio di Amministrazione comporta la nomina da parte del Consiglio Accademico, o di altro consesso designante, di un nuovo componente -interno o esterno- con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo, per la residua durata sino alla scadenza del mandato del Consiglio medesimo.

5. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico comporta la sostituzione per surroga.

6. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche.

7. In ogni consultazione elettorale prevista dal presente Statuto, nella prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto; per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 32.

Incompatibilità

1. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. È fatto divieto al Rettore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato unico di garanzia di far parte di organismi analoghi di altre Università italiane statali, non statali, telematiche o di altre entità in conflitto di interessi con l'Ateneo.

2. Non possono assumere cariche negli Organi di Governo o Accademici i docenti che non abbiano optato per il regime a tempo pieno.

3. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, Pro-Rettore Vicario, Componente del Consiglio Accademico, Membro del Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia non possono essere cumulate.

Art. 33.

Funzionamento degli Organi Collegiali e obbligo di partecipazione alle adunanze

1. Il funzionamento degli Organi Collegiali è disciplinato dal Regolamento Generale d'Ateneo e da specifici Regolamenti.

2. Decade dalla carica il componente degli Organi Collegiali che, per tre sedute consecutive, risulti assente alle sedute dell'organo, senza motivata giustificazione.

Art. 34.

Inizio Anno Accademico e decorrenza assunzione cariche elettive

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente.

2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni ed hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza.

Art. 35.

Norme transitorie

1. Il Comitato Tecnico-organizzativo, organo straordinario di governo dell'Ateneo, resterà in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 9 e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali.

2. Il Comitato Ordinatore cesserà dalle sue funzioni, sostituito dal Consiglio Accademico, allorché risulteranno assegnati all'Università tre professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali.

3. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto - principalmente allo scopo di assicurare la continuità dell'azione di governo dell'Ateneo, e altresì allo scopo di consentire la piena ed immediata operatività del costituendo Consiglio di Amministrazione, nonché la costituzione dei nuovi Organi accademici - il mandato del Rettore in carica, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto medesimo - individuata come sopra, ai sensi del primo comma del presente articolo, e purché si tratti di professore ordinario, anche in quiescenza - si protrae, senza possibilità di rinnovo, per tutta la durata del primo mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione; in caso di anticipata cessazione vi subentra il Pro-Rettore Vicario in carica.

4. Sempre nella fase di prima attuazione del presente Statuto, non si cumulano - ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui della legge n. 240 del 2010 - i periodi di espletamento delle cariche straordinarie assunte, in via interinale, nelle more della costituzione degli ordinari Organi di Governo dell'Università.

13A10035

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (nel Supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013)**, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di immigrazione

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze*, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa*.

2-bis. *Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.*

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14 *-bis* , del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;

b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies* , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4-bis. *Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.*

4-ter. *All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero diret-

tamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.».

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province):

«5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.».

Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 14-*bis (Fondo rimpatri)*. — 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-*bis*. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare):

«Art. 5 *(Disposizione transitoria)*. — 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:

a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.

8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-*bis*, comma 3, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.

Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-*ter*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*quater*. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-*ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«6-*sexies*. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l' articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.».

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari):

«Art. 5 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di

immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.».

Art. 2.

Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali

1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di *125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti* tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.

2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fi ni del patto di stabilità interno 2013.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a *125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni* di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a *euro 1.050.000* a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. *Al fine di compensare parte del contributo non attribuito lla regione Molise, all'articolo 6*-bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno».*

4-ter. *Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:*

a) *quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;*

b) *le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.*

4-quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

4-quinquies. *La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per

le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.

2-*ter*. *Le disposizioni del comma 2*-bis *non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»*;

b) al comma 4-*bis* le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014".

6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie *riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie *riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».

7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";

b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-*bis* . Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, *convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,* e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. *Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11*-quinquies *dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo*";

c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

"All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce *formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia*".

8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, *convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,* il termine del 15 ottobre 2013, è prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.

8-bis. *Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *b)* è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera *b)* sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*;

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.».

Si riporta il testo dell'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):

«10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.».

Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), come modificato dal seguente decreto:

«Art. 1 *(Pagamenti dei debiti degli enti locali)*. — 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*bis*. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non pre-

visti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.

4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013 (12), da tre a cinque dodicesimi.

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. *La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.*

*10-*bis *. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-*quinquies *dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.*

11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

12. Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla

Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

13-*bis*. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

17-*bis*. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

17-*ter*. All'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».

17-*quater*. All'articolo 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo».

17-*quinquies*. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

17-*sexies*. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 122, della citata legge n. 228 del 2012:

«122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.».

Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modificato dal presente decreto:

«Art. 6-*bis (Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)*. — 1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, *per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno*. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive

modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012 (Trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno):

«Art. 7 *(Disposizioni di natura finanziaria e contabile)*. — 1. Le risorse finanziarie da assegnare al centro di responsabilità "Dipartimento per gli affari interni e territoriali" per le finalità di cui all'articolo 1 [parole non ammesse alla registrazione dalla Corte dei Conti] derivano:

dalla riassegnazione delle somme affluite su apposito capitolo di entrata, corrispondenti ai diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.604;

dalla riassegnazione delle somme affluite sul citato capitolo di entrata, corrispondenti ai rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e reggenze e ai rimborsi dovuti da parte di pubbliche amministrazioni per l'impiego, a qualunque titolo, dei segretari;

dalle somme trattenute dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da assegnare ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Su apposito articolo del cennato capitolo di entrata sarà versato per essere riassegnato ai capitoli di spesa dell'indicato Centro di responsabilità il fondo cassa della soppressa Agenzia rilevato alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Si riporta il testo integrale dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31 *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*. — 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-bis. *In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.*

2-ter. *Le disposizioni del comma 2-*bis *non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4–bis. *Per gli anni 2013 e 2014*, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni sono sospese.

4-*ter*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-*quater* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011.

4-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.

6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-*ter*, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

8-*ter*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis* del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

20-*bis*. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo

periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

27.

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.».

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), come modificato dal presente decreto:

«80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. *A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».*

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal presente decreto:

«6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce *formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.».*

Si riporta il testo integrale dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come modificato dal presente decreto:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il *4 novembre 2013*, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di *7 giorni* successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.».

Art. 2 - *bis*

Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione

1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata *tabella B, in modo da assicurare* complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di *595 milioni* di euro per il medesimo anno.

2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3 *-quater* , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

«14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.».

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat.».

Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 *-quater* , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«3-*quater*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A - ARTICOLO 2

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ACQUI TERME	AL	41.554,24
ALBERA LIGURE	AL	806,62
ALESSANDRIA	AL	203.983,33
ALFIANO NATTA	AL	1.489,73
ALICE BEL COLLE	AL	2.257,45
ALLUVIONI CAMBIO'	AL	1.739,04
ALTAVILLA MONFERRATO	AL	1.164,16
ALZANO SCRIVIA	AL	782,30
ARQUATA SCRIVIA	AL	11.678,33
AVOLASCA	AL	628,49
BALZOLA	AL	3.487,12
BASALUZZO	AL	5.517,24
BASSIGNANA	AL	3.402,39
BELFORTE MONFERRATO	AL	2.216,91
BERGAMASCO	AL	1.112,68
BERZANO DI TORTONA	AL	223,27
BISTAGNO	AL	3.808,29
BORGHETTO DI BORBERA	AL	4.709,40
BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	984,91
BORGO SAN MARTINO	AL	3.279,42
BOSCO MARENGO	AL	7.903,69
BOSIO	AL	2.346,80
BOZZOLE	AL	866,17
BRIGNANO FRASCATA	AL	965,94
CABELLA LIGURE	AL	1.989,68
CAMAGNA MONFERRATO	AL	1.015,73
CAMINO	AL	1.695,22
CANTALUPO LIGURE	AL	1.419,51
CAPRIATA D'ORBA	AL	6.150,86
CARBONARA SCRIVIA	AL	2.876,97
CARENTINO	AL	689,01
CAREZZANO	AL	947,46
CARPENETO	AL	2.328,04
CARREGA LIGURE	AL	1.002,74
CARROSIO	AL	1.127,60
CARTOSIO	AL	1.835,22
CASAL CERMELLI	AL	2.405,18
CASALEGGIO BOIRO	AL	857,89
CASALE MONFERRATO	AL	72.272,86
CASALNOCETO	AL	2.873,65
CASASCO	AL	327,36
CASSANO SPINOLA	AL	4.492,38
CASSINE	AL	5.847,96
CASSINELLE	AL	1.897,02
CASTELLANIA	AL	336,20
CASTELLAR GUIDOBONO	AL	868,67
CASTELLAZZO BORMIDA	AL	10.322,24
CASTELLETTO D'ERRO	AL	301,03
CASTELLETTO D'ORBA	AL	4.969,42
CASTELLETTO MERLI	AL	871,03
CASTELLETTO MONFERRATO	AL	2.892,23

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASTELNUOVO BORMIDA	AL	1.587,23
CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	12.525,36
CASTELSPINA	AL	797,72
CAVATORE	AL	559,15
CELLA MONTE	AL	930,02
CERESETO	AL	1.118,27
CERRETO GRUE	AL	418,94
CERRINA	AL	3.528,22
CONIOLO	AL	2.244,74
CONZANO	AL	1.744,71
COSTA VESCOVATO	AL	466,90
CREMOLINO	AL	2.482,34
CUCCARO MONFERRATO	AL	725,44
DENICE	AL	341,51
DERNICE	AL	384,23
FABBRICA CURONE	AL	2.898,55
FELIZZANO	AL	4.529,98
FRACONALTO	AL	828,93
FRANCAVILLA BISIO	AL	962,72
FRASCARO	AL	703,03
FRASSINELLO MONFERRATO	AL	1.029,55
FRASSINETO PO	AL	3.667,41
FRESONARA	AL	1.417,43
FRUGAROLO	AL	4.738,26
FUBINE	AL	4.474,97
GABIANO	AL	2.281,37
GAMALERO	AL	1.595,70
GARBAGNA	AL	1.521,94
GAVAZZANA	AL	345,85
GAVI	AL	10.949,52
GIAROLE	AL	1.399,38
GREMIASCO	AL	649,62
GROGNARDO	AL	688,83
GRONDONA	AL	914,61
GUAZZORA	AL	826,47
ISOLA SANT'ANTONIO	AL	1.906,81
LERMA	AL	2.340,33
LU	AL	2.222,50
MALVICINO	AL	224,85
MASIO	AL	3.203,08
MELAZZO	AL	2.588,53
MERANA	AL	308,57
MIRABELLO MONFERRATO	AL	3.134,93
MOLARE	AL	3.953,23
MOLINO DEI TORTI	AL	1.412,90
MOMBELLO MONFERRATO	AL	1.722,12
MOMPERONE	AL	437,62
MONCESTINO	AL	618,86
MONGIARDINO LIGURE	AL	695,51
MONLEALE	AL	1.072,37
MONTACUTO	AL	602,75

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTALDEO	AL	496,26
MONTALDO BORMIDA	AL	1.557,11
MONTECASTELLO	AL	601,39
MONTECHIARO D'ACQUI	AL	871,20
MONTEGIOCO	AL	500,65
MONTEMARZINO	AL	831,16
MORANO SUL PO	AL	4.005,65
MORBELLO	AL	1.188,40
MORNESE	AL	1.760,80
MORSASCO	AL	1.898,85
MURISENGO	AL	3.802,91
NOVI LIGURE	AL	70.628,71
OCCIMIANO	AL	4.349,21
ODALENGO GRANDE	AL	835,14
ODALENGO PICCOLO	AL	419,87
OLIVOLA	AL	378,98
ORSARA BORMIDA	AL	1.022,01
OTTIGLIO	AL	1.545,89
OVADA	AL	24.901,94
OVIGLIO	AL	3.664,96
OZZANO MONFERRATO	AL	2.657,00
PADERNA	AL	373,34
PARETO	AL	1.301,81
PARODI LIGURE	AL	1.643,98
PASTURANA	AL	2.338,38
PECETTO DI VALENZA	AL	2.575,33
PIETRA MARAZZI	AL	1.785,74
PIOVERA	AL	2.070,48
POMARO MONFERRATO	AL	1.427,91
PONTECURONE	AL	8.114,32
PONTESTURA	AL	2.910,62
PONTI	AL	1.356,99
PONZANO MONFERRATO	AL	797,51
PONZONE	AL	5.126,77
POZZOL GROPPO	AL	697,25
POZZOLO FORMIGARO	AL	11.956,98
PRASCO	AL	1.134,39
PREDOSA	AL	5.511,50
QUARGNENTO	AL	4.592,11
QUATTORDIO	AL	5.801,00
RICALDONE	AL	1.729,60
RIVALTA BORMIDA	AL	2.907,25
RIVARONE	AL	701,19
ROCCAFORTE LIGURE	AL	424,31
ROCCA GRIMALDA	AL	2.376,16
ROCCHETTA LIGURE	AL	482,60
ROSIGNANO MONFERRATO	AL	3.566,12
SALA MONFERRATO	AL	808,68
SALE	AL	9.943,23
SAN CRISTOFORO	AL	1.067,86
SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	2.913,00

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	8.328,38
SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1.254,94
SANT'AGATA FOSSILI	AL	729,03
SARDIGLIANO	AL	738,89
SAREZZANO	AL	1.722,23
SERRALUNGA DI CREA	AL	1.512,09
SERRAVALLE SCRIVIA	AL	18.037,83
SEZZADIO	AL	2.973,52
SILVANO D'ORBA	AL	4.679,22
SOLERO	AL	3.880,89
SOLONGHELLO	AL	727,85
SPIGNO MONFERRATO	AL	2.161,39
SPINETO SCRIVIA	AL	759,38
STAZZANO	AL	3.899,85
STREVI	AL	3.926,50
TAGLIOLO MONFERRATO	AL	4.301,54
TASSAROLO	AL	1.152,25
TERRUGGIA	AL	2.784,36
TERZO	AL	2.168,49
TICINETO	AL	3.041,41
TORTONA	AL	76.319,54
TREVILLE	AL	965,65
TRISOBBIO	AL	1.557,05
VALENZA	AL	58.865,52
VALMACCA	AL	1.688,51
VIGNALE MONFERRATO	AL	3.617,17
VIGNOLE BORBERA	AL	4.977,84
VIGUZZOLO	AL	6.016,45
VILLADEATI	AL	1.102,36
VILLALVERNIA	AL	2.064,32
VILLAMIROGLIO	AL	495,78
VILLANOVA MONFERRATO	AL	5.929,94
VILLAROMAGNANO	AL	1.320,42
VISONE	AL	2.246,64
VOLPEDO	AL	2.435,49
VOLPEGLINO	AL	723,15
VOLTAGGIO	AL	2.641,18
AGLIANO TERME	AT	2.761,67
ALBUGNANO	AT	720,76
ANTIGNANO	AT	1.350,97
ARAMENGO	AT	723,86
ASTI	AT	114.922,24
AZZANO D'ASTI	AT	488,82
BALDICHIERI D'ASTI	AT	1.647,64
BELVEGLIO	AT	616,47
BERZANO DI SAN PIETRO	AT	463,17
BRUNO	AT	654,70
BUBBIO	AT	1.138,27
BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	3.353,44
CALAMANDRANA	AT	4.612,22
CALLIANO	AT	2.287,48

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CALOSSO	AT	2.490,68
CAMERANO CASASCO	AT	583,39
CANELLI	AT	21.163,85
CANTARANA	AT	1.114,94
CAPRIGLIO	AT	235,75
CASORZO	AT	1.180,04
CASSINASCO	AT	569,97
CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	5.402,03
CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	1.615,85
CASTEL BOGLIONE	AT	888,07
CASTELL'ALFERO	AT	3.723,63
CASTELLERO	AT	220,95
CASTELLETTO MOLINA	AT	290,51
CASTELLO DI ANNONE	AT	2.339,77
CASTELNUOVO BELBO	AT	903,13
CASTELNUOVO CALCEA	AT	1.391,50
CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	3.670,84
CASTEL ROCCHERO	AT	660,95
CELLARENGO	AT	810,55
CELLE ENOMONDO	AT	606,86
CERRETO D'ASTI	AT	178,47
CERRO TANARO	AT	839,83
CESSOLE	AT	486,72
CHIUSANO D'ASTI	AT	359,04
CINAGLIO	AT	311,27
CISTERNA D'ASTI	AT	1.382,78
COAZZOLO	AT	546,32
COCCONATO	AT	2.406,07
CORSIONE	AT	211,21
CORTANDONE	AT	215,75
CORTANZE	AT	236,36
CORTAZZONE	AT	594,34
CORTIGLIONE	AT	721,86
COSSOMBRATO	AT	486,94
COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	9.620,80
CUNICO	AT	515,32
DUSINO SAN MICHELE	AT	1.838,03
FERRERE	AT	2.153,25
FONTANILE	AT	911,85
FRINCO	AT	993,60
GRANA	AT	810,12
GRAZZANO BADOGLIO	AT	1.198,41
INCISA SCAPACCINO	AT	3.426,04
ISOLA D'ASTI	AT	3.532,02
LOAZZOLO	AT	307,74
MARANZANA	AT	515,35
MARETTO	AT	360,70
MOASCA	AT	709,42
MOMBALDONE	AT	284,58
MOMBARUZZO	AT	2.709,35
MOMBERCELLI	AT	3.365,00

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONALE	AT	1.038,55
MONASTERO BORMIDA	AT	1.558,76
MONCALVO	AT	5.049,39
MONCUCCO TORINESE	AT	1.051,71
MONGARDINO	AT	1.058,30
MONTABONE	AT	342,29
MONTAFIA	AT	1.160,65
MONTALDO SCARAMPI	AT	1.024,09
MONTECHIARO D'ASTI	AT	1.758,69
MONTEGROSSO D'ASTI	AT	3.892,27
MONTEMAGNO	AT	1.744,86
MONTIGLIO MONFERRATO	AT	2.765,98
MORANSENGO	AT	207,84
NIZZA MONFERRATO	AT	16.733,00
OLMO GENTILE	AT	100,84
PASSERANO MARMORITO	AT	701,62
PENANGO	AT	1.140,73
PIEA	AT	476,46
PINO D'ASTI	AT	260,22
PIOVA' MASSAIA	AT	620,40
PORTACOMARO	AT	2.037,72
QUARANTI	AT	269,10
REFRANCORE	AT	1.965,58
REVIGLIASCO D'ASTI	AT	1.025,44
ROATTO	AT	320,09
ROBELLA	AT	725,74
ROCCA D'ARAZZO	AT	1.001,34
ROCCAVERANO	AT	557,54
ROCCHETTA PALAFEA	AT	210,95
ROCCHETTA TANARO	AT	2.032,74
SAN DAMIANO D'ASTI	AT	10.880,50
SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	102,78
SAN MARTINO ALFIERI	AT	1.222,79
SAN MARZANO OLIVETO	AT	1.862,68
SAN PAOLO SOLBRITO	AT	920,37
SCURZOLENGO	AT	1.052,60
SEROLE	AT	114,85
SESSAME	AT	230,46
SETTIME	AT	733,99
SOGLIO	AT	269,59
TIGLIOLE	AT	1.989,01
TONCO	AT	1.330,07
TONENGO	AT	324,69
VAGLIO SERRA	AT	514,59
VALFENERA	AT	3.344,47
VESIME	AT	1.102,50
VIALE D'ASTI	AT	253,65
VIARIGI	AT	1.100,73
VIGLIANO D'ASTI	AT	1.383,77
VILLAFRANCA D'ASTI	AT	2.944,76
VILLANOVA D'ASTI	AT	10.385,63

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VILLA SAN SECONDO	AT	457,43
VINCHIO	AT	986,05
ACCEGLIO	CN	766,82
AISONE	CN	378,99
ALBA	CN	70.542,81
ALBARETTO DELLA TORRE	CN	189,08
ALTO	CN	160,21
ARGENTERA	CN	1.356,69
ARGUELLO	CN	176,22
BAGNASCO	CN	1.528,61
BAGNOLO PIEMONTE	CN	7.664,68
BALDISSERO D'ALBA	CN	1.475,60
BARBARESCO	CN	1.649,46
BARGE	CN	10.984,92
BAROLO	CN	2.038,29
BASTIA MONDOVI'	CN	914,17
BATTIFOLLO	CN	285,63
BEINETTE	CN	5.193,58
BELLINO	CN	181,17
BELVEDERE LANGHE	CN	480,85
BENE VAGIENNA	CN	7.252,74
BENEVELLO	CN	571,75
BERGOLO	CN	103,19
BERNEZZO	CN	3.568,89
BONVICINO	CN	229,18
BORGOMALE	CN	344,93
BORGO SAN DALMAZZO	CN	26.430,14
BOSIA	CN	300,83
BOSSOLASCO	CN	1.676,49
BOVES	CN	14.521,65
BRA	CN	60.171,43
BRIAGLIA	CN	328,45
BRIGA ALTA	CN	218,34
BRONDELLO	CN	204,68
BROSSASCO	CN	1.950,79
BUSCA	CN	13.752,89
CAMERANA	CN	604,37
CAMO	CN	142,89
CANALE	CN	10.833,73
CANOSIO	CN	113,42
CAPRAUNA	CN	190,66
CARAGLIO	CN	13.138,11
CARAMAGNA PIEMONTE	CN	6.513,79
CARDE'	CN	1.724,85
CARRU'	CN	10.029,34
CARTIGNANO	CN	218,39
CASALGRASSO	CN	3.310,26
CASTAGNITO	CN	3.748,74
CASTELDELFINO	CN	845,96
CASTELLAR	CN	164,61
CASTELLETTO STURA	CN	2.614,39

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASTELLETTO UZZONE	CN	272,73
CASTELLINALDO	CN	1.625,72
CASTELLINO TANARO	CN	339,78
CASTELMAGNO	CN	275,64
CASTELNUOVO DI CEVA	CN	130,98
CASTIGLIONE FALLETTO	CN	1.929,79
CASTIGLIONE TINELLA	CN	914,22
CASTINO	CN	504,97
CAVALLERLEONE	CN	1.933,17
CAVALLERMAGGIORE	CN	12.006,26
CELLE DI MACRA	CN	100,88
CENTALLO	CN	12.789,76
CERESOLE ALBA	CN	3.553,27
CERRETTO LANGHE	CN	346,12
CERVASCA	CN	7.745,30
CERVERE	CN	3.913,62
CEVA	CN	12.051,48
CHERASCO	CN	24.046,37
CHIUSA DI PESIO	CN	4.917,53
CIGLIE'	CN	160,37
CISSONE	CN	144,29
CLAVESANA	CN	1.155,15
CORNELIANO D'ALBA	CN	2.939,02
CORTEMILIA	CN	5.238,92
COSSANO BELBO	CN	1.806,26
COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	4.491,77
CRAVANZANA	CN	405,58
CRISSOLO	CN	1.195,78
CUNEO	CN	115.915,82
DEMONTE	CN	3.509,27
DIANO D'ALBA	CN	6.025,25
DOGLIANI	CN	10.749,81
DRONERO	CN	7.903,52
ELVA	CN	53,23
ENTRACQUE	CN	10.453,74
ENVIE	CN	2.198,32
FARIGLIANO	CN	2.974,35
FAULE	CN	881,17
FEISOGLIO	CN	403,16
FOSSANO	CN	61.054,63
FRABOSA SOPRANA	CN	2.463,82
FRABOSA SOTTANA	CN	12.690,83
FRASSINO	CN	774,92
GAIOLA	CN	600,69
GAMBASCA	CN	274,17
GARESSIO	CN	7.115,97
GENOLA	CN	6.255,41
GORZEGNO	CN	284,59
GOTTASECCA	CN	150,90
GOVONE	CN	4.221,53
GRINZANE CAVOUR	CN	3.997,70

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GUARENE	CN	6.416,81
IGLIANO	CN	67,65
ISASCA	CN	108,24
LAGNASCO	CN	5.527,22
LA MORRA	CN	5.921,52
LEQUIO BERRIA	CN	388,62
LEQUIO TANARO	CN	1.638,42
LESEGNO	CN	2.358,62
LEVICE	CN	215,23
LIMONE PIEMONTE	CN	29.771,50
LISIO	CN	358,06
MACRA	CN	166,17
MAGLIANO ALFIERI	CN	2.317,59
MAGLIANO ALPI	CN	3.706,70
MANGO	CN	1.376,73
MANTA	CN	6.106,60
MARENE	CN	7.034,55
MARGARITA	CN	2.430,06
MARMORA	CN	236,94
MARSAGLIA	CN	358,85
MARTINIANA PO	CN	556,84
MELLE	CN	391,31
MOIOLA	CN	292,12
MOMBARCARO	CN	411,96
MOMBASIGLIO	CN	548,46
MONASTERO DI VASCO	CN	1.252,14
MONASTEROLO CASOTTO	CN	454,81
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	2.903,87
MONCHIERO	CN	1.214,24
MONDOVI'	CN	59.466,89
MONESIGLIO	CN	1.100,53
MONFORTE D'ALBA	CN	4.012,90
MONTA'	CN	6.002,76
MONTALDO DI MONDOVI'	CN	2.782,97
MONTALDO ROERO	CN	842,40
MONTANERA	CN	1.633,61
MONTELUPO ALBESE	CN	589,39
MONTEMALE DI CUNEO	CN	177,92
MONTEROSSO GRANA	CN	787,23
MONTEU ROERO	CN	1.553,99
MONTEZEMOLO	CN	453,74
MONTICELLO D'ALBA	CN	4.456,03
MORETTA	CN	6.876,55
MOROZZO	CN	3.337,08
MURAZZANO	CN	1.150,38
MURELLO	CN	1.919,15
NARZOLE	CN	6.142,95
NEIVE	CN	5.616,90
NEVIGLIE	CN	347,82
NIELLA BELBO	CN	403,99
NIELLA TANARO	CN	2.132,94

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
NOVELLO	CN	2.152,64
NUCETTO	CN	605,67
ONCINO	CN	213,18
ORMEA	CN	4.646,89
OSTANA	CN	195,78
PAESANA	CN	4.759,91
PAGNO	CN	549,22
PAMPARATO	CN	1.554,57
PAROLDO	CN	249,94
PERLETTO	CN	282,90
PERLO	CN	168,33
PEVERAGNO	CN	10.116,62
PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	306,64
PIANFEI	CN	4.923,45
PIASCO	CN	2.979,03
PIETRAPORZIO	CN	568,69
PIOBESI D'ALBA	CN	2.596,54
PIOZZO	CN	1.931,84
POCAPAGLIA	CN	3.903,38
POLONGHERA	CN	1.813,95
PONTECHIANALE	CN	2.526,10
PRADLEVES	CN	851,44
PRAZZO	CN	553,70
PRIERO	CN	680,43
PRIOCCA	CN	2.747,52
PRIOLA	CN	704,55
PRUNETTO	CN	306,22
RACCONIGI	CN	17.440,02
REVELLO	CN	9.844,49
RIFREDDO	CN	962,58
RITTANA	CN	139,85
ROASCHIA	CN	255,09
ROASCIO	CN	107,85
ROBILANTE	CN	4.637,94
ROBURENT	CN	5.690,48
ROCCABRUNA	CN	2.126,25
ROCCA CIGLIE'	CN	246,69
ROCCA DE' BALDI	CN	2.314,15
ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	5.466,13
ROCCASPARVERA	CN	615,05
ROCCAVIONE	CN	2.901,95
ROCCHETTA BELBO	CN	194,07
RODDI	CN	3.509,49
RODDINO	CN	428,52
RODELLO	CN	885,18
ROSSANA	CN	1.138,81
RUFFIA	CN	789,03
SALE DELLE LANGHE	CN	575,23
SALE SAN GIOVANNI	CN	238,07
SALICETO	CN	1.043,00
SALMOUR	CN	1.290,23

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SALUZZO	CN	41.928,75
SAMBUCO	CN	172,97
SAMPEYRE	CN	6.334,05
SAN BENEDETTO BELBO	CN	235,34
SAN DAMIANO MACRA	CN	646,34
SANFRE'	CN	3.591,30
SANFRONT	CN	2.663,53
SAN MICHELE MONDOVI'	CN	2.353,74
SANT'ALBANO STURA	CN	4.415,71
SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	5.614,08
SANTO STEFANO BELBO	CN	8.601,59
SANTO STEFANO ROERO	CN	1.011,42
SAVIGLIANO	CN	52.162,40
SCAGNELLO	CN	177,29
SCARNAFIGI	CN	5.032,72
SERRALUNGA D'ALBA	CN	2.160,76
SERRAVALLE LANGHE	CN	344,41
SINIO	CN	523,28
SOMANO	CN	317,66
SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	11.241,05
SOMMARIVA PERNO	CN	3.609,72
STROPPO	CN	226,16
TARANTASCA	CN	3.856,19
TORRE BORMIDA	CN	299,93
TORRE MONDOVI'	CN	505,65
TORRE SAN GIORGIO	CN	2.454,59
TORRESINA	CN	93,14
TREISO	CN	1.413,20
TREZZO TINELLA	CN	343,27
TRINITA'	CN	3.892,81
VALDIERI	CN	2.773,28
VALGRANA	CN	861,28
VALLORIATE	CN	224,17
VALMALA	CN	221,10
VENASCA	CN	1.690,82
VERDUNO	CN	1.822,55
VERNANTE	CN	3.409,92
VERZUOLO	CN	12.965,77
VEZZA D'ALBA	CN	3.129,69
VICOFORTE	CN	4.830,44
VIGNOLO	CN	3.314,64
VILLAFALLETTO	CN	6.710,11
VILLANOVA MONDOVI'	CN	7.399,54
VILLANOVA SOLARO	CN	1.427,94
VILLAR SAN COSTANZO	CN	1.978,53
VINADIO	CN	2.056,87
VIOLA	CN	2.700,07
VOTTIGNASCO	CN	927,81
AGRATE CONTURBIA	NO	3.465,02
AMENO	NO	2.593,68
ARMENO	NO	4.631,06

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ARONA	NO	35.226,28
BARENGO	NO	1.851,23
BELLINZAGO NOVARESE	NO	14.546,13
BIANDRATE	NO	7.955,87
BOCA	NO	2.655,27
BOGOGNO	NO	3.911,57
BOLZANO NOVARESE	NO	2.031,42
BORGOLAVEZZARO	NO	4.348,94
BORGOMANERO	NO	53.511,41
BORGO TICINO	NO	7.555,83
BRIGA NOVARESE	NO	7.073,14
BRIONA	NO	3.069,23
CALTIGNAGA	NO	7.029,56
CAMERI	NO	20.554,91
CARPIGNANO SESIA	NO	4.984,62
CASALBELTRAME	NO	3.030,44
CASALEGGIO NOVARA	NO	1.893,26
CASALINO	NO	6.675,51
CASALVOLONE	NO	2.213,40
CASTELLAZZO NOVARESE	NO	1.305,23
CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	20.958,60
CAVAGLIETTO	NO	812,53
CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	1.816,55
CAVALLIRIO	NO	3.068,16
CERANO	NO	12.059,28
COLAZZA	NO	1.890,80
COMIGNAGO	NO	2.058,55
CRESSA	NO	3.967,33
CUREGGIO	NO	5.197,00
DIVIGNANO	NO	1.731,97
DORMELLETTO	NO	7.490,66
FARA NOVARESE	NO	4.189,85
FONTANETO D'AGOGNA	NO	6.207,05
GALLIATE	NO	26.749,14
GARBAGNA NOVARESE	NO	2.902,64
GARGALLO	NO	3.184,08
GATTICO	NO	8.294,86
GHEMME	NO	8.007,17
GOZZANO	NO	13.584,50
GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	3.751,63
GRIGNASCO	NO	8.439,34
INVORIO	NO	7.726,04
LANDIONA	NO	1.317,02
LESA	NO	9.337,66
MAGGIORA	NO	3.581,24
MANDELLO VITTA	NO	722,00
MARANO TICINO	NO	3.553,05
MASSINO VISCONTI	NO	4.141,50
MEINA	NO	6.980,51
MEZZOMERICO	NO	1.673,91
MIASINO	NO	2.265,84

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MOMO	NO	6.487,78
NEBBIUNO	NO	6.211,92
NIBBIOLA	NO	1.966,18
NOVARA	NO	204.368,01
OLEGGIO	NO	25.852,97
OLEGGIO CASTELLO	NO	3.738,75
ORTA SAN GIULIO	NO	5.482,32
PARUZZARO	NO	6.267,73
PELLA	NO	3.158,99
PETTENASCO	NO	3.512,68
PISANO	NO	1.907,98
POGNO	NO	3.943,95
POMBIA	NO	4.280,66
PRATO SESIA	NO	4.691,30
RECETTO	NO	2.424,60
ROMAGNANO SESIA	NO	12.708,55
ROMENTINO	NO	9.573,50
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	8.721,72
SAN NAZZARO SESIA	NO	1.594,17
SAN PIETRO MOSEZZO	NO	13.737,75
SILLAVENGO	NO	1.449,26
SIZZANO	NO	2.506,94
SORISO	NO	1.571,92
SOZZAGO	NO	2.462,34
SUNO	NO	6.386,47
TERDOBBIATE	NO	1.175,44
TORNACO	NO	1.906,20
TRECATE	NO	44.478,79
VAPRIO D'AGOGNA	NO	2.302,77
VARALLO POMBIA	NO	8.383,22
VERUNO	NO	3.088,40
VESPOLATE	NO	3.663,19
VICOLUNGO	NO	3.214,78
VINZAGLIO	NO	1.834,09
AGLIE'	TO	5.608,05
AIRASCA	TO	6.897,16
ALA DI STURA	TO	2.755,94
ALBIANO D'IVREA	TO	3.510,40
ALICE SUPERIORE	TO	1.027,68
ALMESE	TO	12.186,57
ALPETTE	TO	1.177,61
ALPIGNANO	TO	33.928,92
ANDEZENO	TO	5.361,28
ANDRATE	TO	1.535,76
ANGROGNA	TO	742,23
ARIGNANO	TO	2.525,29
AVIGLIANA	TO	29.814,17
AZEGLIO	TO	2.809,32
BAIRO	TO	2.215,24
BALANGERO	TO	6.694,07
BALDISSERO CANAVESE	TO	1.071,69

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BALDISSERO TORINESE	TO	8.647,38
BALME	TO	898,28
BANCHETTE	TO	5.456,64
BARBANIA	TO	2.820,47
BARDONECCHIA	TO	46.382,57
BARONE CANAVESE	TO	1.127,90
BEINASCO	TO	40.684,33
BIBIANA	TO	2.498,92
BOBBIO PELLICE	TO	960,55
BOLLENGO	TO	4.469,57
BORGARO TORINESE	TO	28.598,79
BORGIALLO	TO	1.004,95
BORGOFRANCO D'IVREA	TO	6.497,77
BORGOMASINO	TO	1.800,80
BORGONE SUSA	TO	3.382,30
BOSCONERO	TO	4.933,03
BRANDIZZO	TO	12.285,81
BRICHERASIO	TO	5.055,82
BROSSO	TO	872,24
BROZOLO	TO	872,24
BRUINO	TO	20.240,64
BRUSASCO	TO	2.955,86
BRUZOLO	TO	2.933,33
BURIASCO	TO	2.797,76
BUROLO	TO	5.196,60
BUSANO	TO	4.461,89
BUSSOLENO	TO	10.004,26
BUTTIGLIERA ALTA	TO	14.628,08
CAFASSE	TO	7.059,88
CALUSO	TO	15.003,76
CAMBIANO	TO	11.957,88
CAMPIGLIONE-FENILE	TO	2.222,22
CANDIA CANAVESE	TO	2.300,58
CANDIOLO	TO	10.061,65
CANISCHIO	TO	547,90
CANTALUPA	TO	4.464,79
CANTOIRA	TO	3.273,48
CAPRIE	TO	3.116,80
CARAVINO	TO	1.480,79
CAREMA	TO	1.391,38
CARIGNANO	TO	17.333,14
CARMAGNOLA	TO	50.031,73
CASALBORGONE	TO	3.031,81
CASCINETTE D'IVREA	TO	2.217,27
CASELETTE	TO	8.884,24
CASELLE TORINESE	TO	34.193,93
CASTAGNETO PO	TO	3.940,24
CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	2.951,97
CASTELLAMONTE	TO	18.045,21
CASTELNUOVO NIGRA	TO	976,53
CASTIGLIONE TORINESE	TO	14.175,07

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAVAGNOLO	TO	4.026,61
CAVOUR	TO	10.371,04
CERCENASCO	TO	2.650,46
CERES	TO	3.543,97
CERESOLE REALE	TO	6.183,50
CESANA TORINESE	TO	13.975,18
CHIALAMBERTO	TO	2.411,74
CHIANOCCO	TO	2.542,86
CHIAVERANO	TO	2.524,77
CHIERI	TO	93.632,01
CHIESANUOVA	TO	289,50
CHIOMONTE	TO	4.460,29
CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	2.377,03
CHIVASSO	TO	48.417,51
CICONIO	TO	484,75
CINTANO	TO	561,77
CINZANO	TO	892,85
CIRIE'	TO	44.260,55
CLAVIERE	TO	2.411,66
COASSOLO TORINESE	TO	3.277,66
COAZZE	TO	6.384,18
COLLEGNO	TO	94.841,13
COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	706,34
COLLERETTO GIACOSA	TO	2.347,83
CONDOVE	TO	7.579,38
CORIO	TO	6.715,48
COSSANO CANAVESE	TO	538,75
CUCEGLIO	TO	1.937,10
CUMIANA	TO	10.788,68
CUORGNE'	TO	20.957,16
DRUENTO	TO	16.903,33
EXILLES	TO	986,38
FAVRIA	TO	7.462,90
FELETTO	TO	3.900,69
FENESTRELLE	TO	3.438,00
FIANO	TO	6.104,81
FIORANO CANAVESE	TO	946,35
FOGLIZZO	TO	3.623,70
FORNO CANAVESE	TO	5.268,97
FRASSINETTO	TO	1.004,59
FRONT	TO	2.829,29
FROSSASCO	TO	4.995,87
GARZIGLIANA	TO	887,77
GASSINO TORINESE	TO	21.140,67
GERMAGNANO	TO	1.929,70
GIAGLIONE	TO	6.757,29
GIAVENO	TO	35.041,33
GIVOLETTO	TO	6.914,69
GRAVERE	TO	2.390,98
GROSCAVALLO	TO	1.574,56
GROSSO	TO	2.305,32

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GRUGLIASCO	TO	79.970,34
INGRIA	TO	261,40
INVERSO PINASCA	TO	920,81
ISOLABELLA	TO	924,79
ISSIGLIO	TO	550,04
IVREA	TO	63.545,42
LA CASSA	TO	3.557,09
LA LOGGIA	TO	17.724,00
LANZO TORINESE	TO	12.961,33
LAURIANO	TO	2.650,27
LEINI	TO	40.254,83
LEMIE	TO	998,00
LESSOLO	TO	3.003,76
LEVONE	TO	815,96
LOCANA	TO	7.209,09
LOMBARDORE	TO	4.575,90
LOMBRIASCO	TO	1.937,03
LORANZE'	TO	1.853,73
LUGNACCO	TO	553,07
LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	8.874,81
LUSERNETTA	TO	605,58
LUSIGLIE'	TO	1.080,85
MACELLO	TO	2.262,60
MAGLIONE	TO	596,36
MARENTINO	TO	2.351,28
MASSELLO	TO	219,90
MATHI	TO	8.082,87
MATTIE	TO	1.243,94
MAZZE'	TO	7.511,80
MEANA DI SUSA	TO	1.880,67
MERCENASCO	TO	2.254,70
MEUGLIANO	TO	248,37
MEZZENILE	TO	2.312,39
MOMBELLO DI TORINO	TO	790,19
MOMPANTERO	TO	792,69
MONASTERO DI LANZO	TO	1.512,92
MONCALIERI	TO	159.312,46
MONCENISIO	TO	242,94
MONTALDO TORINESE	TO	1.402,13
MONTALENGHE	TO	1.824,27
MONTALTO DORA	TO	6.461,95
MONTANARO	TO	7.617,55
MONTEU DA PO	TO	1.345,68
MORIONDO TORINESE	TO	1.838,62
NICHELINO	TO	71.099,50
NOASCA	TO	880,93
NOLE	TO	8.981,99
NOMAGLIO	TO	481,02
NONE	TO	18.580,35
NOVALESA	TO	816,95
OGLIANICO	TO	2.487,13

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ORBASSANO	TO	54.698,16
ORIO CANAVESE	TO	1.495,73
OSASCO	TO	2.142,11
OSASIO	TO	1.391,05
OULX	TO	17.414,73
OZEGNA	TO	2.272,91
PALAZZO CANAVESE	TO	1.654,82
PANCALIERI	TO	3.195,83
PARELLA	TO	886,16
PAVAROLO	TO	2.499,95
PAVONE CANAVESE	TO	8.048,88
PECCO	TO	357,00
PECETTO TORINESE	TO	17.444,40
PEROSA ARGENTINA	TO	3.859,25
PEROSA CANAVESE	TO	1.041,51
PERRERO	TO	1.083,44
PERTUSIO	TO	1.319,91
PESSINETTO	TO	1.957,37
PIANEZZA	TO	34.817,09
PINASCA	TO	3.809,70
PINEROLO	TO	85.178,84
PINO TORINESE	TO	41.379,17
PIOBESI TORINESE	TO	9.768,11
PIOSSASCO	TO	31.690,12
PISCINA	TO	4.911,86
PIVERONE	TO	2.754,13
POIRINO	TO	23.895,12
POMARETTO	TO	1.424,64
PONT-CANAVESE	TO	6.243,04
PORTE	TO	1.359,72
PRAGELATO	TO	9.386,93
PRALI	TO	2.630,13
PRALORMO	TO	4.420,26
PRAMOLLO	TO	475,26
PRAROSTINO	TO	1.335,48
PRASCORSANO	TO	1.088,16
PRATIGLIONE	TO	634,60
QUAGLIUZZO	TO	473,31
QUASSOLO	TO	608,70
QUINCINETTO	TO	2.583,18
REANO	TO	3.196,04
RIBORDONE	TO	798,71
RIVALBA	TO	2.032,58
RIVALTA DI TORINO	TO	45.622,56
RIVA PRESSO CHIERI	TO	11.932,38
RIVARA	TO	4.709,65
RIVAROLO CANAVESE	TO	30.509,12
RIVAROSSA	TO	2.990,18
RIVOLI	TO	139.322,91
ROBASSOMERO	TO	9.015,77
ROCCA CANAVESE	TO	3.598,53

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ROLETTO	TO	4.803,28
ROMANO CANAVESE	TO	4.688,30
RONCO CANAVESE	TO	1.455,56
RONDISSONE	TO	3.628,29
RORA'	TO	290,37
ROSTA	TO	14.299,59
ROURE	TO	2.049,15
RUBIANA	TO	5.899,67
RUEGLIO	TO	1.015,23
SALASSA	TO	3.717,08
SALBERTRAND	TO	1.959,71
SALERANO CANAVESE	TO	711,60
SALZA DI PINEROLO	TO	163,53
SAMONE	TO	1.990,75
SAN BENIGNO CANAVESE	TO	9.977,12
SAN CARLO CANAVESE	TO	8.033,73
SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	616,20
SAN DIDERO	TO	954,04
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	8.110,02
SANGANO	TO	7.524,53
SAN GERMANO CHISONE	TO	1.615,90
SAN GILLIO	TO	5.985,63
SAN GIORGIO CANAVESE	TO	6.488,88
SAN GIORIO DI SUSA	TO	1.530,94
SAN GIUSTO CANAVESE	TO	5.711,91
SAN MARTINO CANAVESE	TO	1.511,14
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	19.819,90
SAN MAURO TORINESE	TO	38.220,30
SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	2.824,31
SAN PONSO	TO	600,18
SAN RAFFAELE CIMENA	TO	6.443,66
SAN SEBASTIANO DA PO	TO	3.004,55
SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	6.024,41
SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	6.019,78
SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	5.489,60
SANTENA	TO	17.338,71
SAUZE DI CESANA	TO	1.997,22
SAUZE D'OULX	TO	20.257,23
SCALENGHE	TO	6.493,36
SCARMAGNO	TO	4.009,93
SCIOLZE	TO	3.074,55
SESTRIERE	TO	22.945,09
SETTIMO ROTTARO	TO	845,98
SETTIMO TORINESE	TO	79.600,67
SETTIMO VITTONE	TO	2.484,05
SPARONE	TO	2.443,98
STRAMBINELLO	TO	334,87
STRAMBINO	TO	11.436,48
SUSA	TO	12.380,15
TAVAGNASCO	TO	851,57
TORINO	TO	2.860.455,10

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TORRAZZA PIEMONTE	TO	4.601,49
TORRE CANAVESE	TO	1.432,93
TORRE PELLICE	TO	6.084,59
TRANA	TO	7.778,05
TRAUSELLA	TO	286,92
TRAVERSELLA	TO	707,15
TRAVES	TO	946,81
TROFARELLO	TO	26.488,55
USSEAUX	TO	896,65
USSEGLIO	TO	1.118,54
VAIE	TO	1.618,30
VAL DELLA TORRE	TO	9.478,24
VALLO TORINESE	TO	896,36
VALGIOIE	TO	1.879,98
VALPERGA	TO	6.904,16
VALPRATO SOANA	TO	836,20
VARISELLA	TO	1.112,38
VAUDA CANAVESE	TO	2.818,34
VENARIA REALE	TO	56.935,46
VENAUS	TO	1.838,84
VEROLENGO	TO	6.329,69
VERRUA SAVOIA	TO	2.406,95
VESTIGNE'	TO	1.445,73
VIALFRE'	TO	442,26
VICO CANAVESE	TO	1.830,81
VIDRACCO	TO	578,40
VIGONE	TO	8.917,65
VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	7.983,99
VILLANOVA CANAVESE	TO	2.014,11
VILLARBASSE	TO	9.364,62
VILLAR DORA	TO	4.440,39
VILLAREGGIA	TO	1.761,76
VILLAR FOCCHIARDO	TO	3.522,16
VILLAR PELLICE	TO	1.236,72
VILLAR PEROSA	TO	6.155,08
VILLASTELLONE	TO	10.383,40
VINOVO	TO	31.521,60
VIRLE PIEMONTE	TO	2.295,15
VISCHE	TO	2.608,04
VISTRORIO	TO	571,20
VIU'	TO	3.698,45
VOLPIANO	TO	33.304,96
VOLVERA	TO	14.147,79
ALAGNA VALSESIA	VC	4.420,64
ALBANO VERCELLESE	VC	852,69
ALICE CASTELLO	VC	4.516,89
ARBORIO	VC	3.012,45
ASIGLIANO VERCELLESE	VC	4.034,17
BALMUCCIA	VC	227,91
BALOCCO	VC	3.313,97
BIANZE'	VC	6.628,31

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BOCCIOLETO	VC	593,07
BORGO D'ALE	VC	5.869,62
BORGOSESIA	VC	32.110,39
BORGO VERCELLI	VC	5.478,53
BREIA	VC	496,18
BURONZO	VC	3.764,80
CAMPERTOGNO	VC	1.838,10
CARCOFORO	VC	361,35
CARESANA	VC	2.580,23
CARESANABLOT	VC	6.072,86
CARISIO	VC	5.239,07
CASANOVA ELVO	VC	1.135,14
CELLIO	VC	1.539,91
CERVATTO	VC	484,14
CIGLIANO	VC	10.020,33
CIVIASCO	VC	602,74
COLLOBIANO	VC	622,75
COSTANZANA	VC	3.090,86
CRAVAGLIANA	VC	638,03
CRESCENTINO	VC	14.495,90
CROVA	VC	1.619,49
DESANA	VC	2.955,31
FOBELLO	VC	1.228,70
FONTANETTO PO	VC	2.380,99
FORMIGLIANA	VC	2.320,40
GATTINARA	VC	16.772,88
GHISLARENGO	VC	1.741,80
GREGGIO	VC	1.219,71
GUARDABOSONE	VC	704,04
LAMPORO	VC	1.102,39
LENTA	VC	2.107,45
LIGNANA	VC	1.932,02
LIVORNO FERRARIS	VC	11.859,82
LOZZOLO	VC	1.408,66
MOLLIA	VC	935,11
MONCRIVELLO	VC	2.738,20
MOTTA DE' CONTI	VC	1.353,52
OLCENENGO	VC	1.866,71
OLDENICO	VC	468,93
PALAZZOLO VERCELLESE	VC	2.075,86
PERTENGO	VC	1.291,28
PEZZANA	VC	2.762,85
PILA	VC	1.170,59
PIODE	VC	1.498,51
POSTUA	VC	896,24
PRAROLO	VC	2.657,51
QUARONA	VC	8.321,33
QUINTO VERCELLESE	VC	1.692,83
RASSA	VC	402,19
RIMA SAN GIUSEPPE	VC	669,70
RIMASCO	VC	566,20

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RIMELLA	VC	483,93
RIVA VALDOBBIA	VC	2.664,88
RIVE	VC	1.171,15
ROASIO	VC	4.401,50
RONSECCO	VC	2.862,03
ROSSA	VC	438,30
ROVASENDA	VC	3.339,62
SABBIA	VC	300,76
SALASCO	VC	906,20
SALI VERCELLESE	VC	946,03
SALUGGIA	VC	7.638,31
SAN GERMANO VERCELLESE	VC	3.647,97
SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	1.095,99
SANTHIA'	VC	19.301,44
SCOPA	VC	2.043,45
SCOPELLO	VC	6.652,14
SERRAVALLE SESIA	VC	7.949,24
STROPPIANA	VC	3.032,15
TRICERRO	VC	1.974,99
TRINO	VC	18.258,51
TRONZANO VERCELLESE	VC	6.647,16
VALDUGGIA	VC	5.748,59
VARALLO	VC	16.940,82
VERCELLI	VC	106.879,10
VILLARBOIT	VC	2.007,37
VILLATA	VC	2.284,81
VOCCA	VC	293,24
AILOCHE	BI	412,62
ANDORNO MICCA	BI	5.496,21
BENNA	BI	3.455,60
BIELLA	BI	130.850,20
BIOGLIO	BI	1.400,00
BORRIANA	BI	1.404,92
BRUSNENGO	BI	3.426,14
CALLABIANA	BI	346,57
CAMANDONA	BI	710,10
CAMBURZANO	BI	2.251,61
CAMPIGLIA CERVO	BI	894,40
CANDELO	BI	12.814,75
CAPRILE	BI	343,44
CASAPINTA	BI	568,44
CASTELLETTO CERVO	BI	2.149,14
CAVAGLIA'	BI	8.152,41
CERRETO CASTELLO	BI	2.529,20
CERRIONE	BI	6.275,05
COGGIOLA	BI	3.170,74
COSSATO	BI	27.751,47
CREVACUORE	BI	2.978,07
CROSA	BI	355,98
CURINO	BI	647,67
DONATO	BI	1.517,55

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
DORZANO	BI	1.015,85
GAGLIANICO	BI	11.696,12
GIFFLENGA	BI	336,69
GRAGLIA	BI	3.651,50
LESSONA	BI	5.418,92
MAGNANO	BI	996,37
MASSAZZA	BI	2.596,10
MASSERANO	BI	5.533,96
MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	836,78
MIAGLIANO	BI	896,08
MONGRANDO	BI	6.725,95
MOSSO	BI	2.604,57
MOTTALCIATA	BI	2.659,05
MUZZANO	BI	1.408,15
NETRO	BI	2.020,43
OCCHIEPPO INFERIORE	BI	7.243,17
OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	5.272,74
PETTINENGO	BI	1.750,08
PIATTO	BI	960,91
PIEDICAVALLO	BI	876,68
POLLONE	BI	4.627,29
PONDERANO	BI	7.688,01
PORTULA	BI	1.511,23
PRALUNGO	BI	3.856,70
PRAY	BI	4.036,67
QUAREGNA	BI	3.764,50
QUITTENGO	BI	716,23
RONCO BIELLESE	BI	2.738,13
ROPPOLO	BI	1.206,06
ROSAZZA	BI	846,57
SAGLIANO MICCA	BI	2.890,06
SALA BIELLESE	BI	1.007,62
SALUSSOLA	BI	4.926,11
SANDIGLIANO	BI	8.304,58
SAN PAOLO CERVO	BI	597,45
SELVE MARCONE	BI	195,92
SOPRANA	BI	813,60
SORDEVOLO	BI	2.703,16
SOSTEGNO	BI	1.083,44
STRONA	BI	1.755,53
TAVIGLIANO	BI	1.343,03
TERNENGO	BI	329,72
TOLLEGNO	BI	4.631,39
TORRAZZO	BI	425,85
TRIVERO	BI	12.380,36
VALDENGO	BI	6.442,77
VALLANZENGO	BI	262,62
VALLE MOSSO	BI	7.811,48
VALLE SAN NICOLAO	BI	1.263,99
VEGLIO	BI	971,51
VERRONE	BI	6.914,25

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VIGLIANO BIELLESE	BI	21.201,87
VILLA DEL BOSCO	BI	428,95
VILLANOVA BIELLESE	BI	664,32
VIVERONE	BI	3.776,46
ZIMONE	BI	381,77
ZUBIENA	BI	1.561,07
ZUMAGLIA	BI	1.511,67
ANTRONA SCHIERANCO	VB	1.203,44
ANZOLA D'OSSOLA	VB	702,43
ARIZZANO	VB	3.402,35
AROLA	VB	574,46
AURANO	VB	522,57
BACENO	VB	3.498,01
BANNIO ANZINO	VB	1.161,14
BAVENO	VB	15.699,03
BEE	VB	1.845,64
BELGIRATE	VB	2.626,33
BEURA-CARDEZZA	VB	2.103,26
BOGNANCO	VB	1.746,49
BROVELLO-CARPUGNINO	VB	2.001,00
CALASCA-CASTIGLIONE	VB	768,13
CAMBIASCA	VB	2.259,09
CANNERO RIVIERA	VB	3.898,47
CANNOBIO	VB	12.358,89
CAPREZZO	VB	380,51
CASALE CORTE CERRO	VB	5.454,16
CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	487,62
CEPPO MORELLI	VB	945,94
CESARA	VB	1.299,52
COSSOGNO	VB	930,66
CRAVEGGIA	VB	3.293,85
CREVOLADOSSOLA	VB	8.716,02
CRODO	VB	5.217,45
CURSOLO-ORASSO	VB	393,01
DOMODOSSOLA	VB	31.518,64
DRUOGNO	VB	2.671,09
FALMENTA	VB	484,29
FORMAZZA	VB	1.426,46
GERMAGNO	VB	294,96
GHIFFA	VB	5.917,56
GIGNESE	VB	6.904,73
GRAVELLONA TOCE	VB	14.422,29
GURRO	VB	602,25
INTRAGNA	VB	296,95
LOREGLIA	VB	252,46
MACUGNAGA	VB	6.154,88
MADONNA DEL SASSO	VB	1.282,83
MALESCO	VB	3.680,20
MASERA	VB	2.884,24
MASSIOLA	VB	151,88
MERGOZZO	VB	4.224,21

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MIAZZINA	VB	979,60
MONTECRESTESE	VB	2.270,25
MONTESCHENO	VB	504,02
NONIO	VB	1.460,91
OGGEBBIO	VB	3.333,44
OMEGNA	VB	25.440,04
ORNAVASSO	VB	5.605,44
PALLANZENO	VB	1.331,43
PIEDIMULERA	VB	3.935,24
PIEVE VERGONTE	VB	3.337,04
PREMENO	VB	3.489,26
PREMIA	VB	1.629,37
PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	3.351,32
QUARNA SOPRA	VB	661,34
QUARNA SOTTO	VB	899,66
RE	VB	1.129,26
SAN BERNARDINO VERBANO	VB	1.550,01
SANTA MARIA MAGGIORE	VB	8.655,28
SEPPIANA	VB	151,98
STRESA	VB	25.364,84
TOCENO	VB	1.864,44
TRAREGO VIGGIONA	VB	2.124,36
TRASQUERA	VB	718,21
TRONTANO	VB	2.630,28
VALSTRONA	VB	1.217,92
VANZONE CON SAN CARLO	VB	939,23
VARZO	VB	5.301,95
VERBANIA	VB	66.596,05
VIGANELLA	VB	213,99
VIGNONE	VB	1.526,06
VILLADOSSOLA	VB	11.636,12
VILLETTE	VB	485,15
VOGOGNA	VB	2.717,24
ADRARA SAN MARTINO	BG	4.288,99
ADRARA SAN ROCCO	BG	1.225,89
ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	12.875,22
ALBINO	BG	28.894,23
ALGUA	BG	1.123,78
ALME'	BG	9.973,21
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	11.335,07
ALMENNO SAN SALVATORE	BG	8.143,01
ALZANO LOMBARDO	BG	18.052,07
AMBIVERE	BG	3.715,30
ANTEGNATE	BG	8.310,15
ARCENE	BG	4.986,13
ARDESIO	BG	5.579,35
ARZAGO D'ADDA	BG	3.964,31
AVERARA	BG	594,99
AVIATICO	BG	3.911,76
AZZANO SAN PAOLO	BG	15.038,07
AZZONE	BG	520,36

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BAGNATICA	BG	9.469,44
BARBATA	BG	2.252,42
BARIANO	BG	5.821,01
BARZANA	BG	3.238,55
BEDULITA	BG	859,87
BERBENNO	BG	3.654,86
BERGAMO	BG	328.920,50
BERZO SAN FERMO	BG	1.395,01
BIANZANO	BG	1.662,48
BLELLO	BG	153,40
BOLGARE	BG	10.388,26
BOLTIERE	BG	7.712,17
BONATE SOPRA	BG	10.070,01
BONATE SOTTO	BG	5.824,24
BORGO DI TERZO	BG	836,54
BOSSICO	BG	1.867,92
BOTTANUCO	BG	7.559,84
BRACCA	BG	1.242,97
BRANZI	BG	2.482,22
BREMBATE	BG	10.764,53
BREMBATE DI SOPRA	BG	12.569,23
BREMBILLA	BG	5.276,86
BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	10.083,12
BRUMANO	BG	480,74
BRUSAPORTO	BG	8.349,77
CALCINATE	BG	16.540,77
CALCIO	BG	8.391,82
CALUSCO D'ADDA	BG	16.186,65
CALVENZANO	BG	6.473,91
CAMERATA CORNELLO	BG	844,64
CANONICA D'ADDA	BG	4.261,68
CAPIZZONE	BG	1.130,01
CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	11.971,49
CAPRINO BERGAMASCO	BG	4.002,73
CARAVAGGIO	BG	28.441,19
CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	7.814,21
CARONA	BG	2.374,68
CARVICO	BG	8.943,86
CASAZZA	BG	7.596,41
CASIRATE D'ADDA	BG	6.143,53
CASNIGO	BG	9.309,98
CASSIGLIO	BG	294,42
CASTELLI CALEPIO	BG	20.081,03
CASTEL ROZZONE	BG	3.849,33
CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	21.789,02
CASTRO	BG	1.552,66
CAVERNAGO	BG	4.426,78
CAZZANO SANT'ANDREA	BG	4.483,48
CENATE SOPRA	BG	4.207,15
CENATE SOTTO	BG	6.992,74
CENE	BG	7.152,40

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CERETE	BG	3.475,00
CHIGNOLO D'ISOLA	BG	5.737,08
CHIUDUNO	BG	11.218,03
CISANO BERGAMASCO	BG	14.046,06
CISERANO	BG	9.957,47
CIVIDATE AL PIANO	BG	7.649,53
CLUSONE	BG	19.785,94
COLERE	BG	1.712,63
COLOGNO AL SERIO	BG	18.621,66
COLZATE	BG	3.736,71
COMUN NUOVO	BG	9.933,72
CORNA IMAGNA	BG	1.147,73
CORNALBA	BG	1.450,50
CORTENUOVA	BG	4.530,24
COSTA DI MEZZATE	BG	6.574,88
COSTA SERINA	BG	3.762,74
COSTA VALLE IMAGNA	BG	1.358,45
COSTA VOLPINO	BG	8.339,69
COVO	BG	5.957,35
CREDARO	BG	4.519,18
CURNO	BG	22.380,43
CUSIO	BG	724,39
DALMINE	BG	35.870,55
DOSSENA	BG	1.390,55
ENDINE GAIANO	BG	7.402,52
ENTRATICO	BG	2.810,42
FARA GERA D'ADDA	BG	11.401,75
FARA OLIVANA CON SOLA	BG	2.461,91
FILAGO	BG	8.724,03
FINO DEL MONTE	BG	2.349,31
FIORANO AL SERIO	BG	3.226,29
FONTANELLA	BG	7.106,29
FONTENO	BG	1.448,52
FOPPOLO	BG	3.385,75
FORESTO SPARSO	BG	4.687,33
FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	4.959,37
FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	994,00
GANDELLINO	BG	2.206,68
GANDINO	BG	14.032,56
GANDOSSO	BG	2.090,74
GAVERINA TERME	BG	969,91
GAZZANIGA	BG	8.045,53
GEROSA	BG	762,54
GHISALBA	BG	10.260,52
GORLAGO	BG	8.457,85
GORLE	BG	14.674,16
GORNO	BG	1.811,56
GRASSOBBIO	BG	19.524,58
GROMO	BG	4.894,29
GRONE	BG	2.016,46
GRUMELLO DEL MONTE	BG	18.130,31

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ISOLA DI FONDRA	BG	732,59
ISSO	BG	3.132,53
LALLIO	BG	9.792,53
LEFFE	BG	13.791,00
LENNA	BG	1.735,08
LEVATE	BG	6.725,14
LOCATELLO	BG	931,48
LOVERE	BG	6.807,75
LURANO	BG	5.789,60
LUZZANA	BG	1.931,49
MADONE	BG	7.210,30
MAPELLO	BG	15.112,83
MARTINENGO	BG	15.316,41
MEDOLAGO	BG	6.101,62
MEZZOLDO	BG	998,44
MISANO DI GERA D'ADDA	BG	3.784,35
MOIO DE' CALVI	BG	775,45
MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	2.401,56
MONTELLO	BG	6.609,15
MORENGO	BG	3.623,23
MORNICO AL SERIO	BG	6.463,28
MOZZANICA	BG	6.011,42
MOZZO	BG	13.844,01
NEMBRO	BG	18.065,82
OLMO AL BREMBO	BG	981,16
OLTRE IL COLLE	BG	5.302,57
OLTRESSENDA ALTA	BG	489,20
ONETA	BG	1.400,55
ONORE	BG	4.336,42
ORIO AL SERIO	BG	9.048,79
ORNICA	BG	525,58
OSIO SOPRA	BG	8.661,67
OSIO SOTTO	BG	19.286,67
PAGAZZANO	BG	4.148,29
PALADINA	BG	5.091,30
PALAZZAGO	BG	7.934,63
PALOSCO	BG	9.395,89
PARRE	BG	4.335,35
PARZANICA	BG	1.403,73
PEDRENGO	BG	12.485,82
PEIA	BG	3.022,15
PIANICO	BG	1.951,03
PIAZZA BREMBANA	BG	2.965,50
PIARIO	BG	1.184,15
PIAZZATORRE	BG	3.981,78
PIAZZOLO	BG	439,67
POGNANO	BG	3.365,83
PONTE NOSSA	BG	5.005,38
PONTERANICA	BG	10.258,12
PONTE SAN PIETRO	BG	19.034,32
PONTIDA	BG	6.062,86

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PONTIROLO NUOVO	BG	9.525,30
PRADALUNGA	BG	5.123,19
PREDORE	BG	4.306,55
PREMOLO	BG	1.572,19
PRESEZZO	BG	9.700,80
PUMENENGO	BG	2.217,18
RANICA	BG	11.751,77
RANZANICO	BG	3.481,42
RIVA DI SOLTO	BG	1.625,60
ROGNO	BG	6.318,04
ROMANO DI LOMBARDIA	BG	29.973,03
RONCOBELLO	BG	2.230,87
RONCOLA	BG	2.265,90
ROTA D'IMAGNA	BG	2.440,53
ROVETTA	BG	9.276,62
SAN GIOVANNI BIANCO	BG	6.143,92
SAN PAOLO D'ARGON	BG	11.341,39
SAN PELLEGRINO TERME	BG	6.906,63
SANTA BRIGIDA	BG	1.565,27
SANT'OMOBONO TERME	BG	6.164,69
SARNICO	BG	9.497,80
SCANZOROSCIATE	BG	16.900,27
SCHILPARIO	BG	4.080,11
SEDRINA	BG	3.352,88
SELVINO	BG	13.223,46
SERIATE	BG	38.143,54
SERINA	BG	6.294,82
SOLTO COLLINA	BG	4.820,79
SOLZA	BG	2.717,30
SONGAVAZZO	BG	2.450,56
SORISOLE	BG	11.470,11
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	7.346,46
SOVERE	BG	4.944,88
SPINONE AL LAGO	BG	2.223,45
SPIRANO	BG	7.355,37
STEZZANO	BG	23.707,85
STROZZA	BG	1.035,84
SUISIO	BG	6.914,34
TALEGGIO	BG	2.377,98
TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	4.902,38
TELGATE	BG	10.039,59
TERNO D'ISOLA	BG	10.912,54
TORRE BOLDONE	BG	13.100,56
TORRE DE' ROVERI	BG	4.758,78
TORRE PALLAVICINA	BG	2.240,73
TRESCORE BALNEARIO	BG	17.915,42
TREVIGLIO	BG	65.717,36
TREVIOLO	BG	17.559,90
UBIALE CLANEZZO	BG	992,39
URGNANO	BG	17.295,60
VALBONDIONE	BG	5.562,17

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VALBREMBO	BG	6.759,17
VALGOGLIO	BG	1.089,40
VALLEVE	BG	1.058,16
VALNEGRA	BG	359,90
VALSECCA	BG	840,44
VALTORTA	BG	1.030,87
VEDESETA	BG	678,29
VERDELLINO	BG	11.486,11
VERDELLO	BG	12.138,15
VERTOVA	BG	8.312,17
VIADANICA	BG	1.383,18
VIGANO SAN MARTINO	BG	1.862,58
VIGOLO	BG	1.237,25
VILLA D'ADDA	BG	7.827,03
VILLA D'ALME'	BG	9.711,16
VILLA DI SERIO	BG	9.015,68
VILLA D'OGNA	BG	3.780,54
VILLONGO	BG	13.950,88
VILMINORE DI SCALVE	BG	2.659,97
ZANDOBBIO	BG	5.228,85
ZANICA	BG	15.382,10
ZOGNO	BG	15.986,49
ACQUAFREDDA	BS	2.860,08
ADRO	BS	10.467,83
AGNOSINE	BS	2.720,53
ALFIANELLO	BS	4.665,95
ANFO	BS	1.034,84
ANGOLO TERME	BS	3.179,92
ARTOGNE	BS	8.707,47
AZZANO MELLA	BS	4.002,45
BAGNOLO MELLA	BS	19.160,85
BAGOLINO	BS	6.607,72
BARBARIGA	BS	2.551,65
BARGHE	BS	1.135,27
BASSANO BRESCIANO	BS	4.163,91
BEDIZZOLE	BS	22.153,18
BERLINGO	BS	3.515,26
BERZO DEMO	BS	2.273,49
BERZO INFERIORE	BS	3.084,33
BIENNO	BS	3.774,55
BIONE	BS	2.332,33
BORGO SAN GIACOMO	BS	6.994,19
BORGOSATOLLO	BS	11.258,26
BORNO	BS	8.253,15
BOTTICINO	BS	16.481,21
BOVEGNO	BS	2.589,09
BOVEZZO	BS	7.900,43
BRANDICO	BS	2.427,33
BRAONE	BS	845,62
BRENO	BS	9.300,21
BRESCIA	BS	533.978,34

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BRIONE	BS	791,27
CAINO	BS	2.350,19
CALCINATO	BS	20.097,64
CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	4.774,86
CALVISANO	BS	12.688,38
CAPO DI PONTE	BS	2.535,19
CAPOVALLE	BS	556,82
CAPRIANO DEL COLLE	BS	7.367,52
CAPRIOLO	BS	12.572,90
CARPENEDOLO	BS	21.019,08
CASTEGNATO	BS	12.202,50
CASTELCOVATI	BS	6.844,39
CASTEL MELLA	BS	13.980,79
CASTENEDOLO	BS	22.284,73
CASTO	BS	2.758,48
CASTREZZATO	BS	8.466,44
CAZZAGO SAN MARTINO	BS	16.784,55
CEDEGOLO	BS	4.640,88
CELLATICA	BS	8.910,81
CERVENO	BS	1.131,34
CETO	BS	2.990,86
CEVO	BS	2.154,35
CHIARI	BS	38.586,52
CIGOLE	BS	2.722,60
CIMBERGO	BS	965,52
CIVIDATE CAMUNO	BS	6.149,31
COCCAGLIO	BS	11.886,27
COLLEBEATO	BS	4.967,30
COLLIO	BS	2.891,14
COLOGNE	BS	11.264,04
COMEZZANO-CIZZAGO	BS	4.139,65
CONCESIO	BS	23.154,13
CORTE FRANCA	BS	12.522,41
CORTENO GOLGI	BS	11.896,89
CORZANO	BS	2.625,00
DARFO BOARIO TERME	BS	29.930,26
DELLO	BS	6.983,82
DESENZANO DEL GARDA	BS	117.276,37
EDOLO	BS	19.226,26
ERBUSCO	BS	16.176,03
ESINE	BS	7.669,67
FIESSE	BS	2.707,29
FLERO	BS	15.301,36
GAMBARA	BS	7.291,06
GARDONE RIVIERA	BS	18.115,61
GARDONE VAL TROMPIA	BS	14.318,20
GARGNANO	BS	16.101,87
GAVARDO	BS	14.931,42
GHEDI	BS	21.166,93
GIANICO	BS	2.808,64
GOTTOLENGO	BS	7.502,34

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GUSSAGO	BS	21.527,90
IDRO	BS	3.227,61
INCUDINE	BS	1.277,64
IRMA	BS	234,16
ISEO	BS	19.399,56
ISORELLA	BS	6.514,88
LAVENONE	BS	847,83
LENO	BS	19.724,42
LIMONE SUL GARDA	BS	13.073,54
LODRINO	BS	1.905,62
LOGRATO	BS	4.973,51
LONATO	BS	29.897,96
LONGHENA	BS	1.148,04
LOSINE	BS	692,01
LOZIO	BS	1.028,70
LUMEZZANE	BS	45.412,59
MACLODIO	BS	3.860,13
MAGASA	BS	218,08
MAIRANO	BS	4.237,46
MALEGNO	BS	2.783,56
MALONNO	BS	4.166,28
MANERBA DEL GARDA	BS	23.965,44
MANERBIO	BS	21.013,03
MARCHENO	BS	5.974,80
MARMENTINO	BS	937,46
MARONE	BS	3.255,93
MAZZANO	BS	19.604,29
MILZANO	BS	2.056,40
MONIGA DEL GARDA	BS	10.418,27
MONNO	BS	1.255,56
MONTE ISOLA	BS	2.606,41
MONTICELLI BRUSATI	BS	7.159,59
MONTICHIARI	BS	52.156,70
MONTIRONE	BS	7.049,54
MURA	BS	1.569,56
MUSCOLINE	BS	4.001,99
NAVE	BS	11.034,37
NIARDO	BS	3.038,83
NUVOLENTO	BS	6.099,31
NUVOLERA	BS	6.140,77
ODOLO	BS	6.386,69
OFFLAGA	BS	5.235,23
OME	BS	3.345,03
ONO SAN PIETRO	BS	848,52
ORZINUOVI	BS	34.533,74
ORZIVECCHI	BS	3.290,93
OSPITALETTO	BS	25.278,02
OSSIMO	BS	2.226,10
PADENGHE SUL GARDA	BS	21.203,09
PADERNO FRANCIACORTA	BS	5.774,35
PAISCO LOVENO	BS	422,34

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PAITONE	BS	3.437,83
PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	44.638,33
PARATICO	BS	10.066,14
PASPARDO	BS	1.755,03
PASSIRANO	BS	11.942,57
PAVONE DEL MELLA	BS	4.113,35
PERTICA ALTA	BS	958,18
PERTICA BASSA	BS	630,98
PEZZAZE	BS	1.428,75
PIAN CAMUNO	BS	9.965,96
PIANCOGNO	BS	5.291,28
PISOGNE	BS	10.766,88
POLAVENO	BS	2.815,14
POLPENAZZE DEL GARDA	BS	7.777,89
POMPIANO	BS	5.078,85
PONCARALE	BS	7.638,25
PONTE DI LEGNO	BS	21.294,08
PONTEVICO	BS	10.354,79
PONTOGLIO	BS	9.336,00
POZZOLENGO	BS	6.651,07
PRALBOINO	BS	4.925,22
PRESEGLIE	BS	1.719,46
PRESTINE	BS	857,32
PREVALLE	BS	9.412,07
PROVAGLIO D'ISEO	BS	9.535,57
PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	678,01
PUEGNAGO DEL GARDA	BS	6.863,22
QUINZANO D'OGLIO	BS	8.383,58
REMEDELLO	BS	5.869,85
REZZATO	BS	26.085,45
ROCCAFRANCA	BS	5.885,10
RODENGO-SAIANO	BS	16.843,14
ROE' VOLCIANO	BS	6.984,04
RONCADELLE	BS	21.945,01
ROVATO	BS	26.986,06
RUDIANO	BS	5.708,36
SABBIO CHIESE	BS	5.163,45
SALE MARASINO	BS	5.769,01
SALO'	BS	40.329,59
SAN FELICE DEL BENACO	BS	11.695,45
SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	3.988,31
SAN PAOLO	BS	6.081,59
SAN ZENO NAVIGLIO	BS	9.570,05
SAREZZO	BS	20.752,19
SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	1.890,64
SELLERO	BS	2.896,20
SENIGA	BS	3.017,85
SERLE	BS	2.170,35
SIRMIONE	BS	47.133,64
SOIANO DEL LAGO	BS	7.342,72
SONICO	BS	3.257,49

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SULZANO	BS	3.294,48
TAVERNOLE SUL MELLA	BS	1.505,70
TEMU'	BS	9.304,30
TIGNALE	BS	5.026,41
TORBOLE CASAGLIA	BS	11.165,89
TOSCOLANO MADERNO	BS	33.488,07
TRAVAGLIATO	BS	24.440,68
TREMOSINE	BS	7.795,11
TRENZANO	BS	6.681,00
TREVISO BRESCIANO	BS	715,58
URAGO D'OGLIO	BS	3.972,66
VALLIO TERME	BS	1.611,10
VALVESTINO	BS	387,05
VEROLANUOVA	BS	17.494,00
VEROLAVECCHIA	BS	6.059,53
VESTONE	BS	8.154,61
VEZZA D'OGLIO	BS	5.040,21
VILLA CARCINA	BS	14.686,41
VILLACHIARA	BS	1.885,84
VILLANUOVA SUL CLISI	BS	5.467,43
VIONE	BS	2.532,03
VISANO	BS	4.451,74
VOBARNO	BS	9.813,09
ZONE	BS	1.615,32
ALBAVILLA	CO	14.388,26
ALBESE CON CASSANO	CO	10.401,32
ALBIOLO	CO	3.415,17
ALSERIO	CO	2.281,55
ALZATE BRIANZA	CO	12.017,68
ANZANO DEL PARCO	CO	4.870,68
APPIANO GENTILE	CO	18.715,42
ARGEGNO	CO	3.267,67
AROSIO	CO	11.472,44
ASSO	CO	7.509,83
BARNI	CO	1.475,96
BELLAGIO	CO	16.752,46
BENE LARIO	CO	562,52
BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	4.436,62
BINAGO	CO	5.867,16
BIZZARONE	CO	2.689,48
BLESSAGNO	CO	680,96
BLEVIO	CO	4.117,81
BREGNANO	CO	10.894,73
BRENNA	CO	4.469,55
BRIENNO	CO	1.347,93
BRUNATE	CO	6.186,32
BULGAROGRASSO	CO	7.811,92
CABIATE	CO	18.145,21
CADORAGO	CO	12.702,08
CAGLIO	CO	2.931,30
CAGNO	CO	2.872,81

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAMPIONE D'ITALIA	CO	13.669,37
CANTU'	CO	125.281,21
CANZO	CO	13.895,53
CAPIAGO INTIMIANO	CO	10.851,38
CARATE URIO	CO	3.783,78
CARBONATE	CO	6.942,03
CARIMATE	CO	13.383,49
CARLAZZO	CO	7.059,44
CARUGO	CO	13.127,14
CASASCO D'INTELVI	CO	2.834,30
CASLINO D'ERBA	CO	3.742,88
CASNATE CON BERNATE	CO	15.695,29
CASSINA RIZZARDI	CO	10.078,56
CASTELMARTE	CO	3.380,58
CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	1.079,61
CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	3.328,88
CAVALLASCA	CO	4.726,92
CAVARGNA	CO	425,40
CERANO D'INTELVI	CO	1.569,17
CERMENATE	CO	20.230,79
CERNOBBIO	CO	24.421,92
CIRIMIDO	CO	4.528,70
CIVENNA	CO	6.053,47
CLAINO CON OSTENO	CO	1.735,14
COLONNO	CO	1.436,54
COMO	CO	299.508,88
CORRIDO	CO	1.052,84
CREMIA	CO	2.372,20
CUCCIAGO	CO	7.786,33
CUSINO	CO	582,63
DIZZASCO	CO	2.191,00
DOMASO	CO	5.930,30
DONGO	CO	6.907,12
DOSSO DEL LIRO	CO	354,71
DREZZO	CO	1.732,35
ERBA	CO	54.993,46
EUPILIO	CO	6.156,87
FAGGETO LARIO	CO	3.677,37
FALOPPIO	CO	6.713,38
FENEGRO'	CO	5.803,58
FIGINO SERENZA	CO	12.027,99
FINO MORNASCO	CO	22.112,68
GARZENO	CO	1.532,01
GERA LARIO	CO	4.984,06
GIRONICO	CO	3.956,45
GRANDATE	CO	12.705,42
GRANDOLA ED UNITI	CO	2.791,39
GRAVEDONA ED UNITI	CO	12.193,89
GRIANTE	CO	3.630,19
GUANZATE	CO	14.359,50
INVERIGO	CO	21.534,08

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LAGLIO	CO	3.165,58
LAINO	CO	2.063,34
LAMBRUGO	CO	5.599,35
LANZO D'INTELVI	CO	10.439,11
LASNIGO	CO	1.024,60
LENNO	CO	7.056,83
LEZZENO	CO	4.812,36
LIMIDO COMASCO	CO	5.556,03
LIPOMO	CO	13.048,68
LIVO	CO	472,40
LOCATE VARESINO	CO	7.204,62
LOMAZZO	CO	17.709,93
LONGONE AL SEGRINO	CO	3.612,52
LUISAGO	CO	5.961,56
LURAGO D'ERBA	CO	11.140,25
LURAGO MARINONE	CO	4.502,61
LURATE CACCIVIO	CO	19.560,16
MAGREGLIO	CO	3.690,39
MARIANO COMENSE	CO	60.972,17
MASLIANICO	CO	8.827,80
MENAGGIO	CO	19.665,78
MERONE	CO	10.447,94
MEZZEGRA	CO	3.785,23
MOLTRASIO	CO	6.836,96
MONGUZZO	CO	4.308,06
MONTANO LUCINO	CO	16.588,48
MONTEMEZZO	CO	770,07
MONTORFANO	CO	6.586,22
MOZZATE	CO	18.169,31
MUSSO	CO	2.423,36
NESSO	CO	4.126,94
NOVEDRATE	CO	10.816,88
OLGIATE COMASCO	CO	27.177,96
OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	3.429,34
ORSENIGO	CO	7.702,84
OSSUCCIO	CO	3.560,38
PARE'	CO	3.220,44
PEGLIO	CO	599,68
PELLIO INTELVI	CO	4.363,55
PIANELLO DEL LARIO	CO	3.368,70
PIGRA	CO	1.071,80
PLESIO	CO	3.382,84
POGNANA LARIO	CO	1.859,11
PONNA	CO	872,01
PONTE LAMBRO	CO	6.924,70
PORLEZZA	CO	11.862,49
PROSERPIO	CO	2.196,05
PUSIANO	CO	2.943,82
RAMPONIO VERNA	CO	2.047,67
REZZAGO	CO	1.036,26
RODERO	CO	1.724,00

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RONAGO	CO	2.106,30
ROVELLASCA	CO	14.014,13
ROVELLO PORRO	CO	12.399,14
SALA COMACINA	CO	2.026,23
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	1.553,47
SAN FEDELE INTELVI	CO	7.808,95
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	8.505,06
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	649,13
SAN SIRO	CO	5.902,17
SCHIGNANO	CO	2.644,65
SENNA COMASCO	CO	6.642,75
SOLBIATE	CO	4.280,60
SORICO	CO	4.065,57
SORMANO	CO	3.109,97
STAZZONA	CO	1.242,17
TAVERNERIO	CO	12.831,24
TORNO	CO	4.381,76
TREMEZZO	CO	6.706,67
TREZZONE	CO	549,68
TURATE	CO	22.545,70
UGGIATE-TREVANO	CO	7.051,76
VALBRONA	CO	5.917,38
VALMOREA	CO	3.986,20
VAL REZZO	CO	289,58
VALSOLDA	CO	6.470,21
VELESO	CO	882,85
VENIANO	CO	6.147,22
VERCANA	CO	1.831,05
VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	9.901,69
VILLA GUARDIA	CO	18.321,21
ZELBIO	CO	1.222,02
ACQUANEGRA CREMONESE	CR	2.870,28
AGNADELLO	CR	5.200,01
ANNICCO	CR	3.153,32
AZZANELLO	CR	1.252,92
BAGNOLO CREMASCO	CR	8.914,59
BONEMERSE	CR	2.694,62
BORDOLANO	CR	1.567,06
CA' D'ANDREA	CR	1.627,98
CALVATONE	CR	2.439,84
CAMISANO	CR	2.278,15
CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	1.362,22
CAPERGNANICA	CR	2.736,83
CAPPELLA CANTONE	CR	2.377,72
CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	1.180,87
CAPRALBA	CR	2.646,88
CASALBUTTANO ED UNITI	CR	6.426,20
CASALE CREMASCO VIDOLASCO	CR	2.370,51
CASALETTO CEREDANO	CR	2.005,96
CASALETTO DI SOPRA	CR	1.561,60
CASALETTO VAPRIO	CR	2.189,19

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASALMAGGIORE	CR	27.118,28
CASALMORANO	CR	3.075,59
CASTELDIDONE	CR	1.123,69
CASTEL GABBIANO	CR	1.152,78
CASTELLEONE	CR	15.689,49
CASTELVERDE	CR	9.768,05
CASTELVISCONTI	CR	1.124,54
CELLA DATI	CR	1.783,33
CHIEVE	CR	2.856,29
CICOGNOLO	CR	1.913,43
CINGIA DE' BOTTI	CR	2.428,92
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	2.199,96
CORTE DE' FRATI	CR	3.210,40
CREDERA RUBBIANO	CR	2.741,51
CREMA	CR	83.675,47
CREMONA	CR	174.597,75
CREMOSANO	CR	2.891,09
CROTTA D'ADDA	CR	1.335,60
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	808,07
DEROVERE	CR	832,06
DOVERA	CR	5.392,72
DRIZZONA	CR	1.703,20
FIESCO	CR	1.987,23
FORMIGARA	CR	1.797,97
GABBIONETA-BINANUOVA	CR	2.156,77
GADESCO PIEVE DELMONA	CR	5.464,63
GENIVOLTA	CR	3.122,79
GERRE DE' CAPRIOLI	CR	1.742,01
GOMBITO	CR	1.162,27
GRONTARDO	CR	2.669,87
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	3.828,36
GUSSOLA	CR	3.686,68
ISOLA DOVARESE	CR	2.891,65
IZANO	CR	2.578,92
MADIGNANO	CR	5.017,90
MALAGNINO	CR	2.955,45
MARTIGNANA DI PO	CR	2.669,61
MONTE CREMASCO	CR	2.088,37
MONTODINE	CR	3.168,10
MOSCAZZANO	CR	1.272,56
MOTTA BALUFFI	CR	2.107,41
OFFANENGO	CR	9.724,62
OLMENETA	CR	1.477,98
OSTIANO	CR	4.130,72
PADERNO PONCHIELLI	CR	3.011,06
PALAZZO PIGNANO	CR	5.500,56
PANDINO	CR	13.086,04
PERSICO DOSIMO	CR	4.586,32
PESCAROLO ED UNITI	CR	3.161,35
PESSINA CREMONESE	CR	2.099,20
PIADENA	CR	5.997,06

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIANENGO	CR	2.957,63
PIERANICA	CR	1.210,42
PIEVE D'OLMI	CR	2.481,94
PIEVE SAN GIACOMO	CR	3.499,83
PIZZIGHETTONE	CR	9.038,42
POZZAGLIO ED UNITI	CR	4.067,24
QUINTANO	CR	1.053,13
RICENGO	CR	2.881,74
RIPALTA ARPINA	CR	1.572,40
RIPALTA CREMASCA	CR	4.622,32
RIPALTA GUERINA	CR	1.463,01
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	4.093,39
RIVOLTA D'ADDA	CR	12.139,29
ROBECCO D'OGLIO	CR	4.092,15
ROMANENGO	CR	4.867,86
SALVIROLA	CR	1.914,39
SAN BASSANO	CR	3.305,89
SAN DANIELE PO	CR	2.503,53
SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	3.837,34
SAN MARTINO DEL LAGO	CR	927,76
SCANDOLARA RAVARA	CR	2.753,51
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	944,90
SERGNANO	CR	5.032,19
SESTO ED UNITI	CR	5.324,78
SOLAROLO RAINERIO	CR	1.876,88
SONCINO	CR	13.099,21
SORESINA	CR	14.023,67
SOSPIRO	CR	4.381,59
SPINADESCO	CR	2.900,87
SPINEDA	CR	1.061,52
SPINO D'ADDA	CR	10.477,64
STAGNO LOMBARDO	CR	3.491,47
TICENGO	CR	1.286,31
TORLINO VIMERCATI	CR	950,25
TORNATA	CR	1.506,38
TORRE DE' PICENARDI	CR	3.423,50
TORRICELLA DEL PIZZO	CR	1.275,80
TRESCORE CREMASCO	CR	3.294,90
TRIGOLO	CR	3.309,68
VAIANO CREMASCO	CR	5.907,87
VAILATE	CR	5.095,12
VESCOVATO	CR	6.181,73
VOLONGO	CR	1.175,98
VOLTIDO	CR	831,83
ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	6.448,07
ASOLA	MN	19.979,69
BAGNOLO SAN VITO	MN	13.069,36
BIGARELLO	MN	5.107,99
BORGOFORTE	MN	7.879,36
BORGOFRANCO SUL PO	MN	1.765,53
BOZZOLO	MN	7.256,84

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CANNETO SULL'OGLIO	MN	10.106,87
CARBONARA DI PO	MN	3.160,76
CASALMORO	MN	4.899,94
CASALOLDO	MN	6.138,65
CASALROMANO	MN	2.784,62
CASTELBELFORTE	MN	6.744,78
CASTEL D'ARIO	MN	7.852,84
CASTEL GOFFREDO	MN	22.577,09
CASTELLUCCHIO	MN	10.808,26
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	37.437,06
CAVRIANA	MN	5.807,48
CERESARA	MN	7.684,14
COMMESSAGGIO	MN	2.280,06
CURTATONE	MN	23.387,08
DOSOLO	MN	5.677,73
FELONICA	MN	2.374,57
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	7.371,76
GAZZUOLO	MN	4.440,79
GOITO	MN	18.572,96
GONZAGA	MN	14.955,57
GUIDIZZOLO	MN	11.228,82
MAGNACAVALLO	MN	3.397,20
MANTOVA	MN	170.487,47
MARCARIA	MN	16.025,50
MARIANA MANTOVANA	MN	1.642,91
MARMIROLO	MN	14.154,06
MEDOLE	MN	6.948,55
MOGLIA	MN	8.546,56
MONZAMBANO	MN	6.900,71
MOTTEGGIANA	MN	4.748,63
OSTIGLIA	MN	23.732,97
PEGOGNAGA	MN	16.008,27
PIEVE DI CORIANO	MN	1.612,14
PIUBEGA	MN	3.740,42
POGGIO RUSCO	MN	14.532,14
POMPONESCO	MN	4.365,76
PONTI SUL MINCIO	MN	6.522,84
PORTO MANTOVANO	MN	18.791,12
QUINGENTOLE	MN	1.661,98
QUISTELLO	MN	10.598,39
REDONDESCO	MN	3.163,44
REVERE	MN	4.871,03
RIVAROLO MANTOVANO	MN	5.614,52
RODIGO	MN	11.154,12
RONCOFERRARO	MN	13.452,24
ROVERBELLA	MN	15.092,48
SABBIONETA	MN	9.094,34
SAN BENEDETTO PO	MN	14.517,51
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	2.941,83
SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	12.487,03
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	2.334,24

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	3.322,71
SCHIVENOGLIA	MN	1.957,88
SERMIDE	MN	16.441,44
SERRAVALLE A PO	MN	3.295,36
SOLFERINO	MN	5.247,98
SUSTINENTE	MN	4.781,78
SUZZARA	MN	28.384,02
VIADANA	MN	41.610,69
VILLA POMA	MN	4.904,83
VILLIMPENTA	MN	4.625,33
VIRGILIO	MN	13.810,14
VOLTA MANTOVANA	MN	13.659,12
ABBIATEGRASSO	MI	63.091,71
AGRATE BRIANZA	MB	42.865,41
AICURZIO	MB	3.564,39
ALBAIRATE	MI	10.522,91
ALBIATE	MB	9.672,75
ARCONATE	MI	10.798,48
ARCORE	MB	43.606,45
ARESE	MI	48.270,26
ARLUNO	MI	24.108,72
ASSAGO	MI	35.278,16
BARANZATE	MI	15.903,09
BAREGGIO	MI	24.440,99
BARLASSINA	MB	12.501,80
BASIANO	MI	8.854,34
BASIGLIO	MI	26.732,40
BELLINZAGO LOMBARDO	MI	4.971,81
BELLUSCO	MB	11.980,96
BERNAREGGIO	MB	14.225,83
BERNATE TICINO	MI	6.803,14
BESANA IN BRIANZA	MB	29.690,49
BESATE	MI	3.537,50
BIASSONO	MB	27.704,02
BINASCO	MI	10.937,65
BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	9.083,46
BOLLATE	MI	57.352,32
BOVISIO-MASCIAGO	MB	25.435,61
BRESSO	MI	35.650,69
BRIOSCO	MB	10.075,32
BRUGHERIO	MB	58.687,84
BUBBIANO	MI	2.418,04
BUCCINASCO	MI	47.005,41
BURAGO DI MOLGORA	MB	8.031,58
BUSCATE	MI	8.136,04
BUSNAGO	MB	10.731,29
BUSSERO	MI	8.224,72
BUSTO GAROLFO	MI	23.043,52
CALVIGNASCO	MI	2.725,93
CAMBIAGO	MI	12.846,30
CAMPARADA	MB	2.576,86

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CANEGRATE	MI	15.604,96
CAPONAGO	MB	9.981,02
CARATE BRIANZA	MB	39.607,32
CARNATE	MB	11.037,19
CARPIANO	MI	9.716,95
CARUGATE	MI	23.779,57
CASARILE	MI	6.469,83
CASOREZZO	MI	9.707,36
CASSANO D'ADDA	MI	28.329,56
CASSINA DE' PECCHI	MI	26.890,21
CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	3.764,49
CASTANO PRIMO	MI	21.142,44
CAVENAGO DI BRIANZA	MB	12.205,40
CERIANO LAGHETTO	MB	12.269,01
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	87.375,84
CERRO AL LAMBRO	MI	6.752,27
CERRO MAGGIORE	MI	24.936,05
CESANO BOSCONE	MI	27.628,62
CESANO MADERNO	MB	59.115,93
CESATE	MI	17.034,12
CINISELLO BALSAMO	MI	100.827,80
CISLIANO	MI	7.044,17
COGLIATE	MB	11.444,32
COLOGNO MONZESE	MI	70.653,53
COLTURANO	MI	3.021,42
CONCOREZZO	MB	34.011,86
CORBETTA	MI	29.776,09
CORMANO	MI	27.942,04
CORNAREDO	MI	35.993,40
CORNATE D'ADDA	MB	15.785,61
CORREZZANA	MB	3.625,92
CORSICO	MI	46.354,89
CUGGIONO	MI	14.516,60
CUSAGO	MI	16.210,45
CUSANO MILANINO	MI	31.371,46
DAIRAGO	MI	8.342,57
DESIO	MB	84.494,64
DRESANO	MI	4.411,40
GAGGIANO	MI	17.319,72
GARBAGNATE MILANESE	MI	40.280,10
GESSATE	MI	15.847,15
GIUSSANO	MB	46.347,94
GORGONZOLA	MI	35.212,30
GREZZAGO	MI	5.401,23
GUDO VISCONTI	MI	2.799,06
INVERUNO	MI	18.145,21
INZAGO	MI	13.446,35
LACCHIARELLA	MI	18.491,77
LAINATE	MI	50.229,19
LAZZATE	MB	11.544,65
LEGNANO	MI	145.584,10

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LENTATE SUL SEVESO	MB	26.604,90
LESMO	MB	18.670,35
LIMBIATE	MB	37.552,69
LISCATE	MI	14.278,82
LISSONE	MB	82.603,64
LOCATE DI TRIULZI	MI	13.524,77
MACHERIO	MB	14.742,15
MAGENTA	MI	55.890,68
MAGNAGO	MI	17.941,11
MARCALLO CON CASONE	MI	12.014,19
MASATE	MI	4.594,63
MEDA	MB	50.884,50
MEDIGLIA	MI	14.994,41
MELEGNANO	MI	25.077,24
MELZO	MI	36.965,83
MESERO	MI	7.894,87
MEZZAGO	MB	6.157,98
MILANO	MI	5.342.918,30
MISINTO	MB	9.530,86
MONZA	MB	398.649,63
MORIMONDO	MI	4.084,56
MOTTA VISCONTI	MI	10.669,03
MUGGIO'	MB	34.398,06
NERVIANO	MI	29.631,12
NOSATE	MI	1.799,83
NOVA MILANESE	MB	30.794,11
NOVATE MILANESE	MI	37.784,67
NOVIGLIO	MI	6.365,23
OPERA	MI	27.830,28
ORNAGO	MB	7.592,26
OSSONA	MI	8.744,33
OZZERO	MI	4.845,86
PADERNO DUGNANO	MI	72.749,72
PANTIGLIATE	MI	6.733,71
PARABIAGO	MI	39.874,07
PAULLO	MI	14.998,25
PERO	MI	29.714,68
PESCHIERA BORROMEO	MI	62.356,61
PESSANO CON BORNAGO	MI	13.884,07
PIEVE EMANUELE	MI	31.108,44
PIOLTELLO	MI	55.318,01
POGLIANO MILANESE	MI	13.294,90
POZZO D'ADDA	MI	7.258,95
POZZUOLO MARTESANA	MI	10.033,50
PREGNANA MILANESE	MI	14.708,08
RENATE	MB	6.157,94
RESCALDINA	MI	24.908,96
RHO	MI	132.730,41
ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	13.500,75
ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	11.914,13
RODANO	MI	11.108,27

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RONCELLO	MB	5.654,27
RONCO BRIANTINO	MB	5.688,76
ROSATE	MI	9.915,10
ROZZANO	MI	65.423,72
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	14.617,17
SAN DONATO MILANESE	MI	101.469,42
SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	8.162,30
SAN GIULIANO MILANESE	MI	67.581,04
SANTO STEFANO TICINO	MI	10.359,91
SAN VITTORE OLONA	MI	11.739,43
SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	4.560,96
SEDRIANO	MI	13.373,55
SEGRATE	MI	114.481,43
SENAGO	MI	29.508,64
SEREGNO	MB	107.627,86
SESTO SAN GIOVANNI	MI	185.325,08
SETTALA	MI	21.788,01
SETTIMO MILANESE	MI	44.801,39
SEVESO	MB	34.247,23
SOLARO	MI	17.588,08
SOVICO	MB	16.588,28
SULBIATE	MB	7.770,81
TREZZANO ROSA	MI	9.100,91
TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	46.839,13
TREZZO SULL'ADDA	MI	25.312,67
TRIBIANO	MI	9.405,20
TRIUGGIO	MB	13.861,49
TRUCCAZZANO	MI	10.996,25
TURBIGO	MI	19.196,21
USMATE VELATE	MB	18.173,35
VANZAGHELLO	MI	10.135,03
VANZAGO	MI	9.414,85
VAPRIO D'ADDA	MI	11.664,72
VAREDO	MB	25.412,21
VEDANO AL LAMBRO	MB	19.447,10
VEDUGGIO CON COLZANO	MB	8.033,93
VERANO BRIANZA	MB	15.819,72
VERMEZZO	MI	6.116,79
VERNATE	MI	7.407,53
VIGNATE	MI	18.044,00
VILLA CORTESE	MI	9.249,36
VILLASANTA	MB	29.578,91
VIMERCATE	MB	70.566,16
VIMODRONE	MI	36.234,52
VITTUONE	MI	16.142,76
VIZZOLO PREDABISSI	MI	4.916,55
ZELO SURRIGONE	MI	2.293,17
ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	12.904,48
ALAGNA	PV	1.088,03
ALBAREDO ARNABOLDI	PV	917,19
ALBONESE	PV	813,64

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ALBUZZANO	PV	3.411,77
ARENA PO	PV	4.378,17
BADIA PAVESE	PV	752,22
BAGNARIA	PV	957,76
BARBIANELLO	PV	1.369,84
BASCAPE'	PV	2.219,95
BASTIDA DE' DOSSI	PV	260,52
BASTIDA PANCARANA	PV	1.649,66
BATTUDA	PV	1.057,50
BELGIOIOSO	PV	5.771,85
BEREGUARDO	PV	2.831,78
BORGARELLO	PV	2.139,97
BORGO PRIOLO	PV	2.084,87
BORGORATTO MORMOROLO	PV	638,69
BORGO SAN SIRO	PV	2.071,59
BORNASCO	PV	2.560,53
BOSNASCO	PV	1.815,90
BRALLO DI PREGOLA	PV	2.449,36
BREME	PV	1.674,51
BRESSANA BOTTARONE	PV	5.536,82
BRONI	PV	13.276,71
CALVIGNANO	PV	432,98
CAMPOSPINOSO	PV	1.565,91
CANDIA LOMELLINA	PV	2.820,91
CANEVINO	PV	241,82
CANNETO PAVESE	PV	2.806,63
CARBONARA AL TICINO	PV	2.308,07
CASANOVA LONATI	PV	906,43
CASATISMA	PV	1.553,09
CASEI GEROLA	PV	6.899,92
CASORATE PRIMO	PV	10.982,49
CASSOLNOVO	PV	8.530,91
CASTANA	PV	1.555,55
CASTEGGIO	PV	12.965,05
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	2.382,62
CASTELLO D'AGOGNA	PV	2.135,11
CASTELNOVETTO	PV	2.245,65
CAVA MANARA	PV	5.932,60
CECIMA	PV	465,77
CERANOVA	PV	1.502,59
CERETTO LOMELLINA	PV	666,11
CERGNAGO	PV	1.356,13
CERTOSA DI PAVIA	PV	3.699,76
CERVESINA	PV	1.864,93
CHIGNOLO PO	PV	5.492,98
CIGOGNOLA	PV	3.267,16
CILAVEGNA	PV	5.843,58
CODEVILLA	PV	3.064,62
CONFIENZA	PV	3.936,38
COPIANO	PV	2.191,43
CORANA	PV	1.895,74

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CORNALE	PV	440,81
CORTEOLONA	PV	5.628,52
CORVINO SAN QUIRICO	PV	1.710,23
COSTA DE' NOBILI	PV	1.349,14
COZZO	PV	1.688,69
CURA CARPIGNANO	PV	4.242,35
DORNO	PV	7.077,50
FERRERA ERBOGNONE	PV	12.770,05
FILIGHERA	PV	1.269,82
FORTUNAGO	PV	828,76
FRASCAROLO	PV	2.449,35
GALLIAVOLA	PV	891,64
GAMBARANA	PV	952,23
GAMBOLO'	PV	12.877,88
GARLASCO	PV	14.691,01
GENZONE	PV	745,52
GERENZAGO	PV	1.318,89
GIUSSAGO	PV	5.423,67
GODIASCO	PV	8.962,69
GOLFERENZO	PV	458,95
GRAVELLONA LOMELLINA	PV	3.952,44
GROPELLO CAIROLI	PV	5.665,47
INVERNO E MONTELEONE	PV	1.689,95
LANDRIANO	PV	10.142,34
LANGOSCO	PV	1.220,54
LARDIRAGO	PV	1.074,89
LINAROLO	PV	2.300,80
LIRIO	PV	260,50
LOMELLO	PV	3.519,70
LUNGAVILLA	PV	2.485,54
MAGHERNO	PV	1.313,34
MARCIGNAGO	PV	2.535,27
MARZANO	PV	2.349,07
MEDE	PV	8.737,64
MENCONICO	PV	1.183,95
MEZZANA BIGLI	PV	2.628,22
MEZZANA RABATTONE	PV	606,64
MEZZANINO	PV	2.064,09
MIRADOLO TERME	PV	5.228,15
MONTALTO PAVESE	PV	1.436,33
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	5.656,60
MONTECALVO VERSIGGIA	PV	1.105,38
MONTESCANO	PV	1.007,91
MONTESEGALE	PV	707,56
MONTICELLI PAVESE	PV	1.223,74
MONTU' BECCARIA	PV	4.213,88
MORNICO LOSANA	PV	1.535,50
MORTARA	PV	25.491,43
NICORVO	PV	923,59
OLEVANO DI LOMELLINA	PV	1.834,13
OLIVA GESSI	PV	324,50

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
OTTOBIANO	PV	3.107,29
PALESTRO	PV	2.762,97
PANCARANA	PV	789,15
PARONA	PV	8.909,37
PAVIA	PV	172.650,34
PIETRA DE' GIORGI	PV	2.121,14
PIEVE ALBIGNOLA	PV	1.824,27
PIEVE DEL CAIRO	PV	3.342,45
PIEVE PORTO MORONE	PV	3.185,89
PINAROLO PO	PV	2.114,58
PIZZALE	PV	1.089,92
PONTE NIZZA	PV	1.593,28
PORTALBERA	PV	1.638,51
REA	PV	761,15
REDAVALLE	PV	1.966,50
RETORBIDO	PV	2.717,31
RIVANAZZANO TERME	PV	13.902,32
ROBBIO	PV	10.392,60
ROBECCO PAVESE	PV	1.098,98
ROCCA DE' GIORGI	PV	212,58
ROCCA SUSELLA	PV	591,60
ROGNANO	PV	1.002,44
ROMAGNESE	PV	1.985,76
RONCARO	PV	1.081,60
ROSASCO	PV	1.625,54
ROVESCALA	PV	1.939,60
RUINO	PV	1.126,30
SAN CIPRIANO PO	PV	1.635,97
SAN DAMIANO AL COLLE	PV	1.458,44
SAN GENESIO ED UNITI	PV	6.528,35
SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	2.465,95
SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	14.689,54
SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	10.336,41
SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	4.102,99
SANTA GIULETTA	PV	2.527,67
SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	1.247,84
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	1.419,47
SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	4.487,32
SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	1.216,43
SAN ZENONE AL PO	PV	777,14
SARTIRANA LOMELLINA	PV	2.784,06
SCALDASOLE	PV	1.542,11
SEMIANA	PV	616,65
SILVANO PIETRA	PV	1.735,09
SIZIANO	PV	14.688,22
SOMMO	PV	1.643,68
SPESSA	PV	1.373,78
STRADELLA	PV	21.760,48
SUARDI	PV	777,34
TORRAZZA COSTE	PV	2.620,74
TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	1.701,50

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TORRE D'ARESE	PV	764,69
TORRE DE' NEGRI	PV	521,46
TORRE D'ISOLA	PV	6.132,85
TORREVECCHIA PIA	PV	3.186,90
TORRICELLA VERZATE	PV	1.645,29
TRAVACO' SICCOMARIO	PV	6.960,53
TRIVOLZIO	PV	2.445,86
TROMELLO	PV	5.187,78
TROVO	PV	1.123,24
VAL DI NIZZA	PV	1.572,45
VALEGGIO	PV	995,93
VALLE LOMELLINA	PV	4.021,22
VALLE SALIMBENE	PV	1.968,44
VALVERDE	PV	793,54
VARZI	PV	5.528,89
VELEZZO LOMELLINA	PV	712,21
VELLEZZO BELLINI	PV	2.778,03
VERRETTO	PV	516,95
VERRUA PO	PV	1.776,32
VIDIGULFO	PV	5.452,15
VIGEVANO	PV	100.440,19
VILLA BISCOSSI	PV	448,43
VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	1.719,77
VILLANTERIO	PV	3.595,34
VISTARINO	PV	1.509,08
VOGHERA	PV	75.398,60
VOLPARA	PV	358,40
ZAVATTARELLO	PV	1.914,67
ZECCONE	PV	1.632,70
ZEME	PV	2.473,37
ZENEVREDO	PV	1.120,91
ZERBO	PV	560,51
ZERBOLO'	PV	3.195,67
ZINASCO	PV	4.281,34
ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	488,74
ALBOSAGGIA	SO	4.339,85
ANDALO VALTELLINO	SO	1.628,63
APRICA	SO	13.944,54
ARDENNO	SO	5.381,06
BEMA	SO	292,88
BERBENNO DI VALTELLINA	SO	7.134,06
BIANZONE	SO	2.125,98
BORMIO	SO	28.372,99
BUGLIO IN MONTE	SO	3.953,03
CAIOLO	SO	2.253,25
CAMPODOLCINO	SO	6.775,35
CASPOGGIO	SO	4.617,70
CASTELLO DELL'ACQUA	SO	1.042,45
CASTIONE ANDEVENNO	SO	3.965,66
CEDRASCO	SO	732,13
CERCINO	SO	1.144,16

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CHIAVENNA	SO	9.208,97
CHIESA IN VALMALENCO	SO	12.073,35
CHIURO	SO	4.700,78
CINO	SO	475,07
CIVO	SO	3.168,08
COLORINA	SO	1.915,10
COSIO VALTELLINO	SO	8.805,85
DAZIO	SO	1.199,83
DELEBIO	SO	5.739,48
DUBINO	SO	6.835,44
FAEDO VALTELLINO	SO	714,03
FORCOLA	SO	1.024,34
FUSINE	SO	1.186,71
GEROLA ALTA	SO	2.488,08
GORDONA	SO	4.350,10
GROSIO	SO	11.365,45
GROSOTTO	SO	4.861,13
LANZADA	SO	9.661,22
LIVIGNO	SO	37.593,17
LOVERO	SO	2.156,48
MADESIMO	SO	14.660,68
MANTELLO	SO	983,82
MAZZO DI VALTELLINA	SO	1.822,23
MELLO	SO	1.409,00
MENAROLA	SO	330,41
MESE	SO	3.791,01
MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	6.125,02
MORBEGNO	SO	19.133,82
NOVATE MEZZOLA	SO	3.349,93
PEDESINA	SO	277,15
PIANTEDO	SO	3.839,70
PIATEDA	SO	6.813,62
PIURO	SO	2.365,88
POGGIRIDENTI	SO	3.026,18
PONTE IN VALTELLINA	SO	4.309,49
POSTALESIO	SO	1.309,52
PRATA CAMPORTACCIO	SO	4.570,76
RASURA	SO	485,49
ROGOLO	SO	1.750,87
SAMOLACO	SO	4.074,04
SAN GIACOMO FILIPPO	SO	2.226,71
SERNIO	SO	802,95
SONDALO	SO	7.501,65
SONDRIO	SO	45.347,94
SPRIANA	SO	400,84
TALAMONA	SO	7.096,95
TARTANO	SO	1.155,44
TEGLIO	SO	12.877,83
TIRANO	SO	16.086,82
TORRE DI SANTA MARIA	SO	1.726,99
TOVO DI SANT'AGATA	SO	1.163,78

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TRAONA	SO	4.137,89
TRESIVIO	SO	3.243,83
VALDIDENTRO	SO	20.549,09
VALDISOTTO	SO	10.267,48
VALFURVA	SO	7.588,63
VAL MASINO	SO	2.412,34
VERCEIA	SO	1.588,61
VERVIO	SO	882,94
VILLA DI CHIAVENNA	SO	1.622,46
VILLA DI TIRANO	SO	7.015,59
AGRA	VA	964,70
ALBIZZATE	VA	7.916,59
ANGERA	VA	12.918,88
ARCISATE	VA	13.331,38
ARSAGO SEPRIO	VA	6.751,13
AZZATE	VA	8.420,28
AZZIO	VA	1.486,95
BARASSO	VA	3.741,75
BARDELLO	VA	2.249,43
BEDERO VALCUVIA	VA	1.159,88
BESANO	VA	2.334,49
BESNATE	VA	7.986,34
BESOZZO	VA	13.433,98
BIANDRONNO	VA	4.444,52
BISUSCHIO	VA	5.119,04
BODIO LOMNAGO	VA	4.845,42
BREBBIA	VA	5.681,35
BREGANO	VA	937,99
BRENTA	VA	1.683,85
BREZZO DI BEDERO	VA	4.172,15
BRINZIO	VA	890,60
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	1.751,53
BRUNELLO	VA	3.954,50
BRUSIMPIANO	VA	2.018,23
BUGUGGIATE	VA	5.174,76
BUSTO ARSIZIO	VA	179.604,68
CADEGLIANO-VICONAGO	VA	2.481,94
CADREZZATE	VA	2.877,75
CAIRATE	VA	9.257,50
CANTELLO	VA	5.945,05
CARAVATE	VA	5.720,70
CARDANO AL CAMPO	VA	26.087,56
CARNAGO	VA	7.528,93
CARONNO PERTUSELLA	VA	30.846,42
CARONNO VARESINO	VA	4.988,90
CASALE LITTA	VA	3.821,30
CASALZUIGNO	VA	1.628,53
CASCIAGO	VA	5.629,92
CASORATE SEMPIONE	VA	8.538,16
CASSANO MAGNAGO	VA	35.916,56
CASSANO VALCUVIA	VA	973,55

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASTELLANZA	VA	33.363,88
CASTELLO CABIAGLIO	VA	889,76
CASTELSEPRIO	VA	2.434,88
CASTELVECCANA	VA	4.689,62
CASTIGLIONE OLONA	VA	9.419,79
CASTRONNO	VA	7.403,22
CAVARIA CON PREMEZZO	VA	8.937,66
CAZZAGO BRABBIA	VA	1.208,97
CISLAGO	VA	12.625,38
CITTIGLIO	VA	5.670,12
CLIVIO	VA	2.251,15
COCQUIO-TREVISAGO	VA	6.138,07
COMABBIO	VA	2.137,66
COMERIO	VA	4.975,97
CREMENAGA	VA	870,22
CROSIO DELLA VALLE	VA	1.806,06
CUASSO AL MONTE	VA	4.592,08
CUGLIATE-FABIASCO	VA	3.104,54
CUNARDO	VA	3.902,12
CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	340,66
CUVEGLIO	VA	4.107,74
CUVIO	VA	3.805,75
DAVERIO	VA	6.077,86
DUMENZA	VA	1.744,90
DUNO	VA	372,88
FAGNANO OLONA	VA	18.384,87
FERNO	VA	18.542,57
FERRERA DI VARESE	VA	804,92
GALLARATE	VA	122.062,09
GALLIATE LOMBARDO	VA	1.772,84
GAVIRATE	VA	15.588,40
GAZZADA SCHIANNO	VA	9.341,21
GEMONIO	VA	4.834,47
GERENZANO	VA	18.474,47
GERMIGNAGA	VA	5.792,55
GOLASECCA	VA	3.206,85
GORLA MAGGIORE	VA	7.505,18
GORLA MINORE	VA	13.116,68
GORNATE OLONA	VA	3.832,93
GRANTOLA	VA	1.334,60
INARZO	VA	1.251,88
INDUNO OLONA	VA	14.417,02
ISPRA	VA	10.821,17
JERAGO CON ORAGO	VA	7.847,50
LAVENA-PONTE TRESA	VA	8.129,78
LAVENO-MOMBELLO	VA	20.039,44
LEGGIUNO	VA	5.808,39
LONATE CEPPINO	VA	4.774,35
LONATE POZZOLO	VA	24.618,96
LOZZA	VA	1.722,78
LUINO	VA	29.739,29

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LUVINATE	VA	2.770,06
MACCAGNO	VA	14.160,29
MALGESSO	VA	1.770,37
MALNATE	VA	18.618,94
MARCHIROLO	VA	4.322,98
MARNATE	VA	12.622,53
MARZIO	VA	597,04
MASCIAGO PRIMO	VA	432,91
MERCALLO	VA	2.456,28
MESENZANA	VA	2.496,11
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	1.825,89
MONVALLE	VA	3.549,21
MORAZZONE	VA	5.247,01
MORNAGO	VA	9.383,40
OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	7.644,03
OLGIATE OLONA	VA	24.702,74
ORIGGIO	VA	20.858,59
ORINO	VA	1.357,14
OSMATE	VA	1.183,69
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIO	VA	609,25
PORTO CERESIO	VA	3.971,78
PORTO VALTRAVAGLIA	VA	5.559,14
RANCIO VALCUVIA	VA	1.573,64
SALTRIO	VA	3.238,45
RANCO	VA	3.905,60
SAMARATE	VA	22.669,61
SANGIANO	VA	1.410,87
SARONNO	VA	74.734,62
SESTO CALENDE	VA	24.622,53
SOLBIATE ARNO	VA	9.713,60
SOLBIATE OLONA	VA	10.825,81
SOMMA LOMBARDO	VA	35.621,21
SUMIRAGO	VA	9.352,77
TAINO	VA	5.159,71
TERNATE	VA	9.423,59
TRADATE	VA	33.276,57
TRAVEDONA-MONATE	VA	5.143,14
TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	2.378,90
UBOLDO	VA	17.568,64
VALGANNA	VA	1.837,84
VARANO BORGHI	VA	3.212,00
VARESE	VA	214.573,07
VEDANO OLONA	VA	9.529,86
VEDDASCA	VA	936,69
VENEGONO INFERIORE	VA	9.312,36
VENEGONO SUPERIORE	VA	12.046,97
VERGIATE	VA	17.340,43
VIGGIU'	VA	4.426,39
VIZZOLA TICINO	VA	3.244,99
ABBADIA LARIANA	LC	8.275,50
AIRUNO	LC	5.152,39

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ANNONE DI BRIANZA	LC	7.835,70
BALLABIO	LC	11.061,13
BARZAGO	LC	7.441,16
BARZANO'	LC	13.261,71
BARZIO	LC	14.336,33
BELLANO	LC	9.959,39
BOSISIO PARINI	LC	10.181,43
BRIVIO	LC	12.697,60
BULCIAGO	LC	7.935,14
CALCO	LC	12.018,02
CALOLZIOCORTE	LC	21.624,76
CARENNO	LC	2.301,00
CASARGO	LC	4.267,37
CASATENOVO	LC	24.756,61
CASSAGO BRIANZA	LC	8.171,85
CASSINA VALSASSINA	LC	4.228,37
CASTELLO DI BRIANZA	LC	5.655,22
CERNUSCO LOMBARDONE	LC	10.015,00
CESANA BRIANZA	LC	7.461,16
CIVATE	LC	9.514,37
COLICO	LC	29.558,59
COLLE BRIANZA	LC	3.821,08
CORTENOVA	LC	5.809,04
COSTA MASNAGA	LC	13.018,19
CRANDOLA VALSASSINA	LC	1.056,93
CREMELLA	LC	3.266,09
CREMENO	LC	12.304,57
DERVIO	LC	8.273,80
DOLZAGO	LC	6.958,97
DORIO	LC	1.190,49
ELLO	LC	2.211,68
ERVE	LC	694,39
ESINO LARIO	LC	4.529,28
GALBIATE	LC	16.125,81
GARBAGNATE MONASTERO	LC	9.188,46
GARLATE	LC	6.054,30
IMBERSAGO	LC	4.268,86
INTROBIO	LC	6.204,85
INTROZZO	LC	575,48
LECCO	LC	170.637,90
LIERNA	LC	7.204,09
LOMAGNA	LC	12.224,26
MALGRATE	LC	8.627,51
MANDELLO DEL LARIO	LC	26.692,88
MARGNO	LC	2.532,72
MERATE	LC	46.905,66
MISSAGLIA	LC	18.540,34
MOGGIO	LC	8.523,60
MOLTENO	LC	9.724,63
MONTE MARENZO	LC	2.777,56
MONTEVECCHIA	LC	5.802,14

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTICELLO BRIANZA	LC	8.558,02
MORTERONE	LC	371,28
NIBIONNO	LC	8.236,51
OGGIONO	LC	25.227,86
OLGIATE MOLGORA	LC	12.608,18
OLGINATE	LC	20.360,98
OLIVETO LARIO	LC	4.923,73
OSNAGO	LC	13.355,30
PADERNO D'ADDA	LC	6.383,23
PAGNONA	LC	417,93
PARLASCO	LC	302,55
PASTURO	LC	5.903,26
PEREGO	LC	3.998,29
PERLEDO	LC	5.581,17
PESCATE	LC	5.747,43
PREMANA	LC	4.655,77
PRIMALUNA	LC	6.191,01
ROBBIATE	LC	13.843,70
ROGENO	LC	7.703,79
ROVAGNATE	LC	5.398,69
SANTA MARIA HOE'	LC	4.810,51
SIRONE	LC	8.047,22
SIRTORI	LC	6.592,66
SUEGLIO	LC	1.002,88
SUELLO	LC	3.788,88
TACENO	LC	2.343,57
TORRE DE' BUSI	LC	3.040,82
TREMENICO	LC	408,58
VALGREGHENTINO	LC	5.792,09
VALMADRERA	LC	28.309,56
VARENNA	LC	4.471,60
VENDROGNO	LC	1.634,82
VERCURAGO	LC	4.382,22
VERDERIO INFERIORE	LC	6.360,89
VERDERIO SUPERIORE	LC	4.316,44
VESTRENO	LC	947,10
VIGANO'	LC	5.315,03
ABBADIA CERRETO	LO	687,06
BERTONICO	LO	3.909,65
BOFFALORA D'ADDA	LO	1.887,08
BORGHETTO LODIGIANO	LO	6.104,03
BORGO SAN GIOVANNI	LO	3.419,76
BREMBIO	LO	3.785,28
CAMAIRAGO	LO	1.327,41
CASALETTO LODIGIANO	LO	2.773,08
CASALMAIOCCO	LO	3.768,03
CASALPUSTERLENGO	LO	22.580,72
CASELLE LANDI	LO	2.762,72
CASELLE LURANI	LO	2.671,21
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	2.442,45
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	4.899,07

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASTIRAGA VIDARDO	LO	3.430,44
CAVACURTA	LO	1.280,23
CAVENAGO D'ADDA	LO	3.860,27
CERVIGNANO D'ADDA	LO	2.060,10
CODOGNO	LO	26.293,25
COMAZZO	LO	2.726,74
CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	4.331,67
CORNO GIOVINE	LO	1.537,90
CORNOVECCHIO	LO	774,96
CORTE PALASIO	LO	2.108,47
CRESPIATICA	LO	2.778,46
FOMBIO	LO	4.263,74
GALGAGNANO	LO	1.594,86
GRAFFIGNANA	LO	4.401,89
GUARDAMIGLIO	LO	5.981,44
LIVRAGA	LO	4.271,81
LODI	LO	109.467,67
LODI VECCHIO	LO	10.135,90
MACCASTORNA	LO	683,74
MAIRAGO	LO	1.843,85
MALEO	LO	5.159,45
MARUDO	LO	2.260,02
MASSALENGO	LO	6.119,82
MELETI	LO	949,38
MERLINO	LO	2.866,89
MONTANASO LOMBARDO	LO	11.707,68
MULAZZANO	LO	5.839,47
ORIO LITTA	LO	2.669,93
OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	5.859,58
OSSAGO LODIGIANO	LO	2.626,82
PIEVE FISSIRAGA	LO	5.260,80
SALERANO SUL LAMBRO	LO	2.618,19
SAN FIORANO	LO	2.898,88
SAN MARTINO IN STRADA	LO	5.936,53
SAN ROCCO AL PORTO	LO	6.961,41
SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	21.856,86
SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	2.304,04
SECUGNAGO	LO	2.107,64
SENNA LODIGIANA	LO	2.829,63
SOMAGLIA	LO	8.595,84
SORDIO	LO	3.512,29
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	8.594,51
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	3.448,47
TURANO LODIGIANO	LO	8.226,79
VALERA FRATTA	LO	1.944,62
VILLANOVA DEL SILLARO	LO	3.004,10
ZELO BUON PERSICO	LO	6.673,25
ARENZANO	GE	72.692,57
AVEGNO	GE	4.483,42
BARGAGLI	GE	4.875,81
BOGLIASCO	GE	21.404,14

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BORZONASCA	GE	3.565,60
BUSALLA	GE	19.140,64
CAMOGLI	GE	42.295,61
CAMPO LIGURE	GE	6.413,50
CAMPOMORONE	GE	12.979,63
CARASCO	GE	9.620,61
CASARZA LIGURE	GE	14.822,04
CASELLA	GE	10.193,75
CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	3.298,39
CERANESI	GE	9.514,20
CHIAVARI	GE	137.408,01
CICAGNA	GE	4.554,89
COGOLETO	GE	21.417,96
COGORNO	GE	7.855,12
COREGLIA LIGURE	GE	419,80
CROCEFIESCHI	GE	2.899,27
DAVAGNA	GE	3.578,63
FASCIA	GE	407,58
FAVALE DI MALVARO	GE	743,55
FONTANIGORDA	GE	1.989,94
GENOVA	GE	1.811.903,95
GORRETO	GE	624,67
ISOLA DEL CANTONE	GE	2.864,93
LAVAGNA	GE	56.801,15
LEIVI	GE	7.844,11
LORSICA	GE	606,50
LUMARZO	GE	2.246,74
MASONE	GE	6.161,15
MELE	GE	4.937,23
MEZZANEGO	GE	2.252,61
MIGNANEGO	GE	9.103,54
MOCONESI	GE	4.156,27
MONEGLIA	GE	24.145,03
MONTEBRUNO	GE	786,41
MONTOGGIO	GE	6.015,12
NE	GE	2.673,98
NEIRONE	GE	2.360,62
ORERO	GE	1.117,75
PIEVE LIGURE	GE	11.105,56
PORTOFINO	GE	14.563,94
PROPATA	GE	755,42
RAPALLO	GE	172.569,74
RECCO	GE	47.953,69
REZZOAGLIO	GE	3.432,35
RONCO SCRIVIA	GE	10.683,33
RONDANINA	GE	220,67
ROSSIGLIONE	GE	5.744,17
ROVEGNO	GE	2.059,43
SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	4.485,53
SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	76.983,21
SANT'OLCESE	GE	11.177,63

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SANTO STEFANO D'AVETO	GE	7.195,95
SAVIGNONE	GE	8.587,11
SERRA RICCO'	GE	17.246,72
SESTRI LEVANTE	GE	67.276,99
SORI	GE	16.244,15
TIGLIETO	GE	3.396,90
TORRIGLIA	GE	7.618,47
TRIBOGNA	GE	1.735,19
USCIO	GE	5.447,82
VALBREVENNA	GE	2.214,68
VOBBIA	GE	1.677,59
ZOAGLI	GE	21.976,53
AIROLE	IM	642,17
APRICALE	IM	959,42
AQUILA D'ARROSCIA	IM	272,31
ARMO	IM	114,44
AURIGO	IM	287,90
BADALUCCO	IM	1.287,20
BAJARDO	IM	636,85
BORDIGHERA	IM	51.275,30
BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	714,32
BORGOMARO	IM	1.128,21
CAMPOROSSO	IM	11.205,60
CARAVONICA	IM	226,12
CARPASIO	IM	413,61
CASTELLARO	IM	1.527,33
CASTEL VITTORIO	IM	554,18
CERIANA	IM	1.713,62
CERVO	IM	7.072,72
CESIO	IM	217,29
CHIUSANICO	IM	1.195,49
CHIUSAVECCHIA	IM	1.186,16
CIPRESSA	IM	4.156,89
CIVEZZA	IM	870,18
COSIO DI ARROSCIA	IM	380,50
COSTARAINERA	IM	3.949,47
DIANO ARENTINO	IM	2.202,67
DIANO CASTELLO	IM	5.561,06
DIANO MARINA	IM	37.285,86
DIANO SAN PIETRO	IM	1.995,36
DOLCEACQUA	IM	3.198,20
DOLCEDO	IM	3.354,52
IMPERIA	IM	93.868,30
ISOLABONA	IM	775,68
LUCINASCO	IM	407,98
MENDATICA	IM	1.022,55
MOLINI DI TRIORA	IM	1.662,04
MONTALTO LIGURE	IM	426,85
MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	320,82
OLIVETTA SAN MICHELE	IM	346,98
OSPEDALETTI	IM	20.931,60

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PERINALDO	IM	1.690,53
PIETRABRUNA	IM	692,56
PIEVE DI TECO	IM	3.135,83
PIGNA	IM	1.435,34
POMPEIANA	IM	1.105,19
PONTEDASSIO	IM	3.181,27
PORNASSIO	IM	1.303,11
PRELA'	IM	700,95
RANZO	IM	577,06
REZZO	IM	560,32
RIVA LIGURE	IM	8.612,19
ROCCHETTA NERVINA	IM	288,39
SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	21.067,45
SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	1.012,40
SAN LORENZO AL MARE	IM	6.293,16
SANREMO	IM	207.406,69
SANTO STEFANO AL MARE	IM	12.007,94
SEBORGA	IM	600,69
SOLDANO	IM	791,17
TAGGIA	IM	43.314,02
TERZORIO	IM	341,01
TRIORA	IM	1.397,51
VALLEBONA	IM	1.255,68
VALLECROSIA	IM	16.072,99
VASIA	IM	573,97
VENTIMIGLIA	IM	63.586,86
VESSALICO	IM	376,28
VILLA FARALDI	IM	798,96
AMEGLIA	SP	22.409,43
ARCOLA	SP	14.910,24
BEVERINO	SP	4.029,53
BOLANO	SP	10.631,64
BONASSOLA	SP	13.014,42
BORGHETTO DI VARA	SP	2.864,09
BRUGNATO	SP	3.165,60
CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	2.016,48
CARRO	SP	1.948,35
CARRODANO	SP	1.904,06
CASTELNUOVO MAGRA	SP	16.097,60
DEIVA MARINA	SP	9.745,16
FOLLO	SP	8.720,68
FRAMURA	SP	4.711,65
LA SPEZIA	SP	233.781,15
LERICI	SP	71.868,85
LEVANTO	SP	27.085,48
MAISSANA	SP	2.266,12
MONTEROSSO AL MARE	SP	9.142,05
ORTONOVO	SP	16.658,47
PIGNONE	SP	1.067,61
PORTOVENERE	SP	20.628,54
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	5.706,24

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RIOMAGGIORE	SP	5.211,94
ROCCHETTA DI VARA	SP	1.689,41
SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	16.787,18
SARZANA	SP	46.079,61
SESTA GODANO	SP	4.531,34
VARESE LIGURE	SP	5.588,82
VERNAZZA	SP	3.764,05
VEZZANO LIGURE	SP	11.629,50
ZIGNAGO	SP	941,37
ALASSIO	SV	92.342,19
ALBENGA	SV	83.843,39
ALBISSOLA MARINA	SV	23.252,94
ALBISOLA SUPERIORE	SV	30.460,43
ALTARE	SV	5.185,10
ANDORA	SV	53.634,99
ARNASCO	SV	972,25
BALESTRINO	SV	970,21
BARDINETO	SV	3.203,00
BERGEGGI	SV	11.624,84
BOISSANO	SV	5.066,15
BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	38.796,49
BORGIO VEREZZI	SV	15.603,46
BORMIDA	SV	707,45
CAIRO MONTENOTTE	SV	30.382,36
CALICE LIGURE	SV	3.599,93
CALIZZANO	SV	5.428,31
CARCARE	SV	10.555,09
CASANOVA LERRONE	SV	1.549,11
CASTELBIANCO	SV	588,23
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	581,71
CELLE LIGURE	SV	33.811,47
CENGIO	SV	5.611,22
CERIALE	SV	40.739,90
CISANO SUL NEVA	SV	6.372,29
COSSERIA	SV	2.534,78
DEGO	SV	5.272,40
ERLI	SV	566,37
FINALE LIGURE	SV	70.981,20
GARLENDA	SV	5.403,58
GIUSTENICE	SV	2.090,50
GIUSVALLA	SV	989,41
LAIGUEGLIA	SV	21.968,67
LOANO	SV	68.350,69
MAGLIOLO	SV	2.179,85
MALLARE	SV	1.909,36
MASSIMINO	SV	356,27
MILLESIMO	SV	6.389,36
MIOGLIA	SV	1.671,30
MURIALDO	SV	1.924,01
NASINO	SV	447,32
NOLI	SV	18.101,53

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ONZO	SV	403,57
ORCO FEGLINO	SV	2.040,17
ORTOVERO	SV	2.975,22
OSIGLIA	SV	1.262,28
PALLARE	SV	1.470,43
PIANA CRIXIA	SV	1.534,47
PIETRA LIGURE	SV	59.106,82
PLODIO	SV	1.010,33
PONTINVREA	SV	2.312,06
QUILIANO	SV	14.403,97
RIALTO	SV	811,21
ROCCAVIGNALE	SV	1.841,23
SASSELLO	SV	7.447,52
SAVONA	SV	137.770,91
SPOTORNO	SV	28.233,18
STELLA	SV	6.934,20
STELLANELLO	SV	1.872,20
TESTICO	SV	577,38
TOIRANO	SV	4.714,46
TOVO SAN GIACOMO	SV	4.687,59
URBE	SV	5.480,79
VADO LIGURE	SV	29.611,32
VARAZZE	SV	65.315,25
VENDONE	SV	463,95
VEZZI PORTIO	SV	1.857,65
VILLANOVA D'ALBENGA	SV	8.074,63
ZUCCARELLO	SV	629,73
AGORDO	BL	9.788,15
ALANO DI PIAVE	BL	3.638,15
ALLEGHE	BL	5.892,79
ARSIE'	BL	3.489,86
AURONZO DI CADORE	BL	17.230,29
BELLUNO	BL	69.663,76
BORCA DI CADORE	BL	8.247,69
CALALZO DI CADORE	BL	5.085,51
CANALE D'AGORDO	BL	3.272,97
CASTELLAVAZZO	BL	1.527,43
CENCENIGHE AGORDINO	BL	2.403,09
CESIOMAGGIORE	BL	3.835,03
CHIES D'ALPAGO	BL	1.547,15
CIBIANA DI CADORE	BL	1.258,09
COLLE SANTA LUCIA	BL	1.799,75
COMELICO SUPERIORE	BL	6.336,84
CORTINA D'AMPEZZO	BL	116.529,48
DANTA DI CADORE	BL	949,44
DOMEGGE DI CADORE	BL	6.044,93
FALCADE	BL	11.609,69
FARRA D'ALPAGO	BL	3.474,04
FELTRE	BL	34.353,78
FONZASO	BL	4.579,43
FORNO DI ZOLDO	BL	9.299,28

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GOSALDO	BL	1.571,06
LAMON	BL	4.018,96
LA VALLE AGORDINA	BL	1.373,71
LENTIAI	BL	4.718,61
LIMANA	BL	6.742,25
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	5.620,89
LONGARONE	BL	8.168,24
LORENZAGO DI CADORE	BL	1.841,62
LOZZO DI CADORE	BL	2.565,39
MEL	BL	6.394,49
OSPITALE DI CADORE	BL	623,44
PEDAVENA	BL	5.041,37
PERAROLO DI CADORE	BL	898,18
PIEVE D'ALPAGO	BL	4.279,02
PIEVE DI CADORE	BL	13.608,64
PONTE NELLE ALPI	BL	11.297,71
PUOS D'ALPAGO	BL	3.094,01
QUERO	BL	3.414,03
RIVAMONTE AGORDINO	BL	950,95
ROCCA PIETORE	BL	7.484,84
SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	2.055,02
SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	1.033,89
SAN PIETRO DI CADORE	BL	2.446,21
SANTA GIUSTINA	BL	8.276,17
SAN TOMASO AGORDINO	BL	1.198,21
SANTO STEFANO DI CADORE	BL	6.095,27
SAN VITO DI CADORE	BL	15.584,69
SAPPADA	BL	10.819,10
SEDICO	BL	17.210,69
SELVA DI CADORE	BL	5.245,56
SEREN DEL GRAPPA	BL	2.978,30
SOSPIROLO	BL	2.837,74
SOVERZENE	BL	3.351,70
SOVRAMONTE	BL	2.373,03
TAIBON AGORDINO	BL	1.892,33
TAMBRE	BL	3.885,13
TRICHIANA	BL	6.666,94
VALLADA AGORDINA	BL	1.321,06
VALLE DI CADORE	BL	4.838,23
VAS	BL	940,69
VIGO DI CADORE	BL	3.315,00
VODO CADORE	BL	3.097,80
VOLTAGO AGORDINO	BL	1.719,57
ZOLDO ALTO	BL	7.056,84
ZOPPE' DI CADORE	BL	465,41
ABANO TERME	PD	49.552,98
AGNA	PD	5.508,48
ALBIGNASEGO	PD	50.113,68
ANGUILLARA VENETA	PD	5.067,78
ARQUA' PETRARCA	PD	4.551,71
ARRE	PD	4.308,21

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ARZERGRANDE	PD	6.373,69
BAGNOLI DI SOPRA	PD	9.031,53
BAONE	PD	4.479,97
BARBONA	PD	833,96
BATTAGLIA TERME	PD	5.048,70
BOARA PISANI	PD	4.970,67
BORGORICCO	PD	15.484,81
BOVOLENTA	PD	6.321,76
BRUGINE	PD	9.611,52
CADONEGHE	PD	24.514,43
CAMPODARSEGO	PD	30.769,16
CAMPODORO	PD	5.107,47
CAMPOSAMPIERO	PD	26.321,49
CAMPO SAN MARTINO	PD	11.731,11
CANDIANA	PD	4.042,01
CARCERI	PD	2.204,85
CARMIGNANO DI BRENTA	PD	16.956,52
CARTURA	PD	7.055,10
CASALE DI SCODOSIA	PD	12.960,74
CASALSERUGO	PD	10.879,48
CASTELBALDO	PD	2.650,70
CERVARESE SANTA CROCE	PD	9.603,60
CINTO EUGANEO	PD	2.996,15
CITTADELLA	PD	67.002,79
CODEVIGO	PD	10.156,61
CONSELVE	PD	22.174,70
CORREZZOLA	PD	6.845,32
CURTAROLO	PD	14.764,68
DUE CARRARE	PD	13.931,35
ESTE	PD	42.588,94
FONTANIVA	PD	16.580,93
GALLIERA VENETA	PD	14.439,80
GALZIGNANO TERME	PD	6.768,16
GAZZO	PD	8.598,56
GRANTORTO	PD	6.678,47
GRANZE	PD	2.711,99
LEGNARO	PD	16.136,01
LIMENA	PD	25.286,68
LOREGGIA	PD	14.585,54
LOZZO ATESTINO	PD	4.654,52
MASERA' DI PADOVA	PD	15.635,60
MASI	PD	3.018,08
MASSANZAGO	PD	10.095,86
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	4.264,36
MEGLIADINO SAN VITALE	PD	3.094,68
MERLARA	PD	5.522,65
MESTRINO	PD	20.178,29
MONSELICE	PD	44.385,39
MONTAGNANA	PD	22.111,01
MONTEGROTTO TERME	PD	38.618,70
NOVENTA PADOVANA	PD	27.307,03

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
OSPEDALETTO EUGANEO	PD	10.358,41
PADOVA	PD	847.897,87
PERNUMIA	PD	6.486,01
PIACENZA D'ADIGE	PD	2.758,92
PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	17.789,39
PIOMBINO DESE	PD	17.646,69
PIOVE DI SACCO	PD	49.488,95
POLVERARA	PD	4.465,43
PONSO	PD	4.578,59
PONTELONGO	PD	5.414,44
PONTE SAN NICOLO'	PD	24.536,43
POZZONOVO	PD	6.433,04
ROVOLON	PD	8.316,15
RUBANO	PD	39.543,30
SACCOLONGO	PD	8.692,01
SALETTO	PD	5.778,23
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	18.574,17
SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	15.364,36
SAN MARTINO DI LUPARI	PD	27.701,61
SAN PIETRO IN GU	PD	11.616,61
SAN PIETRO VIMINARIO	PD	4.537,32
SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	14.307,54
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	4.040,73
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	10.994,29
SANT'ELENA	PD	4.531,15
SANT'URBANO	PD	3.602,12
SAONARA	PD	17.137,88
SELVAZZANO DENTRO	PD	50.563,28
SOLESINO	PD	11.263,01
STANGHELLA	PD	6.943,83
TEOLO	PD	18.789,52
TERRASSA PADOVANA	PD	3.645,30
TOMBOLO	PD	19.374,55
TORREGLIA	PD	12.017,86
TREBASELEGHE	PD	23.635,46
TRIBANO	PD	8.237,85
URBANA	PD	4.093,70
VEGGIANO	PD	8.694,29
VESCOVANA	PD	3.942,61
VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	2.207,51
VIGODARZERE	PD	20.993,10
VIGONZA	PD	39.957,84
VILLA DEL CONTE	PD	12.030,23
VILLA ESTENSE	PD	3.502,96
VILLAFRANCA PADOVANA	PD	15.340,99
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	9.225,15
VO'	PD	6.503,39
ADRIA	RO	27.316,03
ARIANO NEL POLESINE	RO	7.656,09
ARQUA' POLESINE	RO	7.224,81
BADIA POLESINE	RO	18.783,79

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BAGNOLO DI PO	RO	2.484,11
BERGANTINO	RO	5.006,01
BOSARO	RO	2.157,69
CALTO	RO	1.792,37
CANARO	RO	8.307,56
CANDA	RO	2.040,93
CASTELGUGLIELMO	RO	4.557,01
CASTELMASSA	RO	7.237,68
CASTELNOVO BARIANO	RO	5.233,88
CENESELLI	RO	3.696,40
CEREGNANO	RO	5.718,85
CORBOLA	RO	2.943,10
COSTA DI ROVIGO	RO	4.169,39
CRESPINO	RO	3.993,12
FICAROLO	RO	4.243,30
FIESSO UMBERTIANO	RO	6.941,33
FRASSINELLE POLESINE	RO	2.499,63
FRATTA POLESINE	RO	4.287,16
GAIBA	RO	2.037,53
GAVELLO	RO	2.494,51
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	3.865,40
GUARDA VENETA	RO	1.964,22
LENDINARA	RO	17.137,45
LOREO	RO	6.086,52
LUSIA	RO	5.357,77
MELARA	RO	4.139,72
OCCHIOBELLO	RO	19.161,58
PAPOZZE	RO	2.280,22
PETTORAZZA GRIMANI	RO	2.405,11
PINCARA	RO	2.186,98
POLESELLA	RO	5.127,28
PONTECCHIO POLESINE	RO	2.461,83
PORTO TOLLE	RO	40.128,12
PORTO VIRO	RO	23.188,39
ROSOLINA	RO	26.565,67
ROVIGO	RO	88.529,22
SALARA	RO	2.397,94
SAN BELLINO	RO	4.132,69
SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	5.615,59
STIENTA	RO	5.094,02
TAGLIO DI PO	RO	12.705,69
TRECENTA	RO	5.766,41
VILLADOSE	RO	7.659,87
VILLAMARZANA	RO	3.318,93
VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	3.545,97
VILLANOVA MARCHESANA	RO	1.629,23
ALTIVOLE	TV	14.898,17
ARCADE	TV	7.127,08
ASOLO	TV	26.567,98
BORSO DEL GRAPPA	TV	10.283,79
BREDA DI PIAVE	TV	12.778,26

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAERANO DI SAN MARCO	TV	15.902,81
CAPPELLA MAGGIORE	TV	7.482,22
CARBONERA	TV	19.792,13
CASALE SUL SILE	TV	20.514,59
CASIER	TV	23.817,94
CASTELCUCCO	TV	3.915,75
CASTELFRANCO VENETO	TV	83.428,91
CASTELLO DI GODEGO	TV	15.205,45
CAVASO DEL TOMBA	TV	5.714,61
CESSALTO	TV	7.789,66
CHIARANO	TV	4.993,32
CIMADOLMO	TV	5.919,58
CISON DI VALMARINO	TV	5.809,60
CODOGNE'	TV	12.624,60
COLLE UMBERTO	TV	11.150,17
CONEGLIANO	TV	92.235,76
CORDIGNANO	TV	10.419,57
CORNUDA	TV	12.217,49
CRESPANO DEL GRAPPA	TV	8.605,96
CROCETTA DEL MONTELLO	TV	11.901,48
FARRA DI SOLIGO	TV	14.346,25
FOLLINA	TV	6.742,22
FONTANELLE	TV	8.805,11
FONTE	TV	12.462,62
FREGONA	TV	5.177,52
GAIARINE	TV	15.538,84
GIAVERA DEL MONTELLO	TV	10.222,94
GODEGA DI SANT'URBANO	TV	13.759,55
GORGO AL MONTICANO	TV	7.267,50
ISTRANA	TV	17.606,96
LORIA	TV	17.641,92
MANSUE'	TV	10.524,69
MARENO DI PIAVE	TV	18.106,53
MASER	TV	11.382,19
MASERADA SUL PIAVE	TV	14.247,77
MEDUNA DI LIVENZA	TV	6.313,16
MIANE	TV	6.536,30
MOGLIANO VENETO	TV	57.566,53
MONASTIER DI TREVISO	TV	11.671,61
MONFUMO	TV	2.426,00
MONTEBELLUNA	TV	72.734,73
MORGANO	TV	7.725,01
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	7.438,16
MOTTA DI LIVENZA	TV	21.943,00
NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	14.402,60
ODERZO	TV	48.138,73
ORMELLE	TV	8.210,12
ORSAGO	TV	7.388,87
PADERNO DEL GRAPPA	TV	3.757,14
PAESE	TV	39.672,75
PEDEROBBA	TV	15.561,91

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIEVE DI SOLIGO	TV	29.221,17
PONTE DI PIAVE	TV	14.130,53
PONZANO VENETO	TV	26.209,44
PORTOBUFFOLE'	TV	3.568,98
POSSAGNO	TV	5.453,13
POVEGLIANO	TV	9.127,05
PREGANZIOL	TV	23.656,83
QUINTO DI TREVISO	TV	18.456,95
REFRONTOLO	TV	4.778,62
RESANA	TV	19.396,22
REVINE LAGO	TV	4.297,85
RIESE PIO X	TV	22.286,87
RONCADE	TV	26.609,54
SALGAREDA	TV	8.637,31
SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	25.840,73
SAN FIOR	TV	15.037,03
SAN PIETRO DI FELETTO	TV	10.991,05
SAN POLO DI PIAVE	TV	8.765,41
SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	16.212,57
SAN VENDEMIANO	TV	23.580,68
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	14.273,58
SARMEDE	TV	4.415,22
SEGUSINO	TV	3.820,14
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	14.142,06
SILEA	TV	23.962,01
SPRESIANO	TV	21.337,25
SUSEGANA	TV	28.700,34
TARZO	TV	7.956,75
TREVIGNANO	TV	20.757,10
TREVISO	TV	203.007,18
VALDOBBIADENE	TV	20.908,97
VAZZOLA	TV	15.492,72
VEDELAGO	TV	31.558,15
VIDOR	TV	7.569,66
VILLORBA	TV	46.724,91
VITTORIO VENETO	TV	64.912,59
VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	17.036,96
ZENSON DI PIAVE	TV	3.377,76
ZERO BRANCO	TV	19.197,92
ANNONE VENETO	VE	6.256,01
CAMPAGNA LUPIA	VE	6.643,46
CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	8.014,02
CAMPONOGARA	VE	9.814,68
CAORLE	VE	61.716,36
CAVALLINO-TREPORTI	VE	32.898,52
CAVARZERE	VE	17.807,86
CEGGIA	VE	7.978,42
CHIOGGIA	VE	75.337,97
CINTO CAOMAGGIORE	VE	4.313,09
CONA	VE	7.094,90
CONCORDIA SAGITTARIA	VE	11.432,35

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
DOLO	VE	29.400,31
ERACLEA	VE	20.709,06
FIESSO D'ARTICO	VE	9.882,91
FOSSALTA DI PIAVE	VE	6.292,50
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	11.429,89
FOSSO'	VE	7.865,30
GRUARO	VE	5.085,30
IESOLO	VE	108.270,35
MARCON	VE	26.804,92
MARTELLAGO	VE	23.007,39
MEOLO	VE	8.732,35
MIRA	VE	53.671,32
MIRANO	VE	45.695,94
MUSILE DI PIAVE	VE	14.017,33
NOALE	VE	19.182,83
NOVENTA DI PIAVE	VE	13.631,64
PIANIGA	VE	14.255,83
PORTOGRUARO	VE	47.328,42
PRAMAGGIORE	VE	6.777,55
QUARTO D'ALTINO	VE	12.550,75
SALZANO	VE	12.358,79
SAN DONA' DI PIAVE	VE	66.476,76
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	65.948,92
SANTA MARIA DI SALA	VE	19.551,32
SAN STINO DI LIVENZA	VE	15.766,84
SCORZE'	VE	27.071,15
SPINEA	VE	31.959,96
STRA	VE	8.987,26
TEGLIO VENETO	VE	2.430,94
TORRE DI MOSTO	VE	7.505,74
VENEZIA	VE	773.459,15
VIGONOVO	VE	8.546,57
AFFI	VR	9.936,32
ALBAREDO D'ADIGE	VR	8.802,58
ANGIARI	VR	4.674,21
ARCOLE	VR	8.530,80
BADIA CALAVENA	VR	3.064,08
BARDOLINO	VR	36.271,41
BELFIORE	VR	7.137,88
BEVILACQUA	VR	3.470,74
BONAVIGO	VR	3.831,62
BOSCHI SANT'ANNA	VR	2.475,93
BOSCO CHIESANUOVA	VR	15.195,22
BOVOLONE	VR	15.915,61
BRENTINO BELLUNO	VR	2.538,41
BRENZONE	VR	11.173,60
BUSSOLENGO	VR	37.148,35
BUTTAPIETRA	VR	10.081,68
CALDIERO	VR	11.248,26
CAPRINO VERONESE	VR	18.498,65
CASALEONE	VR	9.402,08

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASTAGNARO	VR	6.894,39
CASTEL D'AZZANO	VR	14.298,66
CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	29.141,18
CAVAION VERONESE	VR	16.189,93
CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	2.056,91
CEREA	VR	40.881,85
CERRO VERONESE	VR	4.769,96
COLOGNA VENETA	VR	16.465,25
COLOGNOLA AI COLLI	VR	17.111,78
CONCAMARISE	VR	1.963,04
COSTERMANO	VR	12.218,04
DOLCE'	VR	7.113,37
ERBE'	VR	3.347,84
ERBEZZO	VR	1.602,76
FERRARA DI MONTE BALDO	VR	1.782,83
FUMANE	VR	4.708,61
GARDA	VR	25.819,34
GAZZO VERONESE	VR	10.704,57
GREZZANA	VR	20.695,12
ILLASI	VR	8.240,89
ISOLA DELLA SCALA	VR	23.474,06
ISOLA RIZZA	VR	7.803,18
LAVAGNO	VR	12.105,97
LAZISE	VR	32.596,74
LEGNAGO	VR	61.854,56
MALCESINE	VR	19.443,18
MARANO DI VALPOLICELLA	VR	2.830,85
MEZZANE DI SOTTO	VR	3.215,65
MINERBE	VR	8.847,52
MONTECCHIA DI CROSARA	VR	4.719,65
MONTEFORTE D'ALPONE	VR	11.611,81
MOZZECANE	VR	13.398,60
NEGRAR	VR	29.849,28
NOGARA	VR	17.611,33
NOGAROLE ROCCA	VR	13.611,44
OPPEANO	VR	24.772,17
PALU'	VR	2.619,46
PASTRENGO	VR	7.919,25
PESCANTINA	VR	25.958,93
PESCHIERA DEL GARDA	VR	37.013,28
POVEGLIANO VERONESE	VR	10.711,74
PRESSANA	VR	4.133,67
RIVOLI VERONESE	VR	7.330,86
RONCA'	VR	4.257,30
RONCO ALL'ADIGE	VR	9.184,02
ROVERCHIARA	VR	5.247,70
ROVEREDO DI GUA'	VR	3.093,51
ROVERE' VERONESE	VR	3.206,11
SALIZZOLE	VR	6.458,54
SAN BONIFACIO	VR	37.451,62
SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	4.847,17

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	46.971,00
SANGUINETTO	VR	6.992,88
SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	37.390,93
SAN MAURO DI SALINE	VR	869,33
SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	6.221,03
SAN PIETRO IN CARIANO	VR	24.251,92
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	18.971,17
SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	3.820,90
SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	7.226,69
SELVA DI PROGNO	VR	1.508,93
SOAVE	VR	12.163,57
SOMMACAMPAGNA	VR	22.757,31
SONA	VR	28.477,53
SORGA'	VR	6.181,45
TERRAZZO	VR	3.953,99
TORRI DEL BENACO	VR	23.499,22
TREGNAGO	VR	6.365,16
TREVENZUOLO	VR	7.893,65
VALEGGIO SUL MINCIO	VR	23.777,93
VELO VERONESE	VR	1.358,42
VERONA	VR	800.530,72
VERONELLA	VR	8.534,33
VESTENANOVA	VR	2.669,03
VIGASIO	VR	15.137,95
VILLA BARTOLOMEA	VR	12.451,80
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	65.142,70
ZEVIO	VR	30.637,91
ZIMELLA	VR	6.833,80
AGUGLIARO	VI	2.909,18
ALBETTONE	VI	3.910,95
ALONTE	VI	4.157,44
ALTAVILLA VICENTINA	VI	26.677,78
ALTISSIMO	VI	2.403,87
ARCUGNANO	VI	14.867,02
ARSIERO	VI	6.125,48
ARZIGNANO	VI	66.941,05
ASIAGO	VI	23.333,47
ASIGLIANO VENETO	VI	2.468,07
BARBARANO VICENTINO	VI	8.623,93
BASSANO DEL GRAPPA	VI	130.481,73
BOLZANO VICENTINO	VI	13.544,20
BREGANZE	VI	18.683,09
BRENDOLA	VI	17.945,05
BRESSANVIDO	VI	5.871,78
BROGLIANO	VI	5.423,27
CALDOGNO	VI	21.836,55
CALTRANO	VI	4.093,04
CALVENE	VI	1.631,32
CAMISANO VICENTINO	VI	25.091,19
CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	3.579,99
CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	1.121,82

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CARRE'	VI	10.636,45
CARTIGLIANO	VI	8.009,79
CASSOLA	VI	29.354,31
CASTEGNERO	VI	5.790,92
CASTELGOMBERTO	VI	13.918,29
CHIAMPO	VI	26.255,01
CHIUPPANO	VI	6.078,61
CISMON DEL GRAPPA	VI	1.778,66
COGOLLO DEL CENGIO	VI	6.965,13
CONCO	VI	5.398,81
CORNEDO VICENTINO	VI	24.151,34
COSTABISSARA	VI	15.089,28
CREAZZO	VI	20.998,44
CRESPADORO	VI	2.046,86
DUEVILLE	VI	26.066,36
ENEGO	VI	5.307,84
FARA VICENTINO	VI	6.350,37
FOZA	VI	1.266,77
GALLIO	VI	14.758,02
GAMBELLARA	VI	8.317,76
GAMBUGLIANO	VI	1.375,03
GRANCONA	VI	2.507,56
GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	10.830,59
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	8.768,75
ISOLA VICENTINA	VI	18.446,86
LAGHI	VI	546,02
LASTEBASSE	VI	520,38
LONGARE	VI	9.080,46
LONIGO	VI	33.522,63
LUGO DI VICENZA	VI	5.026,58
LUSIANA	VI	4.408,93
MALO	VI	29.276,43
MARANO VICENTINO	VI	15.676,23
MAROSTICA	VI	34.758,99
MASON VICENTINO	VI	6.678,75
MOLVENA	VI	4.896,57
MONTEBELLO VICENTINO	VI	17.044,07
MONTECCHIO MAGGIORE	VI	55.438,62
MONTECCHIO PRECALCINO	VI	10.489,72
MONTE DI MALO	VI	4.501,43
MONTEGALDA	VI	7.397,30
MONTEGALDELLA	VI	3.248,98
MONTEVIALE	VI	5.486,65
MONTICELLO CONTE OTTO	VI	18.624,33
MONTORSO VICENTINO	VI	5.940,23
MOSSANO	VI	2.235,78
MUSSOLENTE	VI	18.834,91
NANTO	VI	4.480,97
NOGAROLE VICENTINO	VI	1.988,21
NOVE	VI	11.256,03
NOVENTA VICENTINA	VI	16.712,26

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ORGIANO	VI	5.898,82
PEDEMONTE	VI	866,96
PIANEZZE	VI	5.867,28
PIOVENE ROCCHETTE	VI	16.440,06
POJANA MAGGIORE	VI	8.534,74
POSINA	VI	1.543,00
POVE DEL GRAPPA	VI	7.853,34
POZZOLEONE	VI	5.719,53
QUINTO VICENTINO	VI	11.203,87
RECOARO TERME	VI	11.577,04
ROANA	VI	22.949,37
ROMANO D'EZZELINO	VI	30.753,89
ROSA'	VI	34.507,11
ROSSANO VENETO	VI	19.829,46
ROTZO	VI	1.402,34
SALCEDO	VI	1.479,56
SANDRIGO	VI	21.421,88
SAN GERMANO DEI BERICI	VI	2.038,19
SAN NAZARIO	VI	2.152,66
SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	2.829,10
SANTORSO	VI	10.659,34
SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	7.000,62
SARCEDO	VI	11.220,08
SAREGO	VI	11.977,07
SCHIAVON	VI	5.033,27
SCHIO	VI	105.128,63
SOLAGNA	VI	3.324,23
SOSSANO	VI	6.962,57
SOVIZZO	VI	13.015,77
TEZZE SUL BRENTA	VI	25.856,72
THIENE	VI	64.470,06
TONEZZA DEL CIMONE	VI	4.844,78
TORREBELVICINO	VI	8.476,80
TORRI DI QUARTESOLO	VI	27.809,71
TRISSINO	VI	19.233,05
VALDAGNO	VI	53.395,94
VALDASTICO	VI	1.960,89
VALLI DEL PASUBIO	VI	5.157,24
VALSTAGNA	VI	2.448,10
VELO D'ASTICO	VI	5.153,92
VICENZA	VI	288.038,61
VILLAGA	VI	3.637,95
VILLAVERLA	VI	11.595,70
ZANE'	VI	17.599,39
ZERMEGHEDO	VI	3.041,64
ZOVENCEDO	VI	978,76
ZUGLIANO	VI	13.388,78
ANZOLA DELL'EMILIA	BO	35.625,82
ARGELATO	BO	30.584,10
BARICELLA	BO	10.965,39
BAZZANO	BO	18.076,69

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BENTIVOGLIO	BO	24.601,22
BOLOGNA	BO	1.436.003,38
BORGO TOSSIGNANO	BO	4.994,57
BUDRIO	BO	50.775,31
CALDERARA DI RENO	BO	47.024,81
CAMUGNANO	BO	8.493,45
CASALECCHIO DI RENO	BO	98.001,39
CASALFIUMANESE	BO	6.017,16
CASTEL D'AIANO	BO	6.536,55
CASTEL DEL RIO	BO	2.827,62
CASTEL DI CASIO	BO	8.063,13
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	13.829,68
CASTELLO D'ARGILE	BO	13.286,08
CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	7.652,55
CASTEL MAGGIORE	BO	54.483,48
CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	58.940,12
CASTENASO	BO	42.269,54
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	11.550,49
CRESPELLANO	BO	29.561,05
CREVALCORE	BO	28.799,44
DOZZA	BO	15.652,90
FONTANELICE	BO	2.569,07
GAGGIO MONTANO	BO	10.580,21
GALLIERA	BO	8.692,61
GRANAGLIONE	BO	4.880,38
GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	36.376,92
GRIZZANA MORANDI	BO	6.426,98
IMOLA	BO	167.848,83
LIZZANO IN BELVEDERE	BO	10.929,53
LOIANO	BO	8.350,82
MALALBERGO	BO	17.504,67
MARZABOTTO	BO	11.265,39
MEDICINA	BO	36.527,79
MINERBIO	BO	20.607,64
MOLINELLA	BO	33.565,04
MONGHIDORO	BO	9.620,30
MONTERENZIO	BO	9.269,82
MONTE SAN PIETRO	BO	24.156,15
MONTEVEGLIO	BO	12.745,89
MONZUNO	BO	11.258,24
MORDANO	BO	11.154,64
OZZANO DELL'EMILIA	BO	45.535,16
PIANORO	BO	48.095,82
PIEVE DI CENTO	BO	13.597,71
PORRETTA TERME	BO	12.161,95
SALA BOLOGNESE	BO	17.949,26
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	9.295,52
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	16.848,49
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	69.358,50
SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	127.045,85
SAN PIETRO IN CASALE	BO	23.986,57

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	14.099,59
SASSO MARCONI	BO	44.911,95
SAVIGNO	BO	5.761,97
VERGATO	BO	16.962,52
ZOLA PREDOSA	BO	59.602,97
ARGENTA	FE	60.348,21
BERRA	FE	10.236,33
BONDENO	FE	39.004,12
CENTO	FE	90.718,17
CODIGORO	FE	32.194,73
COMACCHIO	FE	125.193,94
COPPARO	FE	48.248,69
FERRARA	FE	394.199,93
FORMIGNANA	FE	5.042,34
GORO	FE	3.922,77
IOLANDA DI SAVOIA	FE	9.834,85
LAGOSANTO	FE	5.833,27
MASI TORELLO	FE	4.971,18
MASSAFISCAGLIA	FE	7.423,93
MESOLA	FE	12.397,85
MIGLIARINO	FE	8.052,83
MIRABELLO	FE	7.196,56
MIGLIARO	FE	4.146,33
OSTELLATO	FE	18.913,19
POGGIO RENATICO	FE	18.512,81
PORTOMAGGIORE	FE	29.781,30
RO	FE	6.965,08
SANT'AGOSTINO	FE	16.461,85
TRESIGALLO	FE	7.776,38
VIGARANO MAINARDA	FE	16.816,21
VOGHIERA	FE	8.140,02
BAGNO DI ROMAGNA	FO	13.194,35
BERTINORO	FO	24.232,83
BORGHI	FO	3.278,62
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FO	19.056,87
CESENA	FO	236.755,18
CESENATICO	FO	87.284,96
CIVITELLA DI ROMAGNA	FO	4.296,08
DOVADOLA	FO	3.556,62
FORLI'	FO	293.553,48
FORLIMPOPOLI	FO	26.184,32
GALEATA	FO	4.298,35
GAMBETTOLA	FO	21.041,16
GATTEO	FO	22.157,89
LONGIANO	FO	18.862,37
MELDOLA	FO	21.032,37
MERCATO SARACENO	FO	12.121,82
MODIGLIANA	FO	8.807,91
MONTIANO	FO	3.382,98
PORTICO E SAN BENEDETTO	FO	1.699,45
PREDAPPIO	FO	12.000,34

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PREMILCUORE	FO	2.182,28
ROCCA SAN CASCIANO	FO	4.502,17
RONCOFREDDO	FO	6.230,18
SAN MAURO PASCOLI	FO	22.470,20
SANTA SOFIA	FO	7.188,10
SARSINA	FO	5.080,51
SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	33.825,80
SOGLIANO AL RUBICONE	FO	3.328,52
TREDOZIO	FO	1.897,73
VERGHERETO	FO	3.432,95
BASTIGLIA	MO	7.955,51
BOMPORTO	MO	20.294,54
CAMPOGALLIANO	MO	25.101,57
CAMPOSANTO	MO	5.578,38
CARPI	MO	179.582,61
CASTELFRANCO EMILIA	MO	63.512,85
CASTELNUOVO RANGONE	MO	34.043,52
CASTELVETRO DI MODENA	MO	27.942,12
CAVEZZO	MO	11.887,08
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	13.605,08
FANANO	MO	13.253,42
FINALE EMILIA	MO	32.362,18
FIORANO MODENESE	MO	68.492,54
FIUMALBO	MO	8.668,96
FORMIGINE	MO	72.120,40
FRASSINORO	MO	5.637,33
GUIGLIA	MO	11.464,94
LAMA MOCOGNO	MO	9.792,36
MARANELLO	MO	49.053,58
MARANO SUL PANARO	MO	9.343,25
MEDOLLA	MO	10.315,95
MIRANDOLA	MO	54.454,32
MODENA	MO	540.564,44
MONTECRETO	MO	4.567,23
MONTEFIORINO	MO	4.824,81
MONTESE	MO	11.173,22
NONANTOLA	MO	29.951,97
NOVI DI MODENA	MO	17.476,90
PALAGANO	MO	4.570,79
PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	42.976,25
PIEVEPELAGO	MO	11.052,87
POLINAGO	MO	3.684,90
PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	6.100,71
RAVARINO	MO	10.460,36
RIOLUNATO	MO	3.076,89
SAN CESARIO SUL PANARO	MO	18.833,93
SAN FELICE SUL PANARO	MO	18.171,70
SAN POSSIDONIO	MO	5.285,42
SAN PROSPERO	MO	11.774,12
SASSUOLO	MO	115.383,38
SAVIGNANO SUL PANARO	MO	21.720,26

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SERRAMAZZONI	MO	25.944,05
SESTOLA	MO	14.681,65
SOLIERA	MO	35.015,25
SPILAMBERTO	MO	29.898,08
VIGNOLA	MO	60.882,52
ZOCCA	MO	16.985,48
ALBARETO	PR	4.344,90
BARDI	PR	6.763,25
BEDONIA	PR	9.737,28
BERCETO	PR	7.735,38
BORE	PR	2.663,39
BORGO VAL DI TARO	PR	14.968,98
BUSSETO	PR	21.969,68
CALESTANO	PR	5.477,94
COLLECCHIO	PR	48.535,43
COLORNO	PR	20.317,30
COMPIANO	PR	3.061,48
CORNIGLIO	PR	6.925,51
FELINO	PR	21.426,21
FIDENZA	PR	82.037,65
FONTANELLATO	PR	23.047,95
FONTEVIVO	PR	21.866,99
FORNOVO DI TARO	PR	14.722,78
LANGHIRANO	PR	33.502,49
LESIGNANO DE' BAGNI	PR	12.039,53
MEDESANO	PR	25.767,35
MEZZANI	PR	7.592,52
MONCHIO DELLE CORTI	PR	2.788,41
MONTECHIARUGOLO	PR	28.324,58
NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	8.348,71
NOCETO	PR	33.240,84
PALANZANO	PR	2.883,04
PARMA	PR	480.577,27
PELLEGRINO PARMENSE	PR	2.593,74
POLESINE PARMENSE	PR	4.633,45
ROCCABIANCA	PR	7.704,90
SALA BAGANZA	PR	17.669,52
SALSOMAGGIORE TERME	PR	57.914,09
SAN SECONDO PARMENSE	PR	11.993,85
SISSA	PR	9.428,65
SOLIGNANO	PR	4.876,08
SORAGNA	PR	12.843,16
SORBOLO	PR	24.222,27
TERENZO	PR	2.657,57
TIZZANO VAL PARMA	PR	8.202,37
TORNOLO	PR	3.010,30
TORRILE	PR	21.980,37
TRAVERSETOLO	PR	22.175,65
TRECASALI	PR	10.085,23
VALMOZZOLA	PR	1.465,02
VARANO DE' MELEGARI	PR	5.463,46

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VARSI	PR	3.229,92
ZIBELLO	PR	5.638,38
AGAZZANO	PC	5.926,20
ALSENO	PC	11.437,46
BESENZONE	PC	3.154,83
BETTOLA	PC	6.576,11
BOBBIO	PC	10.930,87
BORGONOVO VAL TIDONE	PC	17.439,61
CADEO	PC	12.640,56
CALENDASCO	PC	6.017,36
CAMINATA	PC	516,57
CAORSO	PC	12.960,82
CARPANETO PIACENTINO	PC	16.862,82
CASTELL'ARQUATO	PC	12.488,92
CASTEL SAN GIOVANNI	PC	32.975,93
CASTELVETRO PIACENTINO	PC	14.074,62
CERIGNALE	PC	476,58
COLI	PC	2.114,42
CORTE BRUGNATELLA	PC	1.275,58
CORTEMAGGIORE	PC	12.879,36
FARINI	PC	3.798,77
FERRIERE	PC	5.438,67
FIORENZUOLA D'ARDA	PC	33.312,08
GAZZOLA	PC	8.327,31
GOSSOLENGO	PC	9.349,31
GRAGNANO TREBBIENSE	PC	11.898,54
GROPPARELLO	PC	5.861,04
LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	8.527,68
MONTICELLI D'ONGINA	PC	13.688,51
MORFASSO	PC	2.679,47
NIBBIANO	PC	5.114,82
OTTONE	PC	2.041,24
PECORARA	PC	2.100,45
PIACENZA	PC	265.588,33
PIANELLO VAL TIDONE	PC	5.274,10
PIOZZANO	PC	1.258,65
PODENZANO	PC	21.058,46
PONTE DELL'OLIO	PC	11.313,16
PONTENURE	PC	14.944,25
RIVERGARO	PC	20.291,12
ROTTOFRENO	PC	20.472,70
SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	10.389,79
SAN PIETRO IN CERRO	PC	2.537,08
SARMATO	PC	7.547,30
TRAVO	PC	7.754,70
VERNASCA	PC	4.091,60
VIGOLZONE	PC	9.759,50
VILLANOVA SULL'ARDA	PC	5.395,38
ZERBA	PC	680,49
ZIANO PIACENTINO	PC	4.820,44
ALFONSINE	RA	33.420,66

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BAGNACAVALLO	RA	38.658,79
BAGNARA DI ROMAGNA	RA	4.445,42
BRISIGHELLA	RA	17.074,18
CASOLA VALSENIO	RA	6.132,51
CASTEL BOLOGNESE	RA	20.306,19
CERVIA	RA	151.588,15
CONSELICE	RA	23.234,60
COTIGNOLA	RA	19.194,45
FAENZA	RA	150.218,25
FUSIGNANO	RA	16.099,08
LUGO	RA	81.981,78
MASSA LOMBARDA	RA	23.199,07
RAVENNA	RA	448.879,34
RIOLO TERME	RA	14.075,88
RUSSI	RA	28.799,06
SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	7.043,76
SOLAROLO	RA	10.181,76
ALBINEA	RE	21.948,99
BAGNOLO IN PIANO	RE	19.711,42
BAISO	RE	5.332,98
BIBBIANO	RE	20.530,71
BORETTO	RE	10.049,28
BRESCELLO	RE	14.101,70
BUSANA	RE	3.352,19
CADELBOSCO DI SOPRA	RE	19.386,25
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	12.422,58
CAMPEGINE	RE	11.055,34
CANOSSA	RE	7.879,30
CARPINETI	RE	8.946,43
CASALGRANDE	RE	42.869,30
CASINA	RE	9.225,93
CASTELLARANO	RE	32.449,85
CASTELNOVO DI SOTTO	RE	20.017,62
CASTELNOVO NE' MONTI	RE	23.276,07
CAVRIAGO	RE	27.379,52
COLLAGNA	RE	3.372,26
CORREGGIO	RE	74.771,85
FABBRICO	RE	13.297,02
GATTATICO	RE	15.680,91
GUALTIERI	RE	13.964,05
GUASTALLA	RE	38.926,11
LIGONCHIO	RE	2.358,52
LUZZARA	RE	20.144,81
MONTECCHIO EMILIA	RE	25.817,60
NOVELLARA	RE	29.246,63
POVIGLIO	RE	17.412,98
QUATTRO CASTELLA	RE	21.995,61
RAMISETO	RE	2.796,77
REGGIOLO	RE	22.515,23
REGGIO NELL'EMILIA	RE	402.115,51
RIO SALICETO	RE	11.012,93

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ROLO	RE	10.414,31
RUBIERA	RE	37.802,52
SAN MARTINO IN RIO	RE	19.995,14
SAN POLO D'ENZA	RE	12.853,26
SANT'ILARIO D'ENZA	RE	24.700,25
SCANDIANO	RE	51.075,74
TOANO	RE	7.424,97
VETTO	RE	3.954,86
VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	7.592,45
VIANO	RE	6.955,00
VILLA MINOZZO	RE	8.796,77
BELLARIA-IGEA MARINA	RN	66.617,58
CATTOLICA	RN	49.775,13
CORIANO	RN	27.310,13
GEMMANO	RN	2.081,27
MISANO ADRIATICO	RN	42.809,30
MONDAINO	RN	2.008,43
MONTE COLOMBO	RN	4.216,76
MONTEFIORE CONCA	RN	2.447,21
MONTEGRIDOLFO	RN	1.717,41
MONTESCUDO	RN	5.093,61
MORCIANO DI ROMAGNA	RN	11.167,14
POGGIO BERNI	RN	5.370,86
RICCIONE	RN	146.536,15
RIMINI	RN	394.872,88
SALUDECIO	RN	4.037,96
SAN CLEMENTE	RN	8.547,49
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	17.997,20
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	43.879,04
TORRIANA	RN	3.895,00
VERUCCHIO	RN	17.087,03
ANGHIARI	AR	9.314,12
AREZZO	AR	194.397,56
BADIA TEDALDA	AR	2.196,63
BIBBIENA	AR	22.589,54
BUCINE	AR	18.339,93
CAPOLONA	AR	7.085,10
CAPRESE MICHELANGELO	AR	3.175,23
CASTEL FOCOGNANO	AR	6.301,16
CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	6.397,45
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	6.005,15
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	4.529,53
CASTIGLION FIORENTINO	AR	23.241,45
CAVRIGLIA	AR	17.600,81
CHITIGNANO	AR	1.638,05
CHIUSI DELLA VERNA	AR	5.180,39
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	18.867,58
CORTONA	AR	41.887,35
FOIANO DELLA CHIANA	AR	20.136,91
LATERINA	AR	6.572,47
LORO CIUFFENNA	AR	11.413,91

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LUCIGNANO	AR	8.583,55
MARCIANO DELLA CHIANA	AR	6.989,56
MONTEMIGNAIO	AR	2.033,86
MONTERCHI	AR	2.815,10
MONTE SAN SAVINO	AR	17.207,39
MONTEVARCHI	AR	43.119,84
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	2.060,13
PERGINE VALDARNO	AR	5.890,55
PIAN DI SCO	AR	11.105,02
PIEVE SANTO STEFANO	AR	6.246,40
POPPI	AR	12.769,80
PRATOVECCHIO	AR	6.072,73
SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	25.004,21
SANSEPOLCRO	AR	29.562,50
SESTINO	AR	2.101,10
STIA	AR	5.194,96
SUBBIANO	AR	10.697,37
TALLA	AR	1.949,88
TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	21.482,55
BAGNO A RIPOLI	FI	59.552,23
BARBERINO DI MUGELLO	FI	19.883,92
BARBERINO VAL D'ELSA	FI	15.740,43
BORGO SAN LORENZO	FI	32.366,62
CALENZANO	FI	54.870,63
CAMPI BISENZIO	FI	81.912,46
CAPRAIA E LIMITE	FI	12.113,23
CASTELFIORENTINO	FI	35.010,24
CERRETO GUIDI	FI	23.049,46
CERTALDO	FI	32.536,12
DICOMANO	FI	6.974,59
EMPOLI	FI	110.298,34
FIESOLE	FI	31.398,96
FIGLINE VALDARNO	FI	37.386,74
FIRENZE	FI	1.277.873,00
FIRENZUOLA	FI	12.189,80
FUCECCHIO	FI	47.493,45
GAMBASSI TERME	FI	12.016,99
GREVE IN CHIANTI	FI	34.983,88
IMPRUNETA	FI	28.078,24
INCISA IN VAL D'ARNO	FI	10.329,85
LASTRA A SIGNA	FI	26.074,30
LONDA	FI	3.587,17
MARRADI	FI	5.484,40
MONTAIONE	FI	11.149,69
MONTELUPO FIORENTINO	FI	26.112,96
MONTESPERTOLI	FI	27.453,50
PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	2.961,28
PELAGO	FI	13.589,85
PONTASSIEVE	FI	34.810,29
REGGELLO	FI	34.476,30
RIGNANO SULL'ARNO	FI	16.855,27

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RUFINA	FI	13.327,46
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	48.229,71
SAN GODENZO	FI	2.567,98
SAN PIERO A SIEVE	FI	6.554,52
SCANDICCI	FI	76.573,10
SCARPERIA	FI	15.835,15
SESTO FIORENTINO	FI	112.356,27
SIGNA	FI	27.682,98
TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	22.475,18
VAGLIA	FI	8.661,73
VICCHIO	FI	13.281,97
VINCI	FI	37.088,07
ARCIDOSSO	GR	9.790,76
CAMPAGNATICO	GR	4.481,05
CAPALBIO	GR	13.468,47
CASTEL DEL PIANO	GR	10.502,31
CASTELL'AZZARA	GR	2.051,08
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	73.021,66
CINIGIANO	GR	5.143,94
CIVITELLA PAGANICO	GR	6.253,69
FOLLONICA	GR	71.606,35
GAVORRANO	GR	15.257,39
GROSSETO	GR	187.414,58
ISOLA DEL GIGLIO	GR	8.137,79
MAGLIANO IN TOSCANA	GR	8.535,85
MANCIANO	GR	12.865,01
MASSA MARITTIMA	GR	15.455,91
MONTE ARGENTARIO	GR	61.271,48
MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	2.058,96
MONTIERI	GR	2.287,74
ORBETELLO	GR	60.403,93
PITIGLIANO	GR	5.813,68
ROCCALBEGNA	GR	2.157,31
ROCCASTRADA	GR	14.879,33
SANTA FIORA	GR	7.684,40
SCANSANO	GR	8.636,36
SCARLINO	GR	15.091,74
SEGGIANO	GR	1.954,61
SEMPRONIANO	GR	2.139,26
SORANO	GR	4.401,96
BIBBONA	LI	16.205,05
CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	32.914,15
CAMPO NELL'ELBA	LI	35.060,38
CAPOLIVERI	LI	30.984,05
CAPRAIA ISOLA	LI	1.989,09
CASTAGNETO CARDUCCI	LI	41.412,93
CECINA	LI	78.276,37
COLLESALVETTI	LI	35.540,68
LIVORNO	LI	380.444,71
MARCIANA	LI	18.697,75
MARCIANA MARINA	LI	15.309,78

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIOMBINO	LI	108.763,64
PORTO AZZURRO	LI	13.272,45
PORTOFERRAIO	LI	46.992,48
RIO MARINA	LI	13.457,37
RIO NELL'ELBA	LI	8.023,50
ROSIGNANO MARITTIMO	LI	116.575,94
SAN VINCENZO	LI	43.552,54
SASSETTA	LI	1.482,58
SUVERETO	LI	8.126,43
ALTOPASCIO	LU	33.355,76
BAGNI DI LUCCA	LU	10.815,01
BARGA	LU	19.035,84
BORGO A MOZZANO	LU	14.479,13
CAMAIORE	LU	102.631,27
CAMPORGIANO	LU	2.689,87
CAPANNORI	LU	96.259,49
CAREGGINE	LU	1.316,50
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	9.667,58
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	2.718,57
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	8.741,02
FABBRICHE DI VALLICO	LU	811,45
FORTE DEI MARMI	LU	91.120,60
FOSCIANDORA	LU	718,64
GALLICANO	LU	6.123,03
GIUNCUGNANO	LU	704,36
LUCCA	LU	194.390,34
MASSAROSA	LU	29.865,60
MINUCCIANO	LU	3.373,60
MOLAZZANA	LU	1.469,30
MONTECARLO	LU	10.647,30
PESCAGLIA	LU	6.195,99
PIAZZA AL SERCHIO	LU	3.309,82
PIETRASANTA	LU	90.515,35
PIEVE FOSCIANA	LU	3.484,65
PORCARI	LU	24.678,22
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	1.593,16
SERAVEZZA	LU	20.268,10
SILLANO	LU	1.830,09
STAZZEMA	LU	3.055,09
VAGLI SOTTO	LU	1.221,27
VERGEMOLI	LU	662,75
VIAREGGIO	LU	210.173,18
VILLA BASILICA	LU	2.716,33
VILLA COLLEMANDINA	LU	1.608,00
AULLA	MS	21.362,10
BAGNONE	MS	4.901,61
CARRARA	MS	124.852,63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	2.361,35
COMANO	MS	2.566,82
FILATTIERA	MS	4.307,11
FIVIZZANO	MS	14.071,96

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
FOSDINOVO	MS	9.261,29
LICCIANA NARDI	MS	7.904,78
MASSA	MS	179.280,22
MONTIGNOSO	MS	28.831,33
MULAZZO	MS	5.379,15
PODENZANA	MS	3.490,02
PONTREMOLI	MS	15.454,07
TRESANA	MS	4.213,56
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	9.417,45
ZERI	MS	3.537,73
BIENTINA	PI	19.806,57
BUTI	PI	11.562,61
CALCI	PI	12.139,38
CALCINAIA	PI	26.280,65
CAPANNOLI	PI	13.140,21
CASALE MARITTIMO	PI	3.928,61
CASCIANA TERME	PI	9.593,61
CASCINA	PI	67.940,42
CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	40.703,73
CASTELLINA MARITTIMA	PI	5.776,07
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	5.700,29
CHIANNI	PI	3.767,17
CRESPINA	PI	10.953,33
FAUGLIA	PI	7.670,47
GUARDISTALLO	PI	3.476,04
LAJATICO	PI	3.528,73
LARI	PI	28.507,39
LORENZANA	PI	2.587,96
MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	4.591,72
MONTESCUDAIO	PI	5.897,05
MONTEVERDI MARITTIMO	PI	2.645,55
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	19.895,12
ORCIANO PISANO	PI	1.508,60
PALAIA	PI	9.606,44
PECCIOLI	PI	9.998,00
PISA	PI	309.500,88
POMARANCE	PI	15.256,21
PONSACCO	PI	35.517,62
PONTEDERA	PI	93.761,08
RIPARBELLA	PI	4.266,74
SAN GIULIANO TERME	PI	70.235,51
SAN MINIATO	PI	64.345,52
SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	48.532,02
SANTA LUCE	PI	4.348,42
SANTA MARIA A MONTE	PI	23.548,89
TERRICCIOLA	PI	9.646,27
VECCHIANO	PI	25.346,59
VICOPISANO	PI	17.793,85
VOLTERRA	PI	24.963,29
ABETONE	PT	9.071,16
AGLIANA	PT	25.467,01

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BUGGIANO	PT	12.134,29
CHIESINA UZZANESE	PT	6.538,70
CUTIGLIANO	PT	5.184,06
LAMPORECCHIO	PT	11.203,00
LARCIANO	PT	11.422,26
MARLIANA	PT	6.478,29
MASSA E COZZILE	PT	15.159,41
MONSUMMANO TERME	PT	28.268,46
MONTALE	PT	17.354,80
MONTECATINI-TERME	PT	60.025,93
PESCIA	PT	30.210,91
PIEVE A NIEVOLE	PT	15.653,59
PISTOIA	PT	172.453,71
PITEGLIO	PT	3.528,53
PONTE BUGGIANESE	PT	10.964,85
QUARRATA	PT	49.848,15
SAMBUCA PISTOIESE	PT	2.532,54
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	13.036,39
SERRAVALLE PISTOIESE	PT	22.866,60
UZZANO	PT	6.264,30
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	13.396,44
ASCIANO	SI	16.738,99
BUONCONVENTO	SI	8.063,33
CASOLE D'ELSA	SI	8.520,38
CASTELLINA IN CHIANTI	SI	10.004,83
CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	22.044,28
CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	5.354,85
CETONA	SI	8.059,98
CHIANCIANO TERME	SI	25.137,31
CHIUSDINO	SI	3.659,59
CHIUSI	SI	19.821,42
COLLE DI VAL D'ELSA	SI	39.912,19
GAIOLE IN CHIANTI	SI	7.997,84
MONTALCINO	SI	13.713,20
MONTEPULCIANO	SI	33.492,03
MONTERIGGIONI	SI	28.724,66
MONTERONI D'ARBIA	SI	19.170,80
MONTICIANO	SI	2.832,87
MURLO	SI	4.859,94
PIANCASTAGNAIO	SI	8.542,71
PIENZA	SI	7.206,01
POGGIBONSI	SI	53.918,72
RADDA IN CHIANTI	SI	5.676,99
RADICOFANI	SI	2.273,83
RADICONDOLI	SI	3.263,52
RAPOLANO TERME	SI	13.086,99
SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	4.300,59
SAN GIMIGNANO	SI	22.913,57
SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	3.235,96
SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	6.528,25
SARTEANO	SI	12.621,41

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SIENA	SI	232.508,87
SINALUNGA	SI	30.810,17
SOVICILLE	SI	24.239,87
TORRITA DI SIENA	SI	18.130,60
TREQUANDA	SI	4.053,38
CANTAGALLO	PO	7.721,52
CARMIGNANO	PO	31.849,14
MONTEMURLO	PO	49.925,25
POGGIO A CAIANO	PO	20.482,86
PRATO	PO	448.828,81
VAIANO	PO	20.411,66
VERNIO	PO	9.582,08
ASSISI	PG	78.681,14
BASTIA UMBRA	PG	40.385,65
BETTONA	PG	6.317,71
BEVAGNA	PG	7.307,61
CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	3.877,60
CANNARA	PG	5.461,40
CASCIA	PG	6.857,55
CASTEL RITALDI	PG	4.151,11
CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	26.599,43
CERRETO DI SPOLETO	PG	2.153,36
CITERNA	PG	4.937,00
CITTA' DELLA PIEVE	PG	17.419,23
CITTA' DI CASTELLO	PG	61.955,89
COLLAZZONE	PG	5.549,82
CORCIANO	PG	39.797,80
COSTACCIARO	PG	1.893,84
DERUTA	PG	15.450,71
FOLIGNO	PG	100.561,42
FOSSATO DI VICO	PG	6.653,89
FRATTA TODINA	PG	2.782,05
GIANO DELL'UMBRIA	PG	5.836,50
GUALDO CATTANEO	PG	11.855,21
GUALDO TADINO	PG	26.148,58
GUBBIO	PG	57.754,24
LISCIANO NICCONE	PG	1.519,12
MAGIONE	PG	24.624,02
MARSCIANO	PG	30.274,90
MASSA MARTANA	PG	7.661,22
MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	2.591,40
MONTEFALCO	PG	7.791,46
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	1.970,03
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	1.769,07
MONTONE	PG	2.776,58
NOCERA UMBRA	PG	9.059,43
NORCIA	PG	10.954,11
PACIANO	PG	1.752,86
PANICALE	PG	8.320,21
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	12.656,45
PERUGIA	PG	333.025,36

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIEGARO	PG	11.924,19
PIETRALUNGA	PG	3.331,01
POGGIODOMO	PG	533,11
PRECI	PG	2.520,77
SAN GIUSTINO	PG	20.425,04
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	872,01
SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	2.698,79
SCHEGGINO	PG	660,08
SELLANO	PG	2.436,36
SIGILLO	PG	3.686,43
SPELLO	PG	12.037,19
SPOLETO	PG	68.065,93
TODI	PG	34.640,96
TORGIANO	PG	10.391,21
TREVI	PG	13.333,99
TUORO SUL TRASIMENO	PG	6.696,78
UMBERTIDE	PG	26.421,51
VALFABBRICA	PG	4.594,19
VALLO DI NERA	PG	559,23
VALTOPINA	PG	1.738,46
ACQUASPARTA	TR	7.049,80
ALLERONA	TR	2.225,47
ALVIANO	TR	1.962,17
AMELIA	TR	15.969,92
ARRONE	TR	2.663,87
ATTIGLIANO	TR	2.654,73
AVIGLIANO UMBRO	TR	3.825,62
BASCHI	TR	5.343,28
CALVI DELL'UMBRIA	TR	3.664,65
CASTEL GIORGIO	TR	4.143,96
CASTEL VISCARDO	TR	4.581,49
FABRO	TR	5.469,56
FERENTILLO	TR	2.285,57
FICULLE	TR	3.594,70
GIOVE	TR	2.965,86
GUARDEA	TR	2.768,66
LUGNANO IN TEVERINA	TR	2.448,16
MONTECASTRILLI	TR	6.130,23
MONTECCHIO	TR	2.832,65
MONTEFRANCO	TR	1.246,25
MONTEGABBIONE	TR	2.172,86
MONTELEONE D'ORVIETO	TR	2.524,60
NARNI	TR	31.572,87
ORVIETO	TR	38.854,69
OTRICOLI	TR	3.031,60
PARRANO	TR	1.247,22
PENNA IN TEVERINA	TR	1.411,56
POLINO	TR	504,60
PORANO	TR	2.773,99
SAN GEMINI	TR	5.933,50
SAN VENANZO	TR	4.459,58

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
STRONCONE	TR	7.429,81
TERNI	TR	196.995,62
AGUGLIANO	AN	5.509,31
ANCONA	AN	239.685,31
ARCEVIA	AN	7.860,37
BARBARA	AN	1.739,47
BELVEDERE OSTRENSE	AN	2.732,12
CAMERANO	AN	17.017,41
CAMERATA PICENA	AN	4.215,86
CASTELBELLINO	AN	6.049,24
CASTEL COLONNA	AN	1.049,76
CASTELFIDARDO	AN	26.268,29
CASTELLEONE DI SUASA	AN	2.005,92
CASTELPLANIO	AN	5.558,20
CERRETO D'ESI	AN	6.934,47
CHIARAVALLE	AN	19.570,79
CORINALDO	AN	7.319,95
CUPRAMONTANA	AN	7.078,41
FABRIANO	AN	57.528,67
FALCONARA MARITTIMA	AN	57.658,65
FILOTTRANO	AN	12.637,09
GENGA	AN	3.274,05
JESI	AN	76.422,62
LORETO	AN	17.611,77
MAIOLATI SPONTINI	AN	9.532,80
MERGO	AN	1.348,15
MONSANO	AN	7.165,97
MONTECAROTTO	AN	2.964,48
MONTEMARCIANO	AN	17.698,91
MONTERADO	AN	2.725,81
MONTE ROBERTO	AN	5.327,81
MONTE SAN VITO	AN	7.013,83
MORRO D'ALBA	AN	2.634,54
NUMANA	AN	27.024,25
OFFAGNA	AN	2.063,13
OSIMO	AN	61.677,61
OSTRA	AN	8.273,01
OSTRA VETERE	AN	4.036,14
POGGIO SAN MARCELLO	AN	1.047,57
POLVERIGI	AN	5.756,22
RIPE	AN	4.790,86
ROSORA	AN	2.574,33
SAN MARCELLO	AN	3.272,93
SAN PAOLO DI JESI	AN	1.461,17
SANTA MARIA NUOVA	AN	4.790,72
SASSOFERRATO	AN	11.041,01
SENIGALLIA	AN	98.645,63
SERRA DE' CONTI	AN	5.011,05
SERRA SAN QUIRICO	AN	3.252,59
SIROLO	AN	11.816,24
STAFFOLO	AN	2.521,88

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ACQUASANTA TERME	AP	2.938,31
ACQUAVIVA PICENA	AP	5.531,49
ALTIDONA	FM	5.133,51
AMANDOLA	FM	4.706,57
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	1.540,73
ARQUATA DEL TRONTO	AP	2.146,60
ASCOLI PICENO	AP	77.763,39
BELMONTE PICENO	FM	494,77
CAMPOFILONE	FM	2.909,76
CARASSAI	AP	1.155,91
CASTEL DI LAMA	AP	6.157,82
CASTIGNANO	AP	3.233,64
CASTORANO	AP	1.687,07
COLLI DEL TRONTO	AP	3.595,80
COMUNANZA	AP	4.279,23
COSSIGNANO	AP	1.156,23
CUPRA MARITTIMA	AP	7.805,11
FALERONE	FM	4.424,04
FERMO	FM	61.416,73
FOLIGNANO	AP	5.930,50
FORCE	AP	1.355,71
FRANCAVILLA D'ETE	FM	1.031,51
GROTTAMMARE	AP	27.578,31
GROTTAZZOLINA	FM	3.852,86
LAPEDONA	FM	1.343,10
MAGLIANO DI TENNA	FM	2.264,95
MALTIGNANO	AP	2.597,40
MASSA FERMANA	FM	1.057,38
MASSIGNANO	AP	2.203,15
MONSAMPIETRO MORICO	FM	719,22
MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	4.897,27
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	2.164,09
MONTAPPONE	FM	1.763,44
MONTEDINOVE	AP	507,89
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	482,57
MONTEFIORE DELL'ASO	AP	1.750,84
MONTEFORTINO	FM	1.552,59
MONTEGALLO	AP	802,36
MONTE GIBERTO	FM	952,37
MONTEGIORGIO	FM	9.421,19
MONTEGRANARO	FM	20.645,42
MONTELEONE DI FERMO	FM	435,92
MONTELPARO	FM	830,97
MONTEMONACO	AP	1.095,63
MONTEPRANDONE	AP	18.708,86
MONTE RINALDO	FM	376,96
MONTERUBBIANO	FM	2.570,66
MONTE SAN PIETRANGELI	FM	3.177,84
MONTE URANO	FM	12.446,35
MONTE VIDON COMBATTE	FM	524,13
MONTE VIDON CORRADO	FM	898,91

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTOTTONE	FM	1.109,88
MORESCO	FM	743,55
OFFIDA	AP	6.510,83
ORTEZZANO	FM	1.121,69
PALMIANO	AP	199,42
PEDASO	FM	3.765,73
PETRITOLI	FM	2.527,20
PONZANO DI FERMO	FM	1.999,68
PORTO SAN GIORGIO	FM	31.655,84
PORTO SANT'ELPIDIO	FM	42.970,13
RAPAGNANO	FM	2.304,14
RIPATRANSONE	AP	6.001,17
ROCCAFLUVIONE	AP	1.660,17
ROTELLA	AP	814,55
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	120.683,91
SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	1.022,49
SANT'ELPIDIO A MARE	FM	20.157,31
SERVIGLIANO	FM	3.011,93
SMERILLO	FM	302,66
SPINETOLI	AP	6.074,27
TORRE SAN PATRIZIO	FM	1.918,40
VENAROTTA	AP	2.288,52
ACQUACANINA	MC	462,72
APIRO	MC	3.099,16
APPIGNANO	MC	8.078,40
BELFORTE DEL CHIENTI	MC	2.683,27
BOLOGNOLA	MC	834,41
CALDAROLA	MC	2.941,49
CAMERINO	MC	15.259,18
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	474,32
CASTELRAIMONDO	MC	7.600,54
CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	1.313,11
CESSAPALOMBO	MC	515,03
CINGOLI	MC	15.121,26
CIVITANOVA MARCHE	MC	80.700,39
COLMURANO	MC	1.787,94
CORRIDONIA	MC	28.380,43
ESANATOGLIA	MC	2.338,44
FIASTRA	MC	1.859,31
FIORDIMONTE	MC	466,27
FIUMINATA	MC	2.667,90
GAGLIOLE	MC	915,55
GUALDO	MC	1.129,34
LORO PICENO	MC	4.417,01
MACERATA	MC	79.950,36
MATELICA	MC	17.540,10
MOGLIANO	MC	6.621,79
MONTECASSIANO	MC	11.286,65
MONTE CAVALLO	MC	294,89
MONTECOSARO	MC	10.601,55
MONTEFANO	MC	5.021,44

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTELUPONE	MC	7.307,21
MONTE SAN GIUSTO	MC	11.724,33
MONTE SAN MARTINO	MC	846,03
MORROVALLE	MC	16.070,13
MUCCIA	MC	1.713,78
PENNA SAN GIOVANNI	MC	1.629,90
PETRIOLO	MC	3.065,35
PIEVEBOVIGLIANA	MC	1.251,50
PIEVE TORINA	MC	2.650,03
PIORACO	MC	2.029,22
POGGIO SAN VICINO	MC	415,24
POLLENZA	MC	11.007,67
PORTO RECANATI	MC	30.508,76
POTENZA PICENA	MC	24.745,51
RECANATI	MC	42.204,72
RIPE SAN GINESIO	MC	1.389,66
SAN GINESIO	MC	7.414,82
SAN SEVERINO MARCHE	MC	18.157,51
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	2.149,27
SARNANO	MC	8.037,99
SEFRO	MC	768,21
SERRAPETRONA	MC	1.575,00
SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	1.924,14
TOLENTINO	MC	35.960,67
TREIA	MC	15.102,70
URBISAGLIA	MC	3.944,41
USSITA	MC	3.949,65
VISSO	MC	2.972,43
ACQUALAGNA	PS	5.708,68
APECCHIO	PS	1.983,14
AUDITORE	PS	1.881,37
BARCHI	PS	1.106,19
BELFORTE ALL'ISAURO	PS	717,68
BORGO PACE	PS	682,80
CAGLI	PS	11.175,95
CANTIANO	PS	2.598,78
CARPEGNA	PS	3.040,46
CARTOCETO	PS	11.212,37
CASTELDELCI	RN	691,04
COLBORDOLO	PS	9.748,48
FANO	PS	121.014,07
FERMIGNANO	PS	8.995,81
FOSSOMBRONE	PS	13.449,09
FRATTE ROSA	PS	951,77
FRONTINO	PS	344,93
FRONTONE	PS	1.691,90
GABICCE MARE	PS	17.840,93
GRADARA	PS	9.768,02
ISOLA DEL PIANO	PS	809,95
LUNANO	PS	1.845,71
MACERATA FELTRIA	PS	2.386,18

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MAIOLO	RN	714,95
MERCATELLO SUL METAURO	PS	1.386,82
MERCATINO CONCA	PS	1.116,30
MOMBAROCCIO	PS	3.957,63
MONDAVIO	PS	5.541,17
MONDOLFO	PS	17.318,85
MONTECALVO IN FOGLIA	PS	3.571,93
MONTE CERIGNONE	PS	593,07
MONTECICCARDO	PS	1.893,56
MONTECOPIOLO	PS	2.102,52
MONTEFELCINO	PS	2.808,12
MONTE GRIMANO TERME	PS	1.750,24
MONTELABBATE	PS	12.430,46
MONTEMAGGIORE AL METAURO	PS	3.837,84
MONTE PORZIO	PS	4.610,32
NOVAFELTRIA	RN	6.884,04
ORCIANO DI PESARO	PS	3.343,74
PEGLIO	PS	884,27
PENNABILLI	RN	3.770,12
PERGOLA	PS	7.671,25
PESARO	PS	170.431,41
PETRIANO	PS	3.311,18
PIAGGE	PS	1.389,25
PIANDIMELETO	PS	2.502,84
PIETRARUBBIA	PS	654,16
PIOBBICO	PS	2.170,52
SALTARA	PS	10.100,63
SAN COSTANZO	PS	7.081,89
SAN GIORGIO DI PESARO	PS	1.815,97
SAN LEO	RN	3.395,03
SAN LORENZO IN CAMPO	PS	4.022,52
SANT'AGATA FELTRIA	RN	2.036,61
SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PS	13.026,39
SANT'ANGELO IN VADO	PS	4.170,76
SANT'IPPOLITO	PS	2.451,37
SASSOCORVARO	PS	4.191,47
SASSOFELTRIO	PS	1.576,79
SERRA SANT'ABBONDIO	PS	1.176,60
SERRUNGARINA	PS	2.279,25
TALAMELLO	RN	1.295,55
TAVOLETO	PS	964,59
TAVULLIA	PS	11.250,57
URBANIA	PS	6.898,34
URBINO	PS	27.802,56
ACQUAFONDATA	FR	430,96
ACUTO	FR	1.899,97
ALATRI	FR	25.920,11
ALVITO	FR	3.289,82
AMASENO	FR	3.690,46
ANAGNI	FR	33.904,80
AQUINO	FR	4.221,65

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ARCE	FR	7.712,28
ARNARA	FR	1.603,53
ARPINO	FR	7.710,53
ATINA	FR	7.619,59
AUSONIA	FR	2.584,76
BELMONTE CASTELLO	FR	538,59
BOVILLE ERNICA	FR	7.798,44
BROCCOSTELLA	FR	3.839,34
CAMPOLI APPENNINO	FR	1.631,04
CASALATTICO	FR	742,49
CASALVIERI	FR	3.587,78
CASSINO	FR	48.376,34
CASTELLIRI	FR	3.561,94
CASTELNUOVO PARANO	FR	760,34
CASTROCIELO	FR	5.371,14
CASTRO DEI VOLSCI	FR	4.224,75
CECCANO	FR	22.215,05
CEPRANO	FR	9.817,82
CERVARO	FR	8.376,59
COLFELICE	FR	2.139,92
COLLEPARDO	FR	790,09
COLLE SAN MAGNO	FR	478,79
CORENO AUSONIO	FR	1.365,29
ESPERIA	FR	2.604,53
FALVATERRA	FR	804,98
FERENTINO	FR	28.988,02
FILETTINO	FR	2.899,77
FIUGGI	FR	21.131,32
FONTANA LIRI	FR	3.955,14
FONTECHIARI	FR	1.356,65
FROSINONE	FR	85.080,74
FUMONE	FR	1.369,89
GALLINARO	FR	1.530,06
GIULIANO DI ROMA	FR	2.143,40
GUARCINO	FR	2.244,35
ISOLA DEL LIRI	FR	12.596,58
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	9.815,16
MOROLO	FR	3.420,45
PALIANO	FR	10.827,23
PASTENA	FR	1.179,91
PATRICA	FR	6.508,78
PESCOSOLIDO	FR	1.244,67
PICINISCO	FR	1.441,94
PICO	FR	2.038,85
PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	12.715,18
PIGLIO	FR	4.724,95
PIGNATARO INTERAMNA	FR	2.774,60
POFI	FR	4.570,98
PONTECORVO	FR	10.974,28
POSTA FIBRENO	FR	1.538,68
RIPI	FR	5.181,94

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ROCCA D'ARCE	FR	731,82
ROCCASECCA	FR	8.390,62
SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	631,98
SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	2.302,09
SAN GIORGIO A LIRI	FR	3.831,54
SAN GIOVANNI INCARICO	FR	3.056,23
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	590,69
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	909,42
SANT'APOLLINARE	FR	1.588,22
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	4.472,97
SANTOPADRE	FR	968,21
SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	2.257,59
SERRONE	FR	3.640,70
SETTEFRATI	FR	660,03
SGURGOLA	FR	2.140,42
SORA	FR	32.610,36
STRANGOLAGALLI	FR	1.932,29
SUPINO	FR	5.082,63
TERELLE	FR	243,00
TORRE CAJETANI	FR	1.452,56
TORRICE	FR	4.460,80
TREVI NEL LAZIO	FR	4.522,82
TRIVIGLIANO	FR	1.484,77
VALLECORSA	FR	2.857,39
VALLEMAIO	FR	608,43
VALLEROTONDA	FR	1.751,38
VEROLI	FR	17.336,91
VICALVI	FR	1.043,84
VICO NEL LAZIO	FR	1.460,60
VILLA LATINA	FR	1.375,39
VILLA SANTA LUCIA	FR	2.432,24
VILLA SANTO STEFANO	FR	1.504,01
VITICUSO	FR	329,17
APRILIA	LT	130.123,44
BASSIANO	LT	1.740,06
CAMPODIMELE	LT	621,64
CASTELFORTE	LT	4.833,72
CISTERNA DI LATINA	LT	60.868,74
CORI	LT	7.369,33
FONDI	LT	57.710,46
FORMIA	LT	79.478,52
GAETA	LT	43.441,08
ITRI	LT	12.810,68
LATINA	LT	195.405,14
LENOLA	LT	4.700,04
MAENZA	LT	2.457,91
MINTURNO	LT	25.273,48
MONTE SAN BIAGIO	LT	5.914,69
NORMA	LT	3.955,23
PONTINIA	LT	20.932,32
PONZA	LT	12.249,60

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PRIVERNO	LT	10.897,24
PROSSEDI	LT	1.143,87
ROCCAGORGA	LT	2.150,60
ROCCA MASSIMA	LT	974,38
ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	880,45
SABAUDIA	LT	60.309,57
SAN FELICE CIRCEO	LT	37.984,21
SANTI COSMA E DAMIANO	LT	6.798,34
SERMONETA	LT	13.753,69
SEZZE	LT	16.784,48
SONNINO	LT	4.023,07
SPERLONGA	LT	9.543,31
SPIGNO SATURNIA	LT	3.375,62
TERRACINA	LT	102.705,11
VENTOTENE	LT	2.789,57
ACCUMOLI	RI	1.374,94
AMATRICE	RI	7.043,27
ANTRODOCO	RI	3.340,94
ASCREA	RI	508,85
BELMONTE IN SABINA	RI	1.155,37
BORBONA	RI	1.297,78
BORGO VELINO	RI	1.335,60
BORGOROSE	RI	4.929,13
CANTALICE	RI	2.245,70
CANTALUPO IN SABINA	RI	1.555,02
CASAPROTA	RI	922,15
CASPERIA	RI	1.519,20
CASTEL DI TORA	RI	444,54
CASTELNUOVO DI FARFA	RI	1.627,01
CASTEL SANT'ANGELO	RI	2.040,64
CITTADUCALE	RI	11.375,60
CITTAREALE	RI	1.046,20
COLLALTO SABINO	RI	649,68
COLLE DI TORA	RI	450,21
COLLEGIOVE	RI	293,70
COLLEVECCHIO	RI	2.021,50
COLLI SUL VELINO	RI	671,95
CONCERVIANO	RI	383,87
CONFIGNI	RI	696,33
CONTIGLIANO	RI	5.445,16
COTTANELLO	RI	895,70
FARA IN SABINA	RI	15.192,71
FIAMIGNANO	RI	1.733,51
FORANO	RI	2.489,91
FRASSO SABINO	RI	849,88
GRECCIO	RI	2.423,32
LABRO	RI	662,43
LEONESSA	RI	6.243,63
LONGONE SABINO	RI	901,45
MAGLIANO SABINA	RI	4.648,43
MARCETELLI	RI	164,07

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MICIGLIANO	RI	448,93
MOMPEO	RI	756,77
MONTASOLA	RI	515,59
MONTEBUONO	RI	1.313,83
MONTELEONE SABINO	RI	1.257,00
MONTENERO SABINO	RI	284,33
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	874,85
MONTOPOLI DI SABINA	RI	4.756,49
MORRO REATINO	RI	541,19
NESPOLO	RI	337,47
ORVINIO	RI	616,84
PAGANICO SABINO	RI	382,02
PESCOROCCHIANO	RI	2.606,90
PETRELLA SALTO	RI	1.604,66
POGGIO BUSTONE	RI	1.581,75
POGGIO CATINO	RI	1.601,96
POGGIO MIRTETO	RI	6.463,54
POGGIO MOIANO	RI	3.480,61
POGGIO NATIVO	RI	3.299,58
POGGIO SAN LORENZO	RI	779,44
POSTA	RI	1.282,21
POZZAGLIA SABINA	RI	588,17
RIETI	RI	83.312,28
RIVODUTRI	RI	1.173,03
ROCCANTICA	RI	783,91
ROCCA SINIBALDA	RI	1.512,18
SALISANO	RI	895,96
SCANDRIGLIA	RI	3.262,86
SELCI	RI	1.127,12
STIMIGLIANO	RI	1.823,38
TARANO	RI	1.776,86
TOFFIA	RI	931,02
TORRICELLA IN SABINA	RI	2.222,01
TORRI IN SABINA	RI	1.410,22
TURANIA	RI	357,14
VACONE	RI	314,05
VARCO SABINO	RI	395,74
AFFILE	RM	1.515,68
AGOSTA	RM	2.040,53
ALBANO LAZIALE	RM	66.421,96
ALLUMIERE	RM	5.014,49
ANGUILLARA SABAZIA	RM	31.016,61
ANTICOLI CORRADO	RM	1.427,82
ANZIO	RM	179.383,03
ARCINAZZO ROMANO	RM	4.717,07
ARDEA	RM	111.687,44
ARICCIA	RM	40.299,37
ARSOLI	RM	2.316,56
ARTENA	RM	12.192,27
BELLEGRA	RM	2.673,77
BRACCIANO	RM	35.934,55

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAMERATA NUOVA	RM	749,88
CAMPAGNANO DI ROMA	RM	24.125,51
CANALE MONTERANO	RM	5.323,31
CANTERANO	RM	372,98
CAPENA	RM	22.258,08
CAPRANICA PRENESTINA	RM	524,83
CARPINETO ROMANO	RM	3.691,04
CASAPE	RM	766,25
CASTEL GANDOLFO	RM	13.436,20
CASTEL MADAMA	RM	9.072,01
CASTELNUOVO DI PORTO	RM	20.027,22
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	642,06
CAVE	RM	11.459,92
CERRETO LAZIALE	RM	1.074,85
CERVARA DI ROMA	RM	1.964,51
CERVETERI	RM	87.860,22
CIAMPINO	RM	70.414,27
CICILIANO	RM	1.493,41
CINETO ROMANO	RM	1.035,41
CIVITAVECCHIA	RM	159.782,54
CIVITELLA SAN PAOLO	RM	3.118,42
COLLEFERRO	RM	28.887,63
COLONNA	RM	5.636,75
FIANO ROMANO	RM	35.072,08
FILACCIANO	RM	823,57
FIUMICINO	RM	236.328,48
FONTE NUOVA	RM	37.555,83
FORMELLO	RM	38.737,49
FRASCATI	RM	92.369,65
GALLICANO NEL LAZIO	RM	5.681,52
GAVIGNANO	RM	1.680,65
GENAZZANO	RM	5.695,71
GENZANO DI ROMA	RM	41.329,87
GERANO	RM	1.345,23
GORGA	RM	577,34
GROTTAFERRATA	RM	68.059,89
GUIDONIA MONTECELIO	RM	138.646,88
JENNE	RM	706,85
LABICO	RM	6.243,17
LADISPOLI	RM	93.551,05
LANUVIO	RM	21.863,27
LARIANO	RM	13.242,89
LICENZA	RM	739,91
MAGLIANO ROMANO	RM	1.598,74
MANDELA	RM	1.181,14
MANZIANA	RM	14.917,53
MARANO EQUO	RM	1.228,11
MARCELLINA	RM	8.386,08
MARINO	RM	66.795,04
MAZZANO ROMANO	RM	4.997,05
MENTANA	RM	26.344,04

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTECOMPATRI	RM	18.978,35
MONTEFLAVIO	RM	1.511,66
MONTELANICO	RM	1.430,12
MONTELIBRETTI	RM	7.716,46
MONTE PORZIO CATONE	RM	16.722,87
MONTEROTONDO	RM	75.338,10
MONTORIO ROMANO	RM	2.152,47
MORICONE	RM	2.490,38
MORLUPO	RM	12.818,74
NAZZANO	RM	2.225,74
NEMI	RM	4.365,82
NEROLA	RM	2.677,73
NETTUNO	RM	111.408,59
OLEVANO ROMANO	RM	7.368,94
PALESTRINA	RM	30.421,39
PALOMBARA SABINA	RM	16.931,10
PERCILE	RM	143,64
PISONIANO	RM	1.190,77
POLI	RM	2.180,66
POMEZIA	RM	195.096,93
PONZANO ROMANO	RM	2.234,99
RIANO	RM	12.682,19
RIGNANO FLAMINIO	RM	18.638,85
RIOFREDDO	RM	1.431,19
ROCCA CANTERANO	RM	269,47
ROCCA DI CAVE	RM	590,07
ROCCA DI PAPA	RM	23.971,41
ROCCAGIOVINE	RM	316,06
ROCCA PRIORA	RM	21.088,50
ROCCA SANTO STEFANO	RM	582,64
ROIATE	RM	552,42
ROMA	RM	11.017.301,64
ROVIANO	RM	1.187,10
SACROFANO	RM	17.099,15
SAMBUCI	RM	683,50
SAN CESAREO	RM	19.415,73
SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	1.151,00
SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	3.887,84
SANTA MARINELLA	RM	75.070,08
SANT'ANGELO ROMANO	RM	6.817,88
SANT'ORESTE	RM	7.296,46
SAN VITO ROMANO	RM	3.645,23
SARACINESCO	RM	736,53
SEGNI	RM	10.603,26
SUBIACO	RM	14.887,93
TIVOLI	RM	110.504,61
TOLFA	RM	7.450,68
TORRITA TIBERINA	RM	1.826,45
TREVIGNANO ROMANO	RM	15.696,72
VALLEPIETRA	RM	328,69
VALLINFREDA	RM	900,64

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VALMONTONE	RM	21.432,15
VELLETRI	RM	72.579,39
VICOVARO	RM	3.040,20
VIVARO ROMANO	RM	255,68
ZAGAROLO	RM	23.067,23
ACQUAPENDENTE	VT	11.418,31
ARLENA DI CASTRO	VT	1.063,68
BAGNOREGIO	VT	6.768,64
BARBARANO ROMANO	VT	1.715,84
BASSANO IN TEVERINA	VT	2.252,10
BASSANO ROMANO	VT	8.459,21
BLERA	VT	3.830,80
BOLSENA	VT	10.451,00
BOMARZO	VT	3.068,54
CALCATA	VT	1.179,03
CANEPINA	VT	3.205,99
CANINO	VT	10.428,35
CAPODIMONTE	VT	4.792,56
CAPRANICA	VT	9.754,18
CAPRAROLA	VT	9.069,76
CARBOGNANO	VT	2.481,18
CASTEL SANT'ELIA	VT	4.352,71
CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	3.873,03
CELLENO	VT	2.070,39
CELLERE	VT	2.000,05
CIVITA CASTELLANA	VT	32.182,07
CIVITELLA D'AGLIANO	VT	2.390,77
CORCHIANO	VT	4.945,77
FABRICA DI ROMA	VT	12.592,02
FALERIA	VT	2.458,44
FARNESE	VT	2.295,63
GALLESE	VT	3.748,47
GRADOLI	VT	2.248,73
GRAFFIGNANO	VT	3.354,29
GROTTE DI CASTRO	VT	4.363,98
ISCHIA DI CASTRO	VT	5.129,24
LATERA	VT	1.185,59
LUBRIANO	VT	1.794,22
MARTA	VT	4.854,07
MONTALTO DI CASTRO	VT	104.127,20
MONTEFIASCONE	VT	23.241,52
MONTE ROMANO	VT	2.432,22
MONTEROSI	VT	6.492,72
NEPI	VT	20.851,65
ONANO	VT	1.558,44
ORIOLO ROMANO	VT	5.992,90
ORTE	VT	14.368,38
PIANSANO	VT	3.382,75
PROCENO	VT	1.049,91
RONCIGLIONE	VT	18.205,19
SAN LORENZO NUOVO	VT	4.143,16

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SORIANO NEL CIMINO	VT	13.694,81
SUTRI	VT	16.624,07
TARQUINIA	VT	63.984,19
TESSENNANO	VT	434,55
TUSCANIA	VT	16.414,29
VALENTANO	VT	5.956,73
VALLERANO	VT	3.520,20
VASANELLO	VT	4.719,84
VEJANO	VT	3.178,94
VETRALLA	VT	19.614,08
VIGNANELLO	VT	4.786,33
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	1.523,41
VITERBO	VT	167.723,98
VITORCHIANO	VT	6.942,77
ALTINO	CH	4.303,53
ARCHI	CH	2.775,75
ARI	CH	1.580,44
ARIELLI	CH	2.214,88
ATESSA	CH	31.320,97
BOMBA	CH	1.231,52
BORRELLO	CH	708,68
BUCCHIANICO	CH	6.118,64
CANOSA SANNITA	CH	2.096,63
CARPINETO SINELLO	CH	762,91
CARUNCHIO	CH	973,96
CASACANDITELLA	CH	1.766,81
CASALANGUIDA	CH	755,85
CASALBORDINO	CH	10.020,95
CASALINCONTRADA	CH	4.005,66
CASOLI	CH	9.955,74
CASTEL FRENTANO	CH	4.647,30
CASTELGUIDONE	CH	294,95
CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	2.375,76
CELENZA SUL TRIGNO	CH	1.061,17
CHIETI	CH	114.557,63
CIVITALUPARELLA	CH	303,31
CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	984,33
COLLEDIMACINE	CH	335,41
COLLEDIMEZZO	CH	515,79
CRECCHIO	CH	4.305,37
CUPELLO	CH	6.626,50
DOGLIOLA	CH	402,90
FALLO	CH	491,93
FARA FILIORUM PETRI	CH	3.764,08
FARA SAN MARTINO	CH	4.813,43
FILETTO	CH	1.412,02
FOSSACESIA	CH	12.026,19
FRAINE	CH	722,46
FRANCAVILLA AL MARE	CH	50.077,45
FRESAGRANDINARIA	CH	1.345,18
FRISA	CH	2.342,50

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
FURCI	CH	1.029,65
GAMBERALE	CH	455,97
GESSOPALENA	CH	1.687,61
GISSI	CH	15.005,35
GIULIANO TEATINO	CH	1.726,39
GUARDIAGRELE	CH	6.957,41
GUILMI	CH	372,59
LAMA DEI PELIGNI	CH	1.608,31
LANCIANO	CH	56.960,54
LENTELLA	CH	684,86
LETTOPALENA	CH	561,44
LISCIA	CH	656,55
MIGLIANICO	CH	8.965,72
MONTAZZOLI	CH	1.379,07
MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	189,82
MONTEFERRANTE	CH	662,49
MONTELAPIANO	CH	657,12
MONTENERODOMO	CH	988,57
MONTEODORISIO	CH	2.507,82
MOZZAGROGNA	CH	4.759,88
ORSOGNA	CH	4.825,15
ORTONA	CH	45.527,83
PAGLIETA	CH	8.768,50
PALENA	CH	2.229,11
PALMOLI	CH	814,77
PALOMBARO	CH	1.270,95
PENNADOMO	CH	571,83
PENNAPIEDIMONTE	CH	804,06
PERANO	CH	2.403,81
PIETRAFERRAZZANA	CH	219,09
PIZZOFERRATO	CH	2.703,61
POGGIOFIORITO	CH	1.358,40
POLLUTRI	CH	2.897,37
PRETORO	CH	2.356,44
QUADRI	CH	651,02
RAPINO	CH	1.649,53
RIPA TEATINA	CH	4.903,76
ROCCAMONTEPIANO	CH	1.780,14
ROCCA SAN GIOVANNI	CH	6.276,55
ROCCASCALEGNA	CH	1.335,85
ROCCASPINALVETI	CH	1.627,47
ROIO DEL SANGRO	CH	590,64
ROSELLO	CH	751,84
SAN BUONO	CH	822,72
SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	388,82
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	39.798,15
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1.632,04
SAN SALVO	CH	52.881,39
SANTA MARIA IMBARO	CH	3.477,92
SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	2.881,99
SAN VITO CHIETINO	CH	8.320,85

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SCERNI	CH	3.680,43
SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	2.279,28
TARANTA PELIGNA	CH	640,81
TOLLO	CH	6.377,15
TORINO DI SANGRO	CH	5.958,98
TORNARECCIO	CH	1.907,77
TORREBRUNA	CH	768,27
TORREVECCHIA TEATINA	CH	4.897,65
TORRICELLA PELIGNA	CH	1.824,44
TREGLIO	CH	3.001,91
TUFILLO	CH	417,03
VACRI	CH	1.711,68
VASTO	CH	77.920,29
VILLALFONSINA	CH	1.156,27
VILLAMAGNA	CH	3.027,49
VILLA SANTA MARIA	CH	2.260,80
ACCIANO	AQ	558,85
AIELLI	AQ	3.079,05
ALFEDENA	AQ	4.128,80
ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	1.201,20
ATELETA	AQ	2.851,53
AVEZZANO	AQ	73.525,95
BALSORANO	AQ	2.890,33
BARETE	AQ	1.542,79
BARISCIANO	AQ	1.857,56
BARREA	AQ	1.528,87
BISEGNA	AQ	561,41
BUGNARA	AQ	1.472,85
CAGNANO AMITERNO	AQ	2.782,19
CALASCIO	AQ	466,31
CAMPO DI GIOVE	AQ	7.996,90
CAMPOTOSTO	AQ	1.988,10
CANISTRO	AQ	1.636,13
CANSANO	AQ	738,54
CAPESTRANO	AQ	1.120,08
CAPISTRELLO	AQ	6.302,31
CAPITIGNANO	AQ	1.899,40
CAPORCIANO	AQ	386,80
CAPPADOCIA	AQ	7.084,09
CARAPELLE CALVISIO	AQ	107,59
CARSOLI	AQ	9.927,68
CASTEL DEL MONTE	AQ	1.567,25
CASTEL DI IERI	AQ	726,48
CASTEL DI SANGRO	AQ	14.476,09
CASTELLAFIUME	AQ	1.035,88
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	238,14
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	1.281,16
CELANO	AQ	12.909,66
CERCHIO	AQ	2.375,09
CIVITA D'ANTINO	AQ	1.267,03
CIVITELLA ALFEDENA	AQ	1.209,43

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CIVITELLA ROVETO	AQ	3.235,75
COCULLO	AQ	1.057,52
COLLARMELE	AQ	1.608,14
COLLELONGO	AQ	1.750,47
COLLEPIETRO	AQ	348,87
CORFINIO	AQ	2.288,38
FAGNANO ALTO	AQ	455,48
FONTECCHIO	AQ	511,41
FOSSA	AQ	755,79
GAGLIANO ATERNO	AQ	610,18
GIOIA DEI MARSI	AQ	2.006,20
GORIANO SICOLI	AQ	554,53
INTRODACQUA	AQ	2.697,26
L'AQUILA	AQ	109.978,30
LECCE NEI MARSI	AQ	2.185,43
LUCO DEI MARSI	AQ	4.457,57
LUCOLI	AQ	3.560,71
MAGLIANO DE' MARSI	AQ	5.036,17
MASSA D'ALBE	AQ	3.017,18
MOLINA ATERNO	AQ	581,39
MONTEREALE	AQ	6.788,99
MORINO	AQ	2.234,84
NAVELLI	AQ	930,35
OCRE	AQ	1.867,76
OFENA	AQ	792,65
OPI	AQ	673,57
ORICOLA	AQ	4.527,29
ORTONA DEI MARSI	AQ	1.718,56
ORTUCCHIO	AQ	2.764,12
OVINDOLI	AQ	9.573,04
PACENTRO	AQ	1.552,30
PERETO	AQ	1.360,55
PESCASSEROLI	AQ	10.477,46
PESCINA	AQ	5.346,04
PESCOCOSTANZO	AQ	7.507,50
PETTORANO SUL GIZIO	AQ	2.053,05
PIZZOLI	AQ	7.131,31
POGGIO PICENZE	AQ	1.697,76
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	678,84
PRATOLA PELIGNA	AQ	9.573,08
PREZZA	AQ	1.216,28
RAIANO	AQ	4.228,42
RIVISONDOLI	AQ	8.344,49
ROCCACASALE	AQ	955,15
ROCCA DI BOTTE	AQ	2.473,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	3.858,01
ROCCA DI MEZZO	AQ	11.522,45
ROCCA PIA	AQ	764,97
ROCCARASO	AQ	16.753,16
SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	4.199,19
SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	270,81

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	2.238,19
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	846,50
SANTE MARIE	AQ	3.794,01
SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	213,36
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	409,24
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	2.466,36
SCANNO	AQ	6.766,51
SCONTRONE	AQ	963,50
SCOPPITO	AQ	6.702,07
SCURCOLA MARSICANA	AQ	6.720,98
SECINARO	AQ	713,34
SULMONA	AQ	43.710,67
TAGLIACOZZO	AQ	16.362,60
TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	435,17
TORNIMPARTE	AQ	3.720,86
TRASACCO	AQ	6.100,93
VILLALAGO	AQ	1.568,67
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	451,64
VILLA SANT'ANGELO	AQ	320,06
VILLAVALLELONGA	AQ	1.283,67
VILLETTA BARREA	AQ	1.918,83
VITTORITO	AQ	1.288,43
ABBATEGGIO	PE	606,85
ALANNO	PE	6.511,95
BOLOGNANO	PE	1.794,28
BRITTOLI	PE	710,33
BUSSI SUL TIRINO	PE	3.455,04
CAPPELLE SUL TAVO	PE	4.965,67
CARAMANICO TERME	PE	4.406,21
CARPINETO DELLA NORA	PE	537,04
CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	890,83
CATIGNANO	PE	1.652,38
CEPAGATTI	PE	20.794,58
CITTA' SANT'ANGELO	PE	30.102,14
CIVITAQUANA	PE	1.716,35
CIVITELLA CASANOVA	PE	1.869,97
COLLECORVINO	PE	8.190,55
CORVARA	PE	215,92
CUGNOLI	PE	1.626,35
ELICE	PE	1.920,66
FARINDOLA	PE	1.840,62
LETTOMANOPPELLO	PE	1.807,46
LORETO APRUTINO	PE	10.686,33
MANOPPELLO	PE	8.496,40
MONTEBELLO DI BERTONA	PE	1.108,16
MONTESILVANO	PE	68.717,62
MOSCUFO	PE	4.925,38
NOCCIANO	PE	2.231,92
PENNE	PE	13.174,03
PESCARA	PE	328.978,05
PESCOSANSONESCO	PE	305,83

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIANELLA	PE	12.276,34
PICCIANO	PE	1.193,26
PIETRANICO	PE	580,29
POPOLI	PE	7.154,68
ROCCAMORICE	PE	941,36
ROSCIANO	PE	6.619,21
SALLE	PE	360,76
SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	1.265,36
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	2.024,35
SCAFA	PE	5.011,23
SERRAMONACESCA	PE	814,68
SPOLTORE	PE	21.098,06
TOCCO DA CASAURIA	PE	5.009,08
TORRE DE' PASSERI	PE	3.979,61
TURRIVALIGNANI	PE	950,84
VICOLI	PE	442,37
VILLA CELIERA	PE	817,00
ALBA ADRIATICA	TE	42.382,97
ANCARANO	TE	5.267,25
ARSITA	TE	601,34
ATRI	TE	13.107,43
BASCIANO	TE	4.513,40
BELLANTE	TE	8.549,67
BISENTI	TE	1.796,32
CAMPLI	TE	7.945,85
CANZANO	TE	1.854,82
CASTEL CASTAGNA	TE	400,98
CASTELLALTO	TE	10.513,45
CASTELLI	TE	1.613,04
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	3.408,38
CASTILENTI	TE	2.468,41
CELLINO ATTANASIO	TE	2.453,95
CERMIGNANO	TE	948,95
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	6.672,27
COLLEDARA	TE	3.380,52
COLONNELLA	TE	10.036,05
CONTROGUERRA	TE	4.683,56
CORROPOLI	TE	9.486,66
CORTINO	TE	1.355,08
CROGNALETO	TE	2.242,84
FANO ADRIANO	TE	1.782,69
GIULIANOVA	TE	49.715,47
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	6.280,50
MARTINSICURO	TE	36.583,84
MONTEFINO	TE	1.330,32
MONTORIO AL VOMANO	TE	9.330,57
MORRO D'ORO	TE	5.582,64
MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	15.515,66
NERETO	TE	6.517,91
NOTARESCO	TE	6.866,53
PENNA SANT'ANDREA	TE	1.657,17

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIETRACAMELA	TE	4.096,41
PINETO	TE	25.875,70
ROCCA SANTA MARIA	TE	798,38
ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	44.376,75
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	15.349,89
SANT'OMERO	TE	8.125,82
SILVI	TE	36.621,31
TERAMO	TE	92.351,61
TORANO NUOVO	TE	1.732,20
TORRICELLA SICURA	TE	2.381,08
TORTORETO	TE	35.834,20
TOSSICIA	TE	1.595,70
VALLE CASTELLANA	TE	1.721,96
ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	572,99
BARANELLO	CB	2.662,40
BOJANO	CB	10.155,06
BONEFRO	CB	1.513,05
BUSSO	CB	1.592,97
CAMPOBASSO	CB	98.868,87
CAMPOCHIARO	CB	1.488,54
CAMPODIPIETRA	CB	2.289,65
CAMPOLIETO	CB	815,57
CAMPOMARINO	CB	25.694,93
CASACALENDA	CB	1.745,63
CASALCIPRANO	CB	536,67
CASTELBOTTACCIO	CB	492,64
CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	418,44
CASTELMAURO	CB	1.310,20
CASTROPIGNANO	CB	1.631,11
CERCEMAGGIORE	CB	1.806,99
CERCEPICCOLA	CB	479,21
CIVITACAMPOMARANO	CB	436,21
COLLE D'ANCHISE	CB	799,25
COLLETORTO	CB	1.445,29
DURONIA	CB	825,26
FERRAZZANO	CB	4.918,03
FOSSALTO	CB	1.163,47
GAMBATESA	CB	2.214,36
GILDONE	CB	972,37
GUARDIALFIERA	CB	1.044,15
GUARDIAREGIA	CB	1.486,97
GUGLIONESI	CB	6.687,21
JELSI	CB	1.929,84
LARINO	CB	10.733,21
LIMOSANO	CB	766,88
LUCITO	CB	1.496,82
LUPARA	CB	485,96
MACCHIA VALFORTORE	CB	642,12
MAFALDA	CB	1.939,16
MATRICE	CB	1.168,77
MIRABELLO SANNITICO	CB	2.517,44

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MOLISE	CB	433,37
MONACILIONI	CB	489,96
MONTAGANO	CB	1.389,58
MONTECILFONE	CB	1.514,97
MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	1.473,95
MONTELONGO	CB	802,56
MONTEMITRO	CB	395,98
MONTENERO DI BISACCIA	CB	11.271,53
MONTORIO NEI FRENTANI	CB	894,52
MORRONE DEL SANNIO	CB	453,65
ORATINO	CB	1.585,92
PALATA	CB	1.483,05
PETACCIATO	CB	5.204,90
PETRELLA TIFERNINA	CB	1.635,04
PIETRACATELLA	CB	1.261,61
PIETRACUPA	CB	440,73
PORTOCANNONE	CB	2.556,74
PROVVIDENTI	CB	84,01
RICCIA	CB	6.165,07
RIPABOTTONI	CB	943,14
RIPALIMOSANI	CB	6.434,94
ROCCAVIVARA	CB	788,53
ROTELLO	CB	2.776,78
SALCITO	CB	1.092,44
SAN BIASE	CB	237,39
SAN FELICE DEL MOLISE	CB	590,09
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	1.577,79
SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	993,21
SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	1.103,63
SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	671,98
SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	5.598,15
SAN MASSIMO	CB	3.616,83
SAN POLO MATESE	CB	778,10
SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	3.188,43
SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	396,13
SANT'ELIA A PIANISI	CB	1.613,62
SEPINO	CB	1.871,58
SPINETE	CB	620,66
TAVENNA	CB	498,67
TERMOLI	CB	93.461,03
TORELLA DEL SANNIO	CB	868,33
TORO	CB	1.291,05
TRIVENTO	CB	4.615,07
TUFARA	CB	876,27
URURI	CB	3.136,13
VINCHIATURO	CB	6.314,91
ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	342,42
AGNONE	IS	9.573,28
BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	2.164,17
BELMONTE DEL SANNIO	IS	675,55
CANTALUPO NEL SANNIO	IS	1.259,68

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAPRACOTTA	IS	3.249,08
CAROVILLI	IS	1.526,94
CARPINONE	IS	2.076,18
CASTEL DEL GIUDICE	IS	691,93
CASTELPETROSO	IS	1.616,34
CASTELPIZZUTO	IS	228,17
CASTEL SAN VINCENZO	IS	943,40
CASTELVERRINO	IS	271,90
CERRO AL VOLTURNO	IS	1.317,32
CHIAUCI	IS	390,30
CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	1.348,21
COLLI A VOLTURNO	IS	1.887,85
CONCA CASALE	IS	213,77
FILIGNANO	IS	2.019,40
FORLI' DEL SANNIO	IS	1.249,89
FORNELLI	IS	1.509,11
FROSOLONE	IS	4.407,17
ISERNIA	IS	40.691,65
LONGANO	IS	839,70
MACCHIA D'ISERNIA	IS	1.650,53
MACCHIAGODENA	IS	1.874,98
MIRANDA	IS	1.342,70
MONTAQUILA	IS	4.893,33
MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	788,52
MONTERODUNI	IS	3.416,40
PESCHE	IS	2.386,85
PESCOLANCIANO	IS	758,72
PESCOPENNATARO	IS	811,45
PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	856,75
PIETRABBONDANTE	IS	1.295,43
PIZZONE	IS	563,52
POGGIO SANNITA	IS	1.029,83
POZZILLI	IS	8.539,72
RIONERO SANNITICO	IS	1.091,53
ROCCAMANDOLFI	IS	920,55
ROCCASICURA	IS	581,37
ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	2.343,60
SAN PIETRO AVELLANA	IS	1.090,58
SANT'AGAPITO	IS	1.684,60
SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	843,65
SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	687,03
SANT'ELENA SANNITA	IS	929,52
SCAPOLI	IS	743,11
SESSANO DEL MOLISE	IS	1.323,00
SESTO CAMPANO	IS	3.321,27
VASTOGIRARDI	IS	1.041,48
VENAFRO	IS	17.111,47
AIELLO DEL SABATO	AV	3.405,47
ALTAVILLA IRPINA	AV	3.601,86
ANDRETTA	AV	2.180,82
AQUILONIA	AV	1.451,67

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ARIANO IRPINO	AV	25.804,36
ATRIPALDA	AV	15.536,92
AVELLA	AV	6.278,72
AVELLINO	AV	103.217,85
BAGNOLI IRPINO	AV	4.811,18
BAIANO	AV	3.976,55
BISACCIA	AV	4.472,54
BONITO	AV	2.095,55
CAIRANO	AV	346,08
CALABRITTO	AV	2.233,19
CALITRI	AV	6.562,97
CANDIDA	AV	757,24
CAPOSELE	AV	3.026,09
CAPRIGLIA IRPINA	AV	2.594,83
CARIFE	AV	1.532,84
CASALBORE	AV	1.554,32
CASSANO IRPINO	AV	850,93
CASTEL BARONIA	AV	998,92
CASTELFRANCI	AV	1.511,72
CASTELVETERE SUL CALORE	AV	1.879,89
CERVINARA	AV	7.613,08
CESINALI	AV	2.175,33
CHIANCHE	AV	435,44
CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	1.815,39
CONTRADA	AV	2.057,31
CONZA DELLA CAMPANIA	AV	1.940,87
DOMICELLA	AV	2.116,46
FLUMERI	AV	5.613,29
FONTANAROSA	AV	3.325,68
FORINO	AV	4.112,08
FRIGENTO	AV	4.135,92
GESUALDO	AV	3.935,25
GRECI	AV	1.412,21
GROTTAMINARDA	AV	11.163,68
GROTTOLELLA	AV	1.741,06
GUARDIA LOMBARDI	AV	1.687,63
LACEDONIA	AV	3.865,65
LAPIO	AV	1.554,20
LAURO	AV	3.616,92
LIONI	AV	9.049,30
LUOGOSANO	AV	2.355,69
MANOCALZATI	AV	4.549,34
MARZANO DI NOLA	AV	1.688,48
MELITO IRPINO	AV	1.888,11
MERCOGLIANO	AV	18.713,51
MIRABELLA ECLANO	AV	9.864,52
MONTAGUTO	AV	1.170,43
MONTECALVO IRPINO	AV	3.683,80
MONTEFALCIONE	AV	2.702,94
MONTEFORTE IRPINO	AV	14.012,92
MONTEFREDANE	AV	3.438,14

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTEFUSCO	AV	1.190,33
MONTELLA	AV	8.265,10
MONTEMARANO	AV	2.632,98
MONTEMILETTO	AV	6.171,62
MONTEVERDE	AV	799,15
MONTORO INFERIORE	AV	8.689,68
MONTORO SUPERIORE	AV	6.307,47
MORRA DE SANCTIS	AV	2.238,42
MOSCHIANO	AV	942,99
MUGNANO DEL CARDINALE	AV	4.289,34
NUSCO	AV	5.580,67
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	2.338,73
PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	1.354,40
PAROLISE	AV	769,04
PATERNOPOLI	AV	2.653,45
PETRURO IRPINO	AV	243,73
PIETRADEFUSI	AV	1.758,68
PIETRASTORNINA	AV	2.235,86
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	3.130,86
PRATOLA SERRA	AV	5.713,22
QUADRELLE	AV	1.461,20
QUINDICI	AV	1.178,03
ROCCABASCERANA	AV	2.487,88
ROCCA SAN FELICE	AV	923,15
ROTONDI	AV	3.660,17
SALZA IRPINA	AV	612,46
SAN MANGO SUL CALORE	AV	1.650,75
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	4.387,01
SAN MICHELE DI SERINO	AV	3.061,80
SAN NICOLA BARONIA	AV	776,35
SAN POTITO ULTRA	AV	1.410,95
SAN SOSSIO BARONIA	AV	1.215,47
SANTA LUCIA DI SERINO	AV	2.506,35
SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1.485,66
SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	969,47
SANT'ANGELO A SCALA	AV	515,02
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	6.508,88
SANTA PAOLINA	AV	1.004,68
SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	1.895,59
SAVIGNANO IRPINO	AV	2.535,77
SCAMPITELLA	AV	1.218,62
SENERCHIA	AV	956,85
SERINO	AV	6.670,63
SIRIGNANO	AV	2.138,19
SOLOFRA	AV	18.912,92
SORBO SERPICO	AV	790,27
SPERONE	AV	3.224,55
STURNO	AV	3.069,26
SUMMONTE	AV	1.553,68
TAURANO	AV	810,50
TAURASI	AV	2.262,43

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TEORA	AV	1.403,39
TORELLA DEI LOMBARDI	AV	2.368,89
TORRE LE NOCELLE	AV	1.359,93
TORRIONI	AV	372,29
TREVICO	AV	865,80
TUFO	AV	887,35
VALLATA	AV	4.238,45
VALLESACCARDA	AV	1.158,77
VENTICANO	AV	3.005,72
VILLAMAINA	AV	1.200,27
VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	1.384,07
VOLTURARA IRPINA	AV	2.304,91
ZUNGOLI	AV	713,15
AIROLA	BN	12.309,51
AMOROSI	BN	4.090,08
APICE	BN	7.037,23
APOLLOSA	BN	3.365,77
ARPAIA	BN	2.485,20
ARPAISE	BN	1.092,89
BASELICE	BN	2.821,27
BENEVENTO	BN	108.110,17
BONEA	BN	2.901,84
BUCCIANO	BN	1.697,00
BUONALBERGO	BN	1.706,56
CALVI	BN	3.065,27
CAMPOLATTARO	BN	1.085,12
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	1.390,31
CASALDUNI	BN	959,74
CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	1.384,28
CASTELPAGANO	BN	1.255,83
CASTELPOTO	BN	1.007,15
CASTELVENERE	BN	3.170,68
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	1.235,93
CAUTANO	BN	2.110,78
CEPPALONI	BN	4.472,86
CERRETO SANNITA	BN	3.614,49
CIRCELLO	BN	2.057,89
COLLE SANNITA	BN	2.115,43
CUSANO MUTRI	BN	3.624,70
DUGENTA	BN	3.451,10
DURAZZANO	BN	2.770,85
FAICCHIO	BN	3.551,28
FOGLIANISE	BN	3.141,93
FOIANO DI VAL FORTORE	BN	3.111,04
FORCHIA	BN	1.400,49
FRAGNETO L'ABATE	BN	849,05
FRAGNETO MONFORTE	BN	1.966,63
FRASSO TELESINO	BN	2.027,93
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	1.695,23
GUARDIA SANFRAMONDI	BN	5.750,53
LIMATOLA	BN	3.597,86

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MELIZZANO	BN	1.899,10
MOIANO	BN	4.200,01
MOLINARA	BN	2.475,38
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	2.178,45
MONTESARCHIO	BN	19.726,70
MORCONE	BN	6.128,90
PADULI	BN	5.277,77
PAGO VEIANO	BN	2.359,48
PANNARANO	BN	2.016,33
PAOLISI	BN	3.031,37
PAUPISI	BN	1.177,29
PESCO SANNITA	BN	1.889,64
PIETRAROJA	BN	556,58
PIETRELCINA	BN	4.299,99
PONTE	BN	3.208,34
PONTELANDOLFO	BN	2.396,93
PUGLIANELLO	BN	1.274,38
REINO	BN	956,24
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	5.211,62
SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	13.674,29
SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	3.285,48
SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	2.750,74
SAN LORENZELLO	BN	2.021,42
SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1.680,24
SAN LUPO	BN	526,49
SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	4.695,75
SAN MARTINO SANNITA	BN	1.428,34
SAN NAZZARO	BN	935,80
SAN NICOLA MANFREDI	BN	3.463,71
SAN SALVATORE TELESINO	BN	5.873,81
SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	1.023,79
SANT'AGATA DE' GOTI	BN	11.219,94
SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	4.970,62
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	564,40
SASSINORO	BN	574,96
SOLOPACA	BN	4.637,83
TELESE TERME	BN	12.644,27
TOCCO CAUDIO	BN	954,00
TORRECUSO	BN	4.130,73
VITULANO	BN	2.570,91
AILANO	CE	1.035,45
ALIFE	CE	10.401,74
ALVIGNANO	CE	4.372,18
ARIENZO	CE	4.800,72
AVERSA	CE	69.299,19
BAIA E LATINA	CE	2.067,11
BELLONA	CE	7.081,32
CAIANELLO	CE	2.785,05
CAIAZZO	CE	6.097,07
CALVI RISORTA	CE	5.287,63
CAMIGLIANO	CE	1.795,12

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CANCELLO ED ARNONE	CE	6.886,70
CAPODRISE	CE	9.009,01
CAPRIATI A VOLTURNO	CE	2.242,80
CAPUA	CE	27.030,68
CARINARO	CE	10.443,55
CARINOLA	CE	11.403,84
CASAGIOVE	CE	19.021,85
CASAL DI PRINCIPE	CE	10.224,52
CASALUCE	CE	6.394,68
CASAPESENNA	CE	2.905,03
CASAPULLA	CE	11.359,34
CASERTA	CE	160.351,31
CASTEL CAMPAGNANO	CE	1.827,25
CASTEL DI SASSO	CE	873,77
CASTELLO DEL MATESE	CE	813,18
CASTEL MORRONE	CE	2.886,28
CASTEL VOLTURNO	CE	38.845,66
CELLOLE	CE	18.210,43
CERVINO	CE	2.553,73
CESA	CE	6.422,70
CIORLANO	CE	699,41
CONCA DELLA CAMPANIA	CE	1.210,18
CURTI	CE	7.944,61
DRAGONI	CE	2.518,13
FALCIANO DEL MASSICO	CE	4.867,70
FONTEGRECA	CE	545,54
FORMICOLA	CE	1.457,86
FRANCOLISE	CE	7.476,61
FRIGNANO	CE	7.135,55
GALLO MATESE	CE	508,41
GALLUCCIO	CE	2.213,52
GIANO VETUSTO	CE	699,96
GIOIA SANNITICA	CE	2.599,57
GRAZZANISE	CE	7.445,61
GRICIGNANO DI AVERSA	CE	13.902,74
LETINO	CE	826,70
LIBERI	CE	782,27
LUSCIANO	CE	11.113,43
MACERATA CAMPANIA	CE	7.939,27
MADDALONI	CE	45.999,28
MARCIANISE	CE	59.473,67
MARZANO APPIO	CE	2.163,65
MIGNANO MONTE LUNGO	CE	3.560,87
MONDRAGONE	CE	35.042,64
ORTA DI ATELLA	CE	18.821,51
PARETE	CE	8.581,15
PASTORANO	CE	8.087,52
PIANA DI MONTE VERNA	CE	3.830,76
PIEDIMONTE MATESE	CE	12.192,07
PIETRAMELARA	CE	5.445,32
PIETRAVAIRANO	CE	2.419,99

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PIGNATARO MAGGIORE	CE	12.356,62
PONTELATONE	CE	2.055,58
PORTICO DI CASERTA	CE	6.982,14
PRATA SANNITA	CE	1.217,49
PRATELLA	CE	1.686,95
PRESENZANO	CE	17.573,91
RAVISCANINA	CE	858,31
RECALE	CE	6.052,08
RIARDO	CE	3.576,91
ROCCA D'EVANDRO	CE	2.745,22
ROCCAMONFINA	CE	4.324,28
ROCCAROMANA	CE	744,53
ROCCHETTA E CROCE	CE	511,65
RUVIANO	CE	1.774,37
SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	6.393,11
SAN FELICE A CANCELLO	CE	14.787,71
SAN GREGORIO MATESE	CE	914,34
SAN MARCELLINO	CE	7.799,70
SAN MARCO EVANGELISTA	CE	11.073,30
SAN NICOLA LA STRADA	CE	29.364,25
SAN PIETRO INFINE	CE	822,53
SAN POTITO SANNITICO	CE	1.465,93
SAN PRISCO	CE	15.227,80
SANTA MARIA A VICO	CE	17.156,36
SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	64.510,54
SANTA MARIA LA FOSSA	CE	3.429,49
SAN TAMMARO	CE	7.077,76
SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	1.839,69
SANT'ARPINO	CE	10.157,14
SESSA AURUNCA	CE	39.972,27
SPARANISE	CE	14.480,18
SUCCIVO	CE	6.126,77
TEANO	CE	11.466,89
TEVEROLA	CE	18.946,53
TORA E PICCILLI	CE	1.217,66
TRENTOLA DUCENTA	CE	15.080,80
VAIRANO PATENORA	CE	7.633,31
VALLE AGRICOLA	CE	720,00
VALLE DI MADDALONI	CE	2.438,37
VILLA DI BRIANO	CE	5.495,19
VILLA LITERNO	CE	9.619,60
VITULAZIO	CE	13.506,93
ACERRA	NA	57.860,45
AFRAGOLA	NA	46.733,67
AGEROLA	NA	12.038,73
ANACAPRI	NA	27.530,84
ARZANO	NA	34.668,75
BACOLI	NA	33.567,87
BARANO D'ISCHIA	NA	10.448,24
BOSCOREALE	NA	19.287,08
BOSCOTRECASE	NA	7.591,93

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
BRUSCIANO	NA	12.162,04
CAIVANO	NA	36.567,91
CALVIZZANO	NA	9.351,90
CAMPOSANO	NA	4.698,33
CAPRI	NA	54.175,11
CARBONARA DI NOLA	NA	2.207,15
CARDITO	NA	15.839,41
CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	31.283,01
CASAMARCIANO	NA	3.465,03
CASAMICCIOLA TERME	NA	25.131,40
CASANDRINO	NA	11.426,09
CASAVATORE	NA	18.342,23
CASOLA DI NAPOLI	NA	2.050,11
CASORIA	NA	84.828,50
CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	82.956,68
CASTELLO DI CISTERNA	NA	7.557,18
CERCOLA	NA	15.651,37
CICCIANO	NA	11.986,76
CIMITILE	NA	8.530,62
COMIZIANO	NA	2.105,27
CRISPANO	NA	7.449,95
ERCOLANO	NA	37.136,48
FORIO	NA	42.006,19
FRATTAMAGGIORE	NA	27.185,23
FRATTAMINORE	NA	9.344,07
GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	133.338,39
GRAGNANO	NA	25.243,20
GRUMO NEVANO	NA	12.468,09
ISCHIA	NA	50.222,19
LACCO AMENO	NA	15.636,25
LETTERE	NA	4.297,36
LIVERI	NA	2.131,79
MARANO DI NAPOLI	NA	53.010,66
MARIGLIANELLA	NA	8.693,99
MARIGLIANO	NA	32.059,99
MASSA DI SOMMA	NA	2.537,82
MASSA LUBRENSE	NA	23.413,98
MELITO DI NAPOLI	NA	27.070,15
META	NA	5.451,57
MONTE DI PROCIDA	NA	15.439,41
MUGNANO DI NAPOLI	NA	38.301,20
NAPOLI	NA	1.644.343,23
NOLA	NA	90.201,12
OTTAVIANO	NA	36.613,04
PALMA CAMPANIA	NA	19.580,59
PIANO DI SORRENTO	NA	28.223,78
PIMONTE	NA	3.602,11
POGGIOMARINO	NA	22.221,29
POLLENA TROCCHIA	NA	11.040,97
POMIGLIANO D'ARCO	NA	55.050,30
POMPEI	NA	48.069,42

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PORTICI	NA	60.412,52
POZZUOLI	NA	113.864,13
PROCIDA	NA	19.889,07
QUALIANO	NA	16.062,15
QUARTO	NA	31.169,56
ROCCARAINOLA	NA	6.405,46
SAN GENNARO VESUVIANO	NA	15.116,05
SAN GIORGIO A CREMANO	NA	50.107,14
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	53.486,51
SAN PAOLO BEL SITO	NA	4.395,84
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	14.838,75
SANT'AGNELLO	NA	17.493,05
SANTA MARIA LA CARITA'	NA	10.562,12
SANT'ANASTASIA	NA	19.556,38
SANT'ANTIMO	NA	26.939,89
SANT'ANTONIO ABATE	NA	17.709,93
SAN VITALIANO	NA	8.176,17
SAVIANO	NA	18.307,61
SCISCIANO	NA	5.781,50
SERRARA FONTANA	NA	4.310,67
SOMMA VESUVIANA	NA	41.922,63
SORRENTO	NA	67.999,02
STRIANO	NA	9.415,62
TERZIGNO	NA	16.300,77
TORRE ANNUNZIATA	NA	31.808,60
TORRE DEL GRECO	NA	92.608,76
TRECASE	NA	8.103,72
TUFINO	NA	2.905,57
VICO EQUENSE	NA	37.470,80
VILLARICCA	NA	27.234,51
VISCIANO	NA	2.785,99
VOLLA	NA	21.121,46
ACERNO	SA	2.368,83
AGROPOLI	SA	28.361,99
ALBANELLA	SA	6.788,92
ALFANO	SA	508,96
ALTAVILLA SILENTINA	SA	6.669,49
AMALFI	SA	8.721,21
ANGRI	SA	36.162,77
AQUARA	SA	1.263,84
ASCEA-VELIA	SA	13.124,08
ATENA LUCANA	SA	5.053,46
ATRANI	SA	1.218,57
AULETTA	SA	1.735,10
BARONISSI	SA	17.571,25
BATTIPAGLIA	SA	70.178,69
BELLIZZI	SA	13.790,49
BELLOSGUARDO	SA	933,31
BRACIGLIANO	SA	4.028,56
BUCCINO	SA	7.378,85
BUONABITACOLO	SA	2.768,56

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CAGGIANO	SA	3.099,02
CALVANICO	SA	1.293,73
CAMEROTA	SA	11.171,71
CAMPAGNA	SA	18.283,16
CAMPORA	SA	391,95
CANNALONGA	SA	425,40
CAPACCIO	SA	26.894,80
CASALBUONO	SA	1.039,86
CASALETTO SPARTANO	SA	693,63
CASAL VELINO	SA	12.453,84
CASELLE IN PITTARI	SA	1.568,20
CASTELCIVITA	SA	1.552,98
CASTELLABATE	SA	15.398,74
CASTELNUOVO CILENTO	SA	3.411,43
CASTELNUOVO DI CONZA	SA	1.019,39
CASTEL SAN GIORGIO	SA	14.795,55
CASTEL SAN LORENZO	SA	2.051,63
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	949,48
CAVA DE' TIRRENI	SA	63.551,68
CELLE DI BULGHERIA	SA	1.194,01
CENTOLA	SA	11.065,82
CERASO	SA	1.797,56
CETARA	SA	2.944,42
CICERALE	SA	1.511,30
COLLIANO	SA	4.045,91
CONCA DEI MARINI	SA	1.957,70
CONTRONE	SA	788,87
CONTURSI TERME	SA	4.645,57
CORBARA	SA	1.544,96
CORLETO MONFORTE	SA	528,25
CUCCARO VETERE	SA	346,47
EBOLI	SA	61.568,49
FELITTO	SA	1.128,14
FISCIANO	SA	19.482,17
FURORE	SA	1.519,14
FUTANI	SA	955,57
GIFFONI SEI CASALI	SA	5.108,95
GIFFONI VALLE PIANA	SA	9.403,33
GIOI	SA	1.014,12
GIUNGANO	SA	1.300,92
ISPANI	SA	3.024,39
LAUREANA CILENTO	SA	1.620,77
LAURINO	SA	1.300,62
LAURITO	SA	571,58
LAVIANO	SA	1.384,97
LUSTRA	SA	864,43
MAGLIANO VETERE	SA	560,70
MAIORI	SA	12.222,91
MERCATO SAN SEVERINO	SA	19.258,06
MINORI	SA	3.819,48
MOIO DELLA CIVITELLA	SA	1.240,68

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTANO ANTILIA	SA	1.351,76
MONTECORICE	SA	7.105,27
MONTECORVINO PUGLIANO	SA	12.270,44
MONTECORVINO ROVELLA	SA	10.910,57
MONTEFORTE CILENTO	SA	375,78
MONTE SAN GIACOMO	SA	1.005,84
MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	6.811,34
MORIGERATI	SA	542,96
NOCERA INFERIORE	SA	52.896,51
NOCERA SUPERIORE	SA	22.600,71
NOVI VELIA	SA	2.094,88
OGLIASTRO CILENTO	SA	3.363,32
OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	4.394,68
OLIVETO CITRA	SA	6.529,08
OMIGNANO	SA	1.488,54
ORRIA	SA	806,15
OTTATI	SA	430,81
PADULA	SA	6.467,47
PAGANI	SA	33.927,79
PALOMONTE	SA	2.413,45
PELLEZZANO	SA	10.216,58
PERDIFUMO	SA	2.136,82
PERITO	SA	648,21
PERTOSA	SA	666,63
PETINA	SA	832,94
PIAGGINE	SA	1.290,53
PISCIOTTA	SA	6.402,69
POLLA	SA	9.226,02
POLLICA	SA	6.377,04
PONTECAGNANO FAIANO	SA	31.158,36
POSITANO	SA	14.281,25
POSTIGLIONE	SA	2.504,81
PRAIANO	SA	6.246,41
PRIGNANO CILENTO	SA	939,71
RAVELLO	SA	7.989,15
RICIGLIANO	SA	2.572,56
ROCCADASPIDE	SA	8.695,70
ROCCAGLORIOSA	SA	1.605,07
ROCCAPIEMONTE	SA	8.488,87
ROFRANO	SA	843,99
ROMAGNANO AL MONTE	SA	637,15
ROSCIGNO	SA	1.033,21
RUTINO	SA	663,97
SACCO	SA	820,59
SALA CONSILINA	SA	17.963,74
SALENTO	SA	1.262,08
SALERNO	SA	296.885,73
SALVITELLE	SA	782,11
SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	7.154,60
SAN GIOVANNI A PIRO	SA	6.973,39
SAN GREGORIO MAGNO	SA	5.821,47

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN MANGO PIEMONTE	SA	2.195,10
SAN MARZANO SUL SARNO	SA	7.518,11
SAN MAURO CILENTO	SA	2.270,09
SAN MAURO LA BRUCA	SA	505,62
SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	2.637,11
SAN RUFO	SA	1.316,66
SANTA MARINA	SA	6.193,25
SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	550,45
SANT'ARSENIO	SA	3.360,24
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	7.976,19
SANTOMENNA	SA	1.005,79
SAN VALENTINO TORIO	SA	9.422,21
SANZA	SA	2.000,06
SAPRI	SA	6.006,45
SARNO	SA	30.057,60
SASSANO	SA	4.569,83
SCAFATI	SA	57.287,72
SCALA	SA	2.559,15
SERRAMEZZANA	SA	412,97
SERRE	SA	3.280,78
SESSA CILENTO	SA	1.021,77
SIANO	SA	6.318,69
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	4.053,67
STELLA CILENTO	SA	747,51
STIO	SA	748,17
TEGGIANO	SA	11.471,83
TORCHIARA	SA	2.087,63
TORRACA	SA	909,40
TORRE ORSAIA	SA	2.127,88
TORTORELLA	SA	438,08
TRAMONTI	SA	6.704,99
TRENTINARA	SA	1.112,69
VALLE DELL'ANGELO	SA	214,69
VALLO DELLA LUCANIA	SA	11.653,33
VALVA	SA	1.732,42
VIBONATI	SA	6.551,75
VIETRI SUL MARE	SA	13.606,44
ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	40.869,16
ADELFIA	BA	20.648,78
ALBEROBELLO	BA	21.653,51
ALTAMURA	BA	106.278,89
ANDRIA	BT	174.056,98
BARI	BA	934.049,24
BARLETTA	BT	175.362,85
BINETTO	BA	3.501,27
BISCEGLIE	BT	76.563,12
BITETTO	BA	12.496,04
BITONTO	BA	70.724,16
BITRITTO	BA	16.227,36
CANOSA DI PUGLIA	BT	31.280,11
CAPURSO	BA	25.097,55

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CASAMASSIMA	BA	30.725,86
CASSANO DELLE MURGE	BA	22.518,61
CASTELLANA GROTTE	BA	35.964,05
CELLAMARE	BA	4.493,34
CONVERSANO	BA	48.292,61
CORATO	BA	60.261,75
GIOIA DEL COLLE	BA	52.610,16
GIOVINAZZO	BA	31.905,08
GRAVINA IN PUGLIA	BA	57.863,23
GRUMO APPULA	BA	11.811,56
LOCOROTONDO	BA	23.840,21
MINERVINO MURGE	BT	12.155,75
MODUGNO	BA	88.665,49
MOLA DI BARI	BA	36.140,25
MOLFETTA	BA	103.735,52
MONOPOLI	BA	78.639,74
NOCI	BA	31.737,10
NOICATTARO	BA	35.862,22
PALO DEL COLLE	BA	23.315,48
POGGIORSINI	BA	2.392,56
POLIGNANO A MARE	BA	28.877,38
PUTIGNANO	BA	63.147,56
RUTIGLIANO	BA	31.870,88
RUVO DI PUGLIA	BA	24.972,69
SAMMICHELE DI BARI	BA	9.408,09
SANNICANDRO DI BARI	BA	10.124,11
SANTERAMO IN COLLE	BA	31.278,01
SPINAZZOLA	BT	9.891,15
TERLIZZI	BA	29.524,64
TORITTO	BA	8.432,95
TRANI	BT	72.212,96
TRIGGIANO	BA	38.796,84
TURI	BA	22.861,53
VALENZANO	BA	21.178,20
BRINDISI	BR	194.619,02
CAROVIGNO	BR	29.831,15
CEGLIE MESSAPICA	BR	25.990,12
CELLINO SAN MARCO	BR	9.169,83
CISTERNINO	BR	19.338,17
ERCHIE	BR	7.023,70
FASANO	BR	56.807,14
FRANCAVILLA FONTANA	BR	53.799,32
LATIANO	BR	15.888,59
MESAGNE	BR	40.585,96
ORIA	BR	19.158,01
OSTUNI	BR	68.865,76
SAN DONACI	BR	7.840,35
SAN MICHELE SALENTINO	BR	6.726,25
SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	9.725,40
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	22.167,97
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	25.663,18

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TORCHIAROLO	BR	10.908,24
TORRE SANTA SUSANNA	BR	10.254,57
VILLA CASTELLI	BR	8.825,01
ACCADIA	FG	3.755,73
ALBERONA	FG	2.399,23
ANZANO DI PUGLIA	FG	2.103,31
APRICENA	FG	24.798,91
ASCOLI SATRIANO	FG	11.124,22
BICCARI	FG	3.926,89
BOVINO	FG	4.946,81
CAGNANO VARANO	FG	8.726,03
CANDELA	FG	5.110,13
CARAPELLE	FG	3.798,13
CARLANTINO	FG	1.153,29
CARPINO	FG	4.499,99
CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	2.018,38
CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	2.329,82
CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	2.617,69
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	1.645,54
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	3.297,31
CELENZA VALFORTORE	FG	2.072,94
CELLE DI SAN VITO	FG	578,57
CERIGNOLA	FG	82.732,24
CHIEUTI	FG	3.405,56
DELICETO	FG	4.014,77
FAETO	FG	3.384,12
FOGGIA	FG	299.116,67
ISCHITELLA	FG	5.403,29
ISOLE TREMITI	FG	2.010,85
LESINA	FG	17.375,85
LUCERA	FG	56.896,73
MANFREDONIA	FG	84.703,86
MARGHERITA DI SAVOIA	BT	21.124,20
MATTINATA	FG	11.005,44
MONTELEONE DI PUGLIA	FG	1.897,22
MONTE SANT'ANGELO	FG	19.887,73
MOTTA MONTECORVINO	FG	1.601,25
ORDONA	FG	6.188,61
ORSARA DI PUGLIA	FG	3.780,25
ORTA NOVA	FG	18.806,15
PANNI	FG	1.807,82
PESCHICI	FG	10.416,96
PIETRAMONTECORVINO	FG	5.525,71
POGGIO IMPERIALE	FG	5.919,82
RIGNANO GARGANICO	FG	2.583,43
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	2.824,33
RODI GARGANICO	FG	12.142,27
ROSETO VALFORTORE	FG	1.781,14
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	18.119,62
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	50.038,60
SAN MARCO IN LAMIS	FG	8.790,15

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN MARCO LA CATOLA	FG	1.402,38
SANNICANDRO GARGANICO	FG	11.176,90
SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	10.012,57
SAN SEVERO	FG	87.254,59
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	7.007,58
SERRACAPRIOLA	FG	9.602,07
STORNARA	FG	5.516,28
STORNARELLA	FG	5.878,57
TORREMAGGIORE	FG	28.853,29
TRINITAPOLI	BT	20.666,70
TROIA	FG	16.633,78
VICO DEL GARGANO	FG	14.244,88
VIESTE	FG	31.450,46
VOLTURARA APPULA	FG	1.279,02
VOLTURINO	FG	2.366,53
ZAPPONETA	FG	2.965,75
ACQUARICA DEL CAPO	LE	3.265,96
ALESSANO	LE	6.659,52
ALEZIO	LE	4.643,34
ALLISTE	LE	6.925,39
ANDRANO	LE	3.578,72
ARADEO	LE	7.718,40
ARNESANO	LE	2.997,15
BAGNOLO DEL SALENTO	LE	996,05
BOTRUGNO	LE	1.553,25
CALIMERA	LE	6.527,50
CAMPI SALENTINA	LE	12.718,67
CANNOLE	LE	1.016,42
CAPRARICA DI LECCE	LE	1.689,28
CARMIANO	LE	11.953,12
CARPIGNANO SALENTINO	LE	3.732,40
CASARANO	LE	23.592,51
CASTRI DI LECCE	LE	2.198,13
CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	3.339,97
CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	11.262,50
CASTRO	LE	5.461,56
CAVALLINO	LE	11.547,50
COLLEPASSO	LE	5.838,52
COPERTINO	LE	23.621,94
CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	5.701,39
CORSANO	LE	3.105,58
CURSI	LE	2.532,44
CUTROFIANO	LE	9.215,15
DISO	LE	3.661,73
GAGLIANO DEL CAPO	LE	4.994,77
GALATINA	LE	39.113,45
GALATONE	LE	16.454,89
GALLIPOLI	LE	44.513,17
GIUGGIANELLO	LE	723,66
GIURDIGNANO	LE	1.349,19
GUAGNANO	LE	6.408,97

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LECCE	LE	240.848,36
LEQUILE	LE	9.112,38
LEVERANO	LE	13.204,12
LIZZANELLO	LE	6.308,51
MAGLIE	LE	25.262,00
MARTANO	LE	6.941,94
MARTIGNANO	LE	1.335,94
MATINO	LE	9.913,70
MELENDUGNO	LE	27.558,08
MELISSANO	LE	5.000,07
MELPIGNANO	LE	2.862,77
MIGGIANO	LE	2.034,11
MINERVINO DI LECCE	LE	2.650,03
MONTERONI DI LECCE	LE	10.511,48
MONTESANO SALENTINO	LE	1.447,30
MORCIANO DI LEUCA	LE	4.306,27
MURO LECCESE	LE	3.486,03
NARDO'	LE	68.177,20
NEVIANO	LE	3.612,30
NOCIGLIA	LE	2.181,58
NOVOLI	LE	8.142,53
ORTELLE	LE	1.975,82
OTRANTO	LE	16.306,58
PALMARIGGI	LE	704,30
PARABITA	LE	10.463,96
PATU'	LE	2.081,85
POGGIARDO	LE	6.213,91
PORTO CESAREO	LE	27.114,98
PRESICCE	LE	4.662,23
RACALE	LE	12.452,93
RUFFANO	LE	8.374,87
SALICE SALENTINO	LE	7.829,78
SALVE	LE	8.581,29
SANARICA	LE	1.233,12
SAN CASSIANO	LE	1.652,67
SAN CESARIO DI LECCE	LE	7.196,60
SAN DONATO DI LECCE	LE	4.238,86
SANNICOLA	LE	5.588,45
SAN PIETRO IN LAMA	LE	2.335,80
SANTA CESAREA TERME	LE	6.860,26
SCORRANO	LE	4.293,36
SECLI'	LE	2.289,49
SOGLIANO CAVOUR	LE	2.205,21
SOLETO	LE	8.438,12
SPECCHIA	LE	4.117,38
SPONGANO	LE	2.508,01
SQUINZANO	LE	15.322,21
STERNATIA	LE	2.322,29
SUPERSANO	LE	2.695,52
SURANO	LE	2.232,06
SURBO	LE	12.118,82

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TAURISANO	LE	7.540,81
TAVIANO	LE	15.118,19
TIGGIANO	LE	1.814,16
TREPUZZI	LE	13.004,04
TRICASE	LE	22.773,85
TUGLIE	LE	4.565,90
UGENTO	LE	28.647,46
UGGIANO LA CHIESA	LE	3.533,29
VEGLIE	LE	12.164,46
VERNOLE	LE	5.617,69
ZOLLINO	LE	1.869,04
AVETRANA	TA	11.334,51
CAROSINO	TA	8.374,05
CASTELLANETA	TA	39.801,69
CRISPIANO	TA	15.274,89
FAGGIANO	TA	5.287,33
FRAGAGNANO	TA	5.631,31
GINOSA	TA	40.233,68
GROTTAGLIE	TA	41.214,20
LATERZA	TA	14.312,87
LEPORANO	TA	19.277,64
LIZZANO	TA	11.865,87
MANDURIA	TA	54.869,10
MARTINA FRANCA	TA	83.271,95
MARUGGIO	TA	15.185,21
MASSAFRA	TA	45.239,65
MONTEIASI	TA	5.307,92
MONTEMESOLA	TA	3.139,48
MONTEPARANO	TA	2.079,68
MOTTOLA	TA	15.130,21
PALAGIANELLO	TA	7.168,51
PALAGIANO	TA	22.264,01
PULSANO	TA	21.264,50
ROCCAFORZATA	TA	1.630,62
SAN GIORGIO IONICO	TA	19.478,96
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	6.906,98
SAVA	TA	20.466,25
STATTE	TA	15.826,53
TARANTO	TA	382.864,98
TORRICELLA	TA	8.912,50
ACCETTURA	MT	1.480,20
ALIANO	MT	907,63
BERNALDA	MT	17.314,77
CALCIANO	MT	611,08
CIRIGLIANO	MT	523,09
COLOBRARO	MT	1.055,07
CRACO	MT	818,36
FERRANDINA	MT	11.489,35
GARAGUSO	MT	790,19
GORGOGLIONE	MT	1.039,66
GRASSANO	MT	4.856,53

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GROTTOLE	MT	2.494,54
IRSINA	MT	5.746,57
MATERA	MT	93.131,25
MIGLIONICO	MT	1.898,89
MONTALBANO JONICO	MT	5.376,91
MONTESCAGLIOSO	MT	9.172,75
NOVA SIRI	MT	5.959,98
OLIVETO LUCANO	MT	450,90
PISTICCI	MT	22.516,93
POLICORO	MT	26.939,12
POMARICO	MT	4.351,50
ROTONDELLA	MT	4.227,59
SALANDRA	MT	2.832,44
SAN GIORGIO LUCANO	MT	1.045,15
SAN MAURO FORTE	MT	1.517,19
SCANZANO JONICO	MT	11.981,75
STIGLIANO	MT	5.211,50
TRICARICO	MT	5.091,68
TURSI	MT	4.032,37
VALSINNI	MT	822,00
ABRIOLA	PZ	915,49
ACERENZA	PZ	1.549,43
ALBANO DI LUCANIA	PZ	635,06
ANZI	PZ	1.109,15
ARMENTO	PZ	371,36
ATELLA	PZ	5.319,15
AVIGLIANO	PZ	8.137,05
BALVANO	PZ	3.166,84
BANZI	PZ	1.254,96
BARAGIANO	PZ	2.084,36
BARILE	PZ	2.015,94
BELLA	PZ	2.281,50
BRIENZA	PZ	3.255,75
BRINDISI MONTAGNA	PZ	1.718,02
CALVELLO	PZ	1.023,31
CALVERA	PZ	228,81
CAMPOMAGGIORE	PZ	845,73
CANCELLARA	PZ	835,87
CARBONE	PZ	465,44
CASTELGRANDE	PZ	1.315,45
CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	1.650,85
CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	569,72
CASTELMEZZANO	PZ	385,74
CASTELSARACENO	PZ	639,18
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	293,98
CERSOSIMO	PZ	349,48
CHIAROMONTE	PZ	1.400,96
CORLETO PERTICARA	PZ	2.735,74
EPISCOPIA	PZ	527,93
FARDELLA	PZ	424,00
FILIANO	PZ	2.034,76

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
FORENZA	PZ	3.172,92
FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	2.049,16
GALLICCHIO	PZ	957,63
GENZANO DI LUCANIA	PZ	5.184,64
GINESTRA	PZ	458,51
GRUMENTO NOVA	PZ	2.077,77
GUARDIA PERTICARA	PZ	451,69
LAGONEGRO	PZ	6.425,39
LATRONICO	PZ	3.234,16
LAURENZANA	PZ	1.653,79
LAURIA	PZ	8.665,96
LAVELLO	PZ	12.612,51
MARATEA	PZ	10.601,83
MARSICO NUOVO	PZ	2.556,05
MARSICOVETERE	PZ	6.406,64
MASCHITO	PZ	817,50
MELFI	PZ	34.509,29
MISSANELLO	PZ	338,09
MOLITERNO	PZ	4.006,34
MONTEMILONE	PZ	1.099,72
MONTEMURRO	PZ	1.246,75
MURO LUCANO	PZ	4.137,68
NEMOLI	PZ	870,34
NOEPOLI	PZ	540,72
OPPIDO LUCANO	PZ	2.615,30
PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	4.661,26
PATERNO	PZ	2.184,16
PESCOPAGANO	PZ	2.160,97
PICERNO	PZ	5.845,61
PIETRAGALLA	PZ	3.790,31
PIETRAPERTOSA	PZ	564,03
PIGNOLA	PZ	4.332,22
POTENZA	PZ	87.484,27
RAPOLLA	PZ	2.802,60
RAPONE	PZ	821,87
RIONERO IN VULTURE	PZ	10.743,37
RIPACANDIDA	PZ	1.102,50
RIVELLO	PZ	2.368,03
ROCCANOVA	PZ	784,54
ROTONDA	PZ	2.518,35
RUOTI	PZ	1.683,62
RUVO DEL MONTE	PZ	810,79
SAN CHIRICO NUOVO	PZ	872,84
SAN CHIRICO RAPARO	PZ	801,28
SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	373,64
SAN FELE	PZ	1.632,36
SAN MARTINO D'AGRI	PZ	473,58
SAN PAOLO ALBANESE	PZ	266,17
SAN SEVERINO LUCANO	PZ	762,86
SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	1.173,83
SANT'ARCANGELO	PZ	6.104,03

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SARCONI	PZ	1.071,33
SASSO DI CASTALDA	PZ	677,97
SATRIANO DI LUCANIA	PZ	2.924,70
SAVOIA DI LUCANIA	PZ	712,49
SENISE	PZ	4.344,22
SPINOSO	PZ	1.193,67
TEANA	PZ	337,68
TERRANOVA DI POLLINO	PZ	716,46
TITO	PZ	13.767,56
TOLVE	PZ	2.512,61
TRAMUTOLA	PZ	3.209,80
TRECCHINA	PZ	3.429,63
TRIVIGNO	PZ	455,25
VAGLIO BASILICATA	PZ	1.563,85
VENOSA	PZ	9.414,69
VIETRI DI POTENZA	PZ	1.619,40
VIGGIANELLO	PZ	931,12
VIGGIANO	PZ	7.595,69
ALBI	CZ	681,57
AMARONI	CZ	1.266,95
AMATO	CZ	455,54
ANDALI	CZ	624,73
ARGUSTO	CZ	703,17
BADOLATO	CZ	2.644,44
BELCASTRO	CZ	1.255,08
BORGIA	CZ	3.970,41
BOTRICELLO	CZ	6.668,64
CARAFFA DI CATANZARO	CZ	3.396,05
CARDINALE	CZ	1.674,89
CARLOPOLI	CZ	1.170,92
CATANZARO	CZ	77.940,15
CENADI	CZ	635,97
CENTRACHE	CZ	457,08
CERVA	CZ	496,17
CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	4.607,96
CICALA	CZ	569,67
CONFLENTI	CZ	984,83
CORTALE	CZ	3.114,55
CROPANI	CZ	4.757,39
CURINGA	CZ	4.107,19
DAVOLI	CZ	6.471,12
DECOLLATURA	CZ	2.224,89
FALERNA	CZ	4.211,72
FEROLETO ANTICO	CZ	2.218,78
FOSSATO SERRALTA	CZ	253,39
GAGLIATO	CZ	448,59
GASPERINA	CZ	1.554,67
GIMIGLIANO	CZ	1.868,90
GIRIFALCO	CZ	4.516,30
GIZZERIA	CZ	6.089,79
GUARDAVALLE	CZ	2.632,50

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ISCA SULLO IONIO	CZ	1.351,52
JACURSO	CZ	1.356,43
LAMEZIA TERME	CZ	62.579,16
MAGISANO	CZ	954,07
MAIDA	CZ	6.537,63
MARCEDUSA	CZ	226,83
MARCELLINARA	CZ	2.477,72
MARTIRANO	CZ	460,21
MARTIRANO LOMBARDO	CZ	607,58
MIGLIERINA	CZ	638,98
MONTAURO	CZ	4.854,24
MONTEPAONE	CZ	8.094,30
MOTTA SANTA LUCIA	CZ	387,64
NOCERA TERINESE	CZ	5.841,63
OLIVADI	CZ	831,49
PALERMITI	CZ	1.370,58
PENTONE	CZ	886,32
PETRIZZI	CZ	800,59
PETRONA'	CZ	1.443,71
PIANOPOLI	CZ	2.902,63
PLATANIA	CZ	1.071,22
SAN FLORO	CZ	1.635,50
SAN MANGO D'AQUINO	CZ	858,06
SAN PIETRO A MAIDA	CZ	3.712,43
SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	632,74
SAN SOSTENE	CZ	2.742,86
SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	1.829,76
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	2.431,89
SAN VITO SULLO IONIO	CZ	1.677,78
SATRIANO	CZ	3.409,31
SELLIA	CZ	312,56
SELLIA MARINA	CZ	12.761,24
SERRASTRETTA	CZ	2.137,22
SERSALE	CZ	1.518,14
SETTINGIANO	CZ	3.228,16
SIMERI CRICHI	CZ	9.271,51
SORBO SAN BASILE	CZ	575,51
SOVERATO	CZ	14.186,05
SOVERIA MANNELLI	CZ	1.691,10
SOVERIA SIMERI	CZ	863,55
SQUILLACE	CZ	3.197,13
STALETTI'	CZ	5.022,74
TAVERNA	CZ	4.323,43
TIRIOLO	CZ	3.181,59
TORRE DI RUGGIERO	CZ	945,39
VALLEFIORITA	CZ	2.086,05
ZAGARISE	CZ	912,59
ACQUAFORMOSA	CS	560,33
ACQUAPPESA	CS	4.584,07
ACRI	CS	8.582,08
AIELLO CALABRO	CS	1.130,71

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
AIETA	CS	460,32
ALBIDONA	CS	381,90
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	548,83
ALTILIA	CS	508,37
ALTOMONTE	CS	6.305,34
AMANTEA	CS	23.027,45
AMENDOLARA	CS	3.334,88
APRIGLIANO	CS	1.161,59
BELMONTE CALABRO	CS	2.477,83
BELSITO	CS	675,08
BELVEDERE MARITTIMO	CS	11.361,99
BIANCHI	CS	871,99
BISIGNANO	CS	4.610,34
BOCCHIGLIERO	CS	1.218,52
BONIFATI	CS	2.598,65
BUONVICINO	CS	887,45
CALOPEZZATI	CS	2.864,69
CALOVETO	CS	378,85
CAMPANA	CS	1.188,73
CANNA	CS	616,40
CARIATI	CS	8.411,49
CAROLEI	CS	3.760,28
CARPANZANO	CS	414,48
CASOLE BRUZIO	CS	1.847,79
CASSANO ALL'IONIO	CS	22.118,84
CASTIGLIONE COSENTINO	CS	2.308,11
CASTROLIBERO	CS	13.823,81
CASTROREGIO	CS	159,32
CASTROVILLARI	CS	17.570,11
CELICO	CS	1.918,56
CELLARA	CS	361,81
CERCHIARA DI CALABRIA	CS	1.764,36
CERISANO	CS	2.890,01
CERVICATI	CS	527,35
CERZETO	CS	834,36
CETRARO	CS	10.225,67
CIVITA	CS	612,43
CLETO	CS	815,62
COLOSIMI	CS	1.200,29
CORIGLIANO CALABRO	CS	35.357,95
COSENZA	CS	104.454,21
CROPALATI	CS	742,37
CROSIA	CS	7.825,62
DIAMANTE	CS	10.531,15
DIPIGNANO	CS	4.422,77
DOMANICO	CS	1.142,70
FAGNANO CASTELLO	CS	3.555,76
FALCONARA ALBANESE	CS	4.958,04
FIGLINE VEGLIATURO	CS	2.094,38
FIRMO	CS	1.038,42
FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	4.894,34

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	2.336,25
FRASCINETO	CS	1.084,30
FUSCALDO	CS	9.107,22
GRIMALDI	CS	1.188,70
GRISOLIA	CS	2.499,75
GUARDIA PIEMONTESE	CS	4.775,19
LAGO	CS	2.299,07
LAINO BORGO	CS	2.031,97
LAINO CASTELLO	CS	708,28
LAPPANO	CS	674,29
LATTARICO	CS	2.568,32
LONGOBARDI	CS	2.507,85
LONGOBUCCO	CS	1.750,16
LUNGRO	CS	1.916,14
LUZZI	CS	6.893,59
MAIERA'	CS	1.192,68
MALITO	CS	637,35
MALVITO	CS	1.308,66
MANDATORICCIO	CS	4.669,41
MANGONE	CS	2.312,80
MARANO MARCHESATO	CS	2.368,15
MARANO PRINCIPATO	CS	2.251,13
MARZI	CS	803,30
MENDICINO	CS	9.102,62
MONGRASSANO	CS	1.359,77
MONTALTO UFFUGO	CS	21.425,26
MONTEGIORDANO	CS	3.319,97
MORANO CALABRO	CS	2.642,98
MORMANNO	CS	2.563,25
MOTTAFOLLONE	CS	813,53
NOCARA	CS	254,80
ORIOLO	CS	1.489,62
ORSOMARSO	CS	820,94
PALUDI	CS	828,41
PANETTIERI	CS	332,88
PAOLA	CS	15.299,92
PAPASIDERO	CS	554,24
PARENTI	CS	1.421,92
PATERNO CALABRO	CS	1.374,23
PEDACE	CS	1.675,71
PEDIVIGLIANO	CS	506,34
PIANE CRATI	CS	1.300,69
PIETRAFITTA	CS	937,13
PIETRAPAOLA	CS	1.880,97
PLATACI	CS	309,94
PRAIA A MARE	CS	15.407,09
RENDE	CS	71.337,59
ROCCA IMPERIALE	CS	4.007,66
ROGGIANO GRAVINA	CS	4.850,63
ROGLIANO	CS	3.539,21
ROSE	CS	2.659,73

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ROSETO CAPO SPULICO	CS	6.866,86
ROSSANO	CS	39.349,02
ROTA GRECA	CS	498,11
ROVITO	CS	2.323,40
SAN BASILE	CS	906,41
SAN BENEDETTO ULLANO	CS	997,76
SAN COSMO ALBANESE	CS	250,38
SAN DEMETRIO CORONE	CS	1.511,62
SAN DONATO DI NINEA	CS	1.173,94
SAN FILI	CS	2.005,50
SANGINETO	CS	4.137,81
SAN GIORGIO ALBANESE	CS	549,74
SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	7.585,98
SAN LORENZO BELLIZZI	CS	347,48
SAN LORENZO DEL VALLO	CS	2.147,26
SAN LUCIDO	CS	6.342,45
SAN MARCO ARGENTANO	CS	9.052,33
SAN MARTINO DI FINITA	CS	630,18
SAN NICOLA ARCELLA	CS	9.285,58
SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	405,97
SAN PIETRO IN GUARANO	CS	2.765,38
SAN SOSTI	CS	1.556,10
SANTA CATERINA ALBANESE	CS	841,58
SANTA DOMENICA TALAO	CS	1.049,27
SANT'AGATA DI ESARO	CS	1.551,10
SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	16.313,42
SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	885,73
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	1.494,28
SAN VINCENZO LA COSTA	CS	1.310,17
SARACENA	CS	2.481,44
SCALA COELI	CS	782,67
SCALEA	CS	22.487,34
SCIGLIANO	CS	1.456,97
SERRA D'AIELLO	CS	516,03
SERRA PEDACE	CS	806,91
SPEZZANO ALBANESE	CS	6.932,09
SPEZZANO DELLA SILA	CS	10.631,40
SPEZZANO PICCOLO	CS	2.065,46
TARSIA	CS	2.299,61
TERRANOVA DA SIBARI	CS	4.145,54
TERRAVECCHIA	CS	638,62
TORANO CASTELLO	CS	4.364,03
TORTORA	CS	10.452,20
TREBISACCE	CS	9.289,65
TRENTA	CS	1.796,14
VACCARIZZO ALBANESE	CS	410,44
VERBICARO	CS	755,92
VILLAPIANA	CS	11.292,80
ZUMPANO	CS	2.926,23
AFRICO	RC	697,27
AGNANA CALABRA	RC	516,16

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ANOIA	RC	1.473,90
ANTONIMINA	RC	655,03
ARDORE	RC	4.561,80
BAGALADI	RC	716,89
BAGNARA CALABRA	RC	5.406,27
BENESTARE	RC	1.053,20
BIANCO	RC	4.601,84
BIVONGI	RC	1.214,13
BOVA	RC	346,39
BOVALINO	RC	8.467,30
BOVA MARINA	RC	4.757,28
BRANCALEONE	RC	3.680,09
BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	1.143,47
CALANNA	RC	369,71
CAMINI	RC	510,12
CAMPO CALABRO	RC	3.974,56
CANDIDONI	RC	2.313,60
CANOLO	RC	588,17
CARAFFA DEL BIANCO	RC	394,80
CARDETO	RC	576,12
CARERI	RC	721,89
CASIGNANA	RC	469,71
CAULONIA	RC	4.253,33
CIMINA'	RC	415,27
CINQUEFRONDI	RC	4.377,70
CITTANOVA	RC	8.118,62
CONDOFURI	RC	4.080,83
COSOLETO	RC	383,63
DELIANUOVA	RC	1.712,25
FEROLETO DELLA CHIESA	RC	1.548,82
FERRUZZANO	RC	604,53
FIUMARA	RC	312,47
GALATRO	RC	1.064,10
GERACE	RC	1.336,31
GIFFONE	RC	692,87
GIOIA TAURO	RC	17.025,70
GIOIOSA IONICA	RC	6.686,64
GROTTERIA	RC	1.971,66
LAGANADI	RC	194,11
LAUREANA DI BORRELLO	RC	4.676,28
LOCRI	RC	12.917,97
MAMMOLA	RC	1.338,63
MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	6.516,07
MAROPATI	RC	1.089,23
MARTONE	RC	384,98
MELICUCCA'	RC	603,40
MELICUCCO	RC	3.160,90
MELITO DI PORTO SALVO	RC	12.554,01
MOLOCHIO	RC	1.575,46
MONASTERACE	RC	2.791,30
MONTEBELLO IONICO	RC	6.884,27

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MOTTA SAN GIOVANNI	RC	7.456,37
OPPIDO MAMERTINA	RC	3.113,69
PALIZZI	RC	2.549,60
PALMI	RC	16.132,91
PAZZANO	RC	495,52
PLACANICA	RC	469,09
PLATI'	RC	664,02
POLISTENA	RC	8.097,13
PORTIGLIOLA	RC	556,00
REGGIO DI CALABRIA	RC	240.831,03
RIACE	RC	2.308,01
RIZZICONI	RC	11.137,85
ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	101,63
ROCCELLA IONICA	RC	6.512,26
ROGHUDI	RC	297,76
ROSARNO	RC	9.292,76
SAMO	RC	316,76
SAN FERDINANDO	RC	6.388,50
SAN GIORGIO MORGETO	RC	1.656,58
SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	400,66
SAN LORENZO	RC	2.542,58
SAN LUCA	RC	705,65
SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	633,54
SAN PROCOPIO	RC	216,53
SAN ROBERTO	RC	1.301,94
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	421,07
SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	209,60
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	210,39
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	2.020,44
SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	1.123,50
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	2.316,14
SCIDO	RC	379,97
SCILLA	RC	4.504,27
SEMINARA	RC	1.247,22
SERRATA	RC	530,74
SIDERNO	RC	18.556,07
SINOPOLI	RC	616,63
STAITI	RC	131,62
STIGNANO	RC	854,81
STILO	RC	1.793,46
TAURIANOVA	RC	10.105,19
TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	686,14
VARAPODIO	RC	1.901,32
VILLA SAN GIOVANNI	RC	13.264,59
BELVEDERE DI SPINELLO	KR	1.206,31
CACCURI	KR	1.378,98
CARFIZZI	KR	512,95
CASABONA	KR	1.047,02
CASTELSILANO	KR	480,81
CERENZIA	KR	708,82
CIRO'	KR	916,24

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
CIRO' MARINA	KR	10.517,12
COTRONEI	KR	9.008,40
CROTONE	KR	48.430,53
CRUCOLI	KR	3.263,10
CUTRO	KR	11.566,67
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	15.747,70
MELISSA	KR	3.980,97
MESORACA	KR	2.653,21
PALLAGORIO	KR	899,34
PETILIA POLICASTRO	KR	4.387,98
ROCCABERNARDA	KR	1.236,43
ROCCA DI NETO	KR	2.357,93
SAN MAURO MARCHESATO	KR	1.044,99
SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	490,81
SANTA SEVERINA	KR	761,13
SAVELLI	KR	980,90
SCANDALE	KR	4.974,05
STRONGOLI	KR	10.576,37
UMBRIATICO	KR	257,38
VERZINO	KR	979,84
ACQUARO	VV	870,85
ARENA	VV	549,30
BRIATICO	VV	5.415,10
BROGNATURO	VV	191,96
CAPISTRANO	VV	376,53
CESSANITI	VV	736,97
DASA'	VV	319,15
DINAMI	VV	776,14
DRAPIA	VV	2.429,26
FABRIZIA	VV	956,30
FILADELFIA	VV	2.991,44
FILANDARI	VV	1.512,40
FILOGASO	VV	531,40
FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	1.343,43
FRANCICA	VV	798,42
GEROCARNE	VV	970,54
IONADI	VV	3.668,73
JOPPOLO	VV	2.140,10
LIMBADI	VV	2.141,25
MAIERATO	VV	1.724,50
MILETO	VV	3.558,35
MONGIANA	VV	373,14
MONTEROSSO CALABRO	VV	1.235,09
NARDODIPACE	VV	226,64
NICOTERA	VV	5.808,20
PARGHELIA	VV	2.790,12
PIZZO	VV	8.396,86
PIZZONI	VV	450,44
POLIA	VV	944,81
RICADI	VV	11.479,32
ROMBIOLO	VV	1.345,26

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAN CALOGERO	VV	2.138,92
SAN COSTANTINO CALABRO	VV	932,38
SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	978,29
SAN NICOLA DA CRISSA	VV	630,04
SANT'ONOFRIO	VV	2.154,85
SERRA SAN BRUNO	VV	5.019,08
SIMBARIO	VV	366,00
SORIANELLO	VV	436,46
SORIANO CALABRO	VV	1.334,18
SPADOLA	VV	307,13
SPILINGA	VV	780,79
STEFANACONI	VV	1.290,31
TROPEA	VV	8.112,96
VALLELONGA	VV	362,27
VAZZANO	VV	584,62
VIBO VALENTIA	VV	38.840,19
ZACCANOPOLI	VV	497,33
ZAMBRONE	VV	2.957,49
ZUNGRI	VV	976,07
AGRIGENTO	AG	101.858,61
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	2.224,45
ARAGONA	AG	9.443,88
BIVONA	AG	4.031,08
BURGIO	AG	1.761,51
CALAMONACI	AG	860,19
CALTABELLOTTA	AG	3.128,25
CAMASTRA	AG	1.595,84
CAMMARATA	AG	4.875,24
CAMPOBELLO DI LICATA	AG	10.613,68
CANICATTI'	AG	42.515,20
CASTELTERMINI	AG	5.564,29
CASTROFILIPPO	AG	1.873,24
CATTOLICA ERACLEA	AG	3.457,78
CIANCIANA	AG	2.390,95
COMITINI	AG	666,48
FAVARA	AG	27.381,04
GROTTE	AG	5.089,12
JOPPOLO GIANCAXIO	AG	961,72
LAMPEDUSA E LINOSA	AG	9.928,54
LICATA	AG	43.451,26
LUCCA SICULA	AG	883,64
MENFI	AG	19.876,85
MONTALLEGRO	AG	1.101,48
MONTEVAGO	AG	2.912,21
NARO	AG	8.286,39
PALMA DI MONTECHIARO	AG	18.918,81
PORTO EMPEDOCLE	AG	13.463,06
RACALMUTO	AG	8.310,47
RAFFADALI	AG	8.618,49
RAVANUSA	AG	9.441,71
REALMONTE	AG	6.029,41

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
RIBERA	AG	25.654,46
SAMBUCA DI SICILIA	AG	6.012,74
SAN BIAGIO PLATANI	AG	3.100,37
SAN GIOVANNI GEMINI	AG	6.433,46
SANTA ELISABETTA	AG	1.479,86
SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	5.192,88
SANT'ANGELO MUXARO	AG	1.470,49
SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	3.240,70
SCIACCA	AG	70.837,70
SICULIANA	AG	3.765,43
VILLAFRANCA SICULA	AG	784,85
ACQUAVIVA PLATANI	CL	1.063,46
BOMPENSIERE	CL	399,29
BUTERA	CL	7.113,70
CALTANISSETTA	CL	75.969,78
CAMPOFRANCO	CL	2.634,09
DELIA	CL	2.721,37
GELA	CL	95.919,27
MARIANOPOLI	CL	1.132,44
MAZZARINO	CL	8.296,83
MILENA	CL	2.812,10
MONTEDORO	CL	1.293,25
MUSSOMELI	CL	12.636,74
NISCEMI	CL	9.850,39
RESUTTANO	CL	1.399,21
RIESI	CL	7.367,27
SAN CATALDO	CL	11.488,19
SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	2.398,97
SERRADIFALCO	CL	3.853,94
SOMMATINO	CL	3.082,46
SUTERA	CL	1.584,62
VALLELUNGA PRATAMENO	CL	1.832,24
VILLALBA	CL	1.016,13
ACI BONACCORSI	CT	3.044,88
ACI CASTELLO	CT	32.423,96
ACI CATENA	CT	18.028,15
ACIREALE	CT	70.429,27
ACI SANT'ANTONIO	CT	18.420,95
ADRANO	CT	25.041,58
BELPASSO	CT	36.171,16
BIANCAVILLA	CT	16.140,38
BRONTE	CT	13.603,59
CALATABIANO	CT	5.497,59
CALTAGIRONE	CT	36.884,12
CAMPOROTONDO ETNEO	CT	3.244,08
CASTEL DI IUDICA	CT	2.574,94
CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	3.169,69
CATANIA	CT	586.481,60
FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	9.562,96
GIARRE	CT	43.496,74
GRAMMICHELE	CT	9.766,37

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GRAVINA DI CATANIA	CT	25.339,43
LICODIA EUBEA	CT	2.632,64
LINGUAGLOSSA	CT	5.092,32
MALETTO	CT	2.447,11
MANIACE	CT	1.388,09
MASCALI	CT	19.719,15
MASCALUCIA	CT	31.226,95
MAZZARRONE	CT	3.404,20
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	5.481,92
MILO	CT	1.657,22
MINEO	CT	9.667,71
MIRABELLA IMBACCARI	CT	3.391,38
MISTERBIANCO	CT	46.314,25
MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	15.464,52
NICOLOSI	CT	9.432,47
PALAGONIA	CT	11.642,91
PATERNO'	CT	50.008,82
PEDARA	CT	15.583,67
PIEDIMONTE ETNEO	CT	4.305,51
RADDUSA	CT	2.476,70
RAGALNA	CT	5.699,42
RAMACCA	CT	7.019,21
RANDAZZO	CT	8.025,73
RIPOSTO	CT	21.015,34
SAN CONO	CT	1.100,78
SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	31.503,21
SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	17.559,69
SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	2.527,92
SAN PIETRO CLARENZA	CT	5.237,24
SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	17.533,64
SANT'ALFIO	CT	1.567,52
SANTA MARIA DI LICODIA	CT	5.799,10
SANTA VENERINA	CT	6.824,08
SCORDIA	CT	13.824,52
TRECASTAGNI	CT	14.799,42
TREMESTIERI ETNEO	CT	24.488,78
VALVERDE	CT	6.795,50
VIAGRANDE	CT	9.678,12
VIZZINI	CT	5.528,18
ZAFFERANA ETNEA	CT	11.578,04
AGIRA	EN	5.962,50
AIDONE	EN	3.831,98
ASSORO	EN	4.889,30
BARRAFRANCA	EN	9.781,91
CALASCIBETTA	EN	3.480,36
CATENANUOVA	EN	3.084,71
CENTURIPE	EN	5.951,94
CERAMI	EN	2.026,68
ENNA	EN	39.373,24
GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	2.411,15
LEONFORTE	EN	8.208,78

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
NICOSIA	EN	11.734,99
NISSORIA	EN	2.476,65
PIAZZA ARMERINA	EN	22.295,21
PIETRAPERZIA	EN	6.614,32
REGALBUTO	EN	6.982,15
SPERLINGA	EN	643,84
TROINA	EN	7.677,67
VALGUARNERA CAROPEPE	EN	3.778,40
VILLAROSA	EN	2.865,28
ACQUEDOLCI	ME	8.039,76
ALCARA LI FUSI	ME	1.375,48
ALI'	ME	571,64
ALI' TERME	ME	2.828,55
ANTILLO	ME	588,87
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	44.450,46
BASICO'	ME	727,14
BROLO	ME	5.265,42
CAPIZZI	ME	784,07
CAPO D'ORLANDO	ME	23.913,88
CAPRI LEONE	ME	4.091,90
CARONIA	ME	5.094,39
CASALVECCHIO SICULO	ME	596,23
CASTEL DI LUCIO	ME	1.281,60
CASTELL'UMBERTO	ME	2.357,17
CASTEL MOLA	ME	2.914,02
CASTROREALE	ME	1.385,37
CESARO'	ME	1.655,86
CONDRO'	ME	507,48
FALCONE	ME	3.395,37
FICARRA	ME	1.431,71
FIUMEDINISI	ME	947,60
FLORESTA	ME	865,94
FONDACHELLI-FANTINA	ME	1.234,58
FORZA D'AGRO'	ME	906,14
FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	4.017,87
FRAZZANO'	ME	337,26
FURCI SICULO	ME	4.280,90
FURNARI	ME	8.104,02
GAGGI	ME	1.868,28
GALATI MAMERTINO	ME	1.803,25
GALLODORO	ME	423,84
GIARDINI NAXOS	ME	30.748,35
GIOIOSA MAREA	ME	7.416,77
GRANITI	ME	1.290,84
GUALTIERI SICAMINO'	ME	1.148,47
ITALA	ME	1.214,78
LENI	ME	1.590,28
LETOJANNI	ME	6.828,68
LIBRIZZI	ME	1.274,54
LIMINA	ME	593,75
LIPARI	ME	36.729,63

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LONGI	ME	1.117,08
MALFA	ME	2.573,04
MALVAGNA	ME	532,38
MANDANICI	ME	532,49
MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	1.095,98
MERI'	ME	1.764,22
MESSINA	ME	221.438,83
MILAZZO	ME	43.268,18
MILITELLO ROSMARINO	ME	1.263,45
MIRTO	ME	1.255,15
MISTRETTA	ME	5.735,12
MOIO ALCANTARA	ME	657,70
MONFORTE SAN GIORGIO	ME	2.697,45
MONGIUFFI MELIA	ME	482,99
MONTAGNAREALE	ME	979,66
MONTALBANO ELICONA	ME	3.478,85
MOTTA CAMASTRA	ME	777,92
MOTTA D'AFFERMO	ME	811,93
NASO	ME	4.931,74
NIZZA DI SICILIA	ME	3.422,14
NOVARA DI SICILIA	ME	2.079,07
OLIVERI	ME	2.653,08
PACE DEL MELA	ME	9.561,72
PAGLIARA	ME	992,66
PATTI	ME	13.969,10
PETTINEO	ME	1.720,25
PIRAINO	ME	4.094,55
RACCUJA	ME	1.373,90
REITANO	ME	1.161,10
ROCCAFIORITA	ME	160,60
ROCCALUMERA	ME	6.235,56
ROCCAVALDINA	ME	670,91
ROCCELLA VALDEMONE	ME	477,75
RODI' MILICI	ME	1.974,82
ROMETTA	ME	8.737,41
SAN FILIPPO DEL MELA	ME	16.965,80
SAN FRATELLO	ME	3.097,13
SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	1.479,13
SAN PIER NICETO	ME	2.487,91
SAN PIERO PATTI	ME	2.928,45
SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	909,28
SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	971,77
SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	15.428,11
SANT'ALESSIO SICULO	ME	3.708,56
SANTA LUCIA DEL MELA	ME	3.357,12
SANTA MARINA SALINA	ME	2.717,35
SANT'ANGELO DI BROLO	ME	2.316,56
SANTA TERESA DI RIVA	ME	13.345,53
SAN TEODORO	ME	837,91
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	6.610,38
SAPONARA	ME	2.024,05

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SAVOCA	ME	1.490,13
SCALETTA ZANCLEA	ME	904,61
SINAGRA	ME	2.497,91
SPADAFORA	ME	4.435,49
TAORMINA	ME	37.127,08
TERME VIGLIATORE	ME	7.967,68
TORREGROTTA	ME	6.434,65
TORRENOVA	ME	5.731,90
TORTORICI	ME	2.714,84
TRIPI	ME	1.095,82
TUSA	ME	4.500,01
UCRIA	ME	1.646,23
VALDINA	ME	1.628,72
VENETICO	ME	4.692,36
VILLAFRANCA TIRRENA	ME	4.990,54
ALIA	PA	3.873,07
ALIMENA	PA	1.937,00
ALIMINUSA	PA	750,60
ALTAVILLA MILICIA	PA	15.247,04
ALTOFONTE	PA	8.397,29
BAGHERIA	PA	56.333,81
BALESTRATE	PA	9.058,69
BAUCINA	PA	1.834,45
BELMONTE MEZZAGNO	PA	7.276,49
BISACQUINO	PA	3.941,13
BLUFI	PA	1.304,46
BOLOGNETTA	PA	4.445,76
BOMPIETRO	PA	1.556,64
BORGETTO	PA	6.508,03
CACCAMO	PA	7.531,98
CALTAVUTURO	PA	3.954,58
CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	1.816,40
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	15.705,93
CAMPOFIORITO	PA	1.150,49
CAMPOREALE	PA	2.357,82
CAPACI	PA	9.280,87
CARINI	PA	54.813,88
CASTELBUONO	PA	9.020,93
CASTELDACCIA	PA	12.813,32
CASTELLANA SICULA	PA	3.692,55
CASTRONUOVO DI SICILIA	PA	2.924,32
CEFALA' DIANA	PA	1.344,67
CEFALU'	PA	32.922,93
CERDA	PA	3.726,27
CHIUSA SCLAFANI	PA	2.074,08
CIMINNA	PA	4.254,68
CINISI	PA	14.825,36
COLLESANO	PA	4.544,95
CONTESSA ENTELLINA	PA	1.731,91
CORLEONE	PA	11.450,70
FICARAZZI	PA	8.866,56

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
GANGI	PA	5.717,96
GERACI SICULO	PA	1.700,45
GIARDINELLO	PA	1.596,97
GIULIANA	PA	1.532,69
GODRANO	PA	460,19
GRATTERI	PA	1.082,24
ISNELLO	PA	1.616,87
ISOLA DELLE FEMMINE	PA	9.993,47
LASCARI	PA	6.434,63
LERCARA FRIDDI	PA	5.603,31
MARINEO	PA	5.090,75
MEZZOJUSO	PA	1.674,57
MISILMERI	PA	26.786,24
MONREALE	PA	40.825,63
MONTELEPRE	PA	5.074,24
MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	2.557,92
PALAZZO ADRIANO	PA	1.522,86
PALERMO	PA	691.609,36
PARTINICO	PA	41.039,17
PETRALIA SOPRANA	PA	5.140,89
PETRALIA SOTTANA	PA	4.926,25
PIANA DEGLI ALBANESI	PA	6.390,88
POLIZZI GENEROSA	PA	3.591,67
POLLINA	PA	5.518,88
PRIZZI	PA	4.873,90
ROCCAMENA	PA	1.444,62
ROCCAPALUMBA	PA	1.832,16
SAN CIPIRELLO	PA	3.579,57
SAN GIUSEPPE JATO	PA	5.915,58
SAN MAURO CASTELVERDE	PA	1.402,06
SANTA CRISTINA GELA	PA	1.916,44
SANTA FLAVIA	PA	15.608,57
SCIARA	PA	1.388,93
SCILLATO	PA	561,85
SCLAFANI BAGNI	PA	1.291,51
TERMINI IMERESE	PA	42.853,30
TERRASINI	PA	14.180,03
TORRETTA	PA	3.687,12
TRABIA	PA	15.223,70
TRAPPETO	PA	6.007,32
USTICA	PA	2.266,84
VALLEDOLMO	PA	2.815,59
VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	1.868,11
VICARI	PA	4.114,99
VILLABATE	PA	15.550,84
VILLAFRATI	PA	3.625,30
ACATE	RG	16.527,92
CHIARAMONTE GULFI	RG	10.323,63
COMISO	RG	28.522,15
GIARRATANA	RG	3.851,44
ISPICA	RG	26.758,97

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MODICA	RG	71.483,07
MONTEROSSO ALMO	RG	2.470,76
POZZALLO	RG	19.869,12
RAGUSA	RG	137.682,20
SANTA CROCE CAMERINA	RG	19.926,26
SCICLI	RG	38.516,87
VITTORIA	RG	62.280,79
AUGUSTA	SR	74.819,74
AVOLA	SR	39.669,27
BUCCHERI	SR	2.633,86
BUSCEMI	SR	1.327,03
CANICATTINI BAGNI	SR	9.384,19
CARLENTINI	SR	15.872,59
CASSARO	SR	771,30
FERLA	SR	2.255,68
FLORIDIA	SR	16.192,64
FRANCOFONTE	SR	16.194,65
LENTINI	SR	24.890,64
MELILLI	SR	57.741,61
NOTO	SR	32.301,12
PACHINO	SR	20.596,18
PALAZZOLO ACREIDE	SR	10.283,83
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	4.566,43
PRIOLO GARGALLO	SR	58.316,93
ROSOLINI	SR	22.963,76
SIRACUSA	SR	203.860,83
SOLARINO	SR	5.536,74
SORTINO	SR	7.807,83
ALCAMO	TP	69.203,95
BUSETO PALIZZOLO	TP	3.280,44
CALATAFIMI	TP	9.965,15
CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	19.448,53
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	24.637,47
CASTELVETRANO	TP	48.039,24
CUSTONACI	TP	5.930,88
ERICE	TP	26.724,72
FAVIGNANA	TP	9.753,40
GIBELLINA	TP	3.798,35
MARSALA	TP	105.240,38
MAZARA DEL VALLO	TP	71.481,41
PACECO	TP	13.335,44
PANTELLERIA	TP	17.799,21
PARTANNA	TP	15.686,29
PETROSINO	TP	9.827,35
POGGIOREALE	TP	1.741,44
SALAPARUTA	TP	1.869,95
SALEMI	TP	17.522,49
SANTA NINFA	TP	6.270,15
SAN VITO LO CAPO	TP	14.608,93
TRAPANI	TP	102.076,07
VALDERICE	TP	18.841,83

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VITA	TP	1.600,94
ARBUS	VS	10.509,75
ARMUNGIA	CA	465,37
ASSEMINI	CA	29.367,62
BALLAO	CA	956,67
BARRALI	CA	577,18
BARUMINI	VS	1.033,15
BUGGERRU	CI	1.764,51
BURCEI	CA	1.239,97
CAGLIARI	CA	451.705,63
CALASETTA	CI	6.569,90
CAPOTERRA	CA	27.971,48
CARBONIA	CI	33.005,14
CARLOFORTE	CI	13.517,16
CASTIADAS	CA	5.032,55
COLLINAS	VS	726,60
DECIMOMANNU	CA	6.290,71
DECIMOPUTZU	CA	3.111,73
DOLIANOVA	CA	8.312,08
DOMUS DE MARIA	CA	7.886,04
DOMUSNOVAS	CI	4.460,20
DONORI	CA	1.523,39
ELMAS	CA	14.504,87
FLUMINIMAGGIORE	CI	2.420,18
FURTEI	VS	1.076,61
GENURI	VS	285,16
GESICO	CA	500,61
GESTURI	VS	728,31
GIBA	CI	1.635,51
GONI	CA	305,91
GONNESA	CI	6.673,28
GONNOSFANADIGA	VS	6.053,69
GUAMAGGIORE	CA	535,95
GUASILA	CA	1.999,43
GUSPINI	VS	11.462,33
IGLESIAS	CI	31.332,93
LAS PLASSAS	VS	228,20
LUNAMATRONA	VS	1.443,96
MANDAS	CA	1.730,59
MARACALAGONIS	CA	11.989,06
MASAINAS	CI	693,16
MONASTIR	CA	6.353,12
MONSERRATO	CA	13.388,19
MURAVERA	CA	18.163,64
MUSEI	CI	907,07
NARCAO	CI	1.879,37
NURAMINIS	CA	3.660,94
NUXIS	CI	1.130,68
ORTACESUS	CA	766,12
PABILLONIS	VS	2.537,41
PAULI ARBAREI	VS	306,55

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
PERDAXIUS	CI	609,24
PIMENTEL	CA	706,48
PISCINAS	CI	540,74
PORTOSCUSO	CI	27.142,85
PULA	CA	24.486,97
QUARTUCCIU	CA	10.488,09
QUARTU SANT'ELENA	CA	98.270,97
SAMASSI	VS	4.321,57
SAMATZAI	CA	1.283,94
SAN BASILIO	CA	812,23
SAN GAVINO MONREALE	VS	8.766,99
SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	4.169,94
SANLURI	VS	10.570,00
SAN NICOLO' GERREI	CA	623,46
SAN SPERATE	CA	7.706,91
SANTADI	CI	2.151,66
SANT'ANDREA FRIUS	CA	959,88
SANT'ANNA ARRESI	CI	4.024,86
SANT'ANTIOCO	CI	15.141,62
SAN VITO	CA	3.779,46
SARDARA	VS	3.735,54
SARROCH	CA	31.390,42
SEGARIU	VS	748,69
SELARGIUS	CA	26.531,72
SELEGAS	CA	606,21
SENORBI'	CA	5.340,31
SERDIANA	CA	2.296,34
SERRAMANNA	VS	8.684,62
SERRENTI	VS	5.279,03
SESTU	CA	25.222,51
SETTIMO SAN PIETRO	CA	4.521,91
SETZU	VS	100,85
SIDDI	VS	386,49
SILIQUA	CA	2.251,46
SILIUS	CA	468,86
SINNAI	CA	16.685,09
SIURGUS DONIGALA	CA	1.574,62
SOLEMINIS	CA	653,23
SUELLI	CA	823,52
TEULADA	CA	4.130,76
TRATALIAS	CI	602,53
TUILI	VS	841,05
TURRI	VS	421,78
USSANA	CA	2.586,21
USSARAMANNA	VS	478,20
UTA	CA	9.288,63
VALLERMOSA	CA	1.079,22
VILLACIDRO	VS	16.266,11
VILLAMAR	VS	2.144,33
VILLAMASSARGIA	CI	2.282,34
VILLANOVAFORRU	VS	851,01

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
VILLANOVAFRANCA	VS	999,89
VILLAPERUCCIO	CI	546,43
VILLAPUTZU	CA	4.945,06
VILLASALTO	CA	1.348,21
VILLA SAN PIETRO	CA	1.784,54
VILLASIMIUS	CA	20.003,34
VILLASOR	CA	8.129,75
VILLASPECIOSA	CA	1.648,88
ARITZO	NU	1.537,74
ARZANA	OG	1.378,30
ATZARA	NU	751,90
AUSTIS	NU	390,50
BARI SARDO	OG	5.053,26
BAUNEI	OG	4.041,04
BELVI	NU	593,89
BIRORI	NU	532,40
BITTI	NU	2.711,87
BOLOTANA	NU	3.935,66
BORORE	NU	1.651,49
BORTIGALI	NU	1.197,57
BOSA	OR	10.964,93
BUDONI	OT	21.237,14
CARDEDU	OG	2.494,60
DESULO	NU	1.883,94
DORGALI	NU	12.126,20
DUALCHI	NU	540,90
ELINI	OG	265,82
ESCALAPLANO	CA	1.775,24
ESCOLCA	CA	610,34
ESTERZILI	CA	576,96
FLUSSIO	OR	508,59
FONNI	NU	3.167,64
GADONI	NU	965,68
GAIRO	OG	803,75
GALTELLI	NU	1.705,93
GAVOI	NU	3.122,27
GENONI	OR	830,86
GERGEI	CA	1.182,65
GIRASOLE	OG	1.589,16
ILBONO	OG	1.297,61
IRGOLI	NU	1.263,17
ISILI	CA	3.937,58
JERZU	OG	3.028,17
LACONI	OR	2.071,54
LANUSEI	OG	6.574,13
LEI	NU	267,51
LOCERI	OG	1.138,00
LOCULI	NU	361,19
LODE'	NU	1.045,30
LODINE	NU	161,97
LOTZORAI	OG	2.522,93

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
LULA	NU	919,15
MACOMER	NU	15.377,68
MAGOMADAS	OR	1.718,86
MAMOIADA	NU	2.013,76
MEANA SARDO	NU	1.163,53
MODOLO	OR	238,11
MONTRESTA	OR	354,41
NORAGUGUME	NU	262,88
NUORO	NU	57.304,68
NURAGUS	CA	1.012,51
NURALLAO	CA	964,78
NURRI	CA	2.549,67
OLIENA	NU	5.787,95
OLLOLAI	NU	906,00
OLZAI	NU	603,28
ONANI	NU	217,53
ONIFAI	NU	353,86
ONIFERI	NU	278,78
ORANI	NU	1.959,81
ORGOSOLO	NU	3.066,30
OROSEI	NU	15.028,56
OROTELLI	NU	1.123,61
ORROLI	CA	2.060,54
ORTUERI	NU	1.105,88
ORUNE	NU	854,95
OSIDDA	NU	175,73
OSINI	OG	407,11
OTTANA	NU	5.324,37
OVODDA	NU	2.474,85
PERDASDEFOGU	OG	1.655,62
POSADA	NU	7.751,03
SADALI	CA	1.060,75
SAGAMA	OR	163,79
SAN TEODORO	OT	33.456,84
SARULE	NU	930,32
SERRI	CA	498,79
SEUI	OG	1.260,52
SEULO	CA	910,74
SILANUS	NU	1.633,66
SINDIA	NU	1.450,90
SINISCOLA	NU	19.327,44
SORGONO	NU	2.124,89
SUNI	OR	1.253,81
TALANA	OG	307,85
TERTENIA	OG	5.262,48
TETI	NU	998,02
TIANA	NU	466,29
TINNURA	OR	370,40
TONARA	NU	2.429,39
TORPE'	NU	2.070,79
TORTOLI'	OG	18.828,47

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
TRIEI	OG	779,64
ULASSAI	OG	4.027,67
URZULEI	OG	524,99
USSASSAI	OG	750,13
VILLAGRANDE STRISAILI	OG	2.876,89
VILLANOVA TULO	CA	843,39
AGGIUS	OT	2.358,33
AGLIENTU	OT	9.872,15
ALA' DEI SARDI	OT	2.427,44
ALGHERO	SS	84.126,60
ANELA	SS	643,46
ARDARA	SS	777,24
ARZACHENA	OT	98.362,74
BADESI	OT	5.174,62
BANARI	SS	638,57
BENETUTTI	SS	1.640,02
BERCHIDDA	OT	2.802,34
BESSUDE	SS	481,90
BONNANARO	SS	1.514,11
BONO	SS	2.688,32
BONORVA	SS	5.155,17
BORTIGIADAS	OT	1.122,55
BORUTTA	SS	346,53
BOTTIDDA	SS	540,26
BUDDUSO'	OT	4.426,68
BULTEI	SS	816,16
BULZI	SS	598,73
BURGOS	SS	588,14
CALANGIANUS	OT	6.840,50
CARGEGHE	SS	893,75
CASTELSARDO	SS	12.805,11
CHEREMULE	SS	641,95
CHIARAMONTI	SS	1.516,43
CODRONGIANOS	SS	2.462,47
COSSOINE	SS	961,66
ERULA	SS	383,99
ESPORLATU	SS	377,70
FLORINAS	SS	1.912,01
GIAVE	SS	1.216,59
GOLFO ARANCI	OT	16.790,50
ILLORAI	SS	684,40
ITTIREDDU	SS	651,92
ITTIRI	SS	10.070,14
LAERRU	SS	782,04
LA MADDALENA	OT	29.183,45
LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	16.591,58
LUOGOSANTO	OT	2.164,93
LURAS	OT	2.680,90
MARA	SS	763,94
MARTIS	SS	587,51
MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	217,68

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
MONTI	OT	2.161,52
MORES	SS	2.132,20
MUROS	SS	1.492,09
NUGHEDU DI SAN NICOLO'	SS	932,87
NULE	SS	874,91
NULVI	SS	2.748,19
OLBIA	OT	179.004,56
OLMEDO	SS	2.495,04
OSCHIRI	OT	3.629,40
OSILO	SS	2.496,22
OSSI	SS	4.249,32
OZIERI	SS	12.314,81
PADRIA	SS	1.276,06
PALAU	OT	32.082,16
PADRU	OT	1.146,01
PATTADA	SS	2.599,89
PERFUGAS	SS	2.476,24
PLOAGHE	SS	4.989,41
PORTO TORRES	SS	32.413,09
POZZOMAGGIORE	SS	3.619,31
PUTIFIGARI	SS	679,52
ROMANA	SS	687,87
SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	1.755,76
SANTA MARIA COGHINAS	SS	2.043,75
SANTA TERESA GALLURA	OT	34.487,27
SASSARI	SS	237.366,95
SEDINI	SS	1.608,08
SEMESTENE	SS	238,01
SENNORI	SS	4.286,06
SILIGO	SS	1.116,78
SORSO	SS	20.135,00
TELTI	OT	2.063,43
STINTINO	SS	19.489,14
TEMPIO PAUSANIA	OT	22.120,59
TERGU	SS	773,36
THIESI	SS	5.609,75
TISSI	SS	1.538,98
TORRALBA	SS	1.194,58
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT	17.866,98
TULA	SS	1.423,96
URI	SS	2.358,56
USINI	SS	3.648,26
VALLEDORIA	SS	11.076,56
VIDDALBA	SS	1.909,95
VILLANOVA MONTELEONE	SS	2.442,38
ABBASANTA	OR	3.243,53
AIDOMAGGIORE	OR	462,70
ALBAGIARA	OR	220,37
ALES	OR	1.168,90
ALLAI	OR	276,58
ARBOREA	OR	11.724,12

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
ARDAULI	OR	818,58
ASSOLO	OR	283,00
ASUNI	OR	282,57
BARADILI	OR	79,35
BARATILI SAN PIETRO	OR	1.134,37
BARESSA	OR	603,73
BAULADU	OR	606,79
BIDONI'	OR	148,40
BONARCADO	OR	1.186,21
BORONEDDU	OR	209,42
BUSACHI	OR	1.109,87
CABRAS	OR	8.663,93
CUGLIERI	OR	5.804,96
CURCURIS	OR	157,18
FORDONGIANUS	OR	1.087,66
GHILARZA	OR	3.934,03
GONNOSCODINA	OR	387,87
GONNOSNO'	OR	613,71
GONNOSTRAMATZA	OR	605,97
MARRUBIU	OR	4.748,19
MASULLAS	OR	608,65
MILIS	OR	2.439,66
MOGORELLA	OR	736,17
MOGORO	OR	3.315,40
MORGONGIORI	OR	469,20
NARBOLIA	OR	3.445,86
NEONELI	OR	725,39
NORBELLO	OR	1.218,67
NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	410,43
NURACHI	OR	1.640,59
NURECI	OR	237,60
OLLASTRA SIMAXIS	OR	880,26
ORISTANO	OR	59.339,19
PALMAS ARBOREA	OR	1.169,90
PAU	OR	192,17
PAULILATINO	OR	2.055,70
POMPU	OR	109,77
RIOLA SARDO	OR	1.941,95
RUINAS	OR	412,75
SAMUGHEO	OR	3.279,51
SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	1.801,75
SANTA GIUSTA	OR	7.017,38
SANTU LUSSURGIU	OR	3.080,02
SAN VERO MILIS	OR	5.896,21
SCANO DI MONTIFERRO	OR	1.330,09
SEDILO	OR	1.754,18
SENEGHE	OR	1.595,67
SENIS	OR	355,91
SENNARIOLO	OR	180,69
SIAMAGGIORE	OR	946,91
SIAMANNA	OR	1.192,18

COMUNE	PROV.	Integrazione Fondo di solidarietà comunale 2013
SIAPICCIA	OR	188,99
SIMALA	OR	311,12
SIMAXIS	OR	2.379,73
SINI	OR	485,15
SIRIS	OR	83,10
SODDI	OR	139,24
SOLARUSSA	OR	1.871,36
SORRADILE	OR	376,85
TADASUNI	OR	185,60
TERRALBA	OR	10.247,55
TRAMATZA	OR	1.344,29
TRESNURAGHES	OR	2.462,73
ULA' TIRSO	OR	834,40
URAS	OR	3.020,00
USELLUS	OR	637,57
VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	215,77
VILLA SANT'ANTONIO	OR	333,35
VILLAURBANA	OR	1.792,22
VILLA VERDE	OR	194,21
ZEDDIANI	OR	1.723,53
ZERFALIU	OR	441,26

TABELLA B - (ARTICOLO 3, COMMA 1)

Dotazioni finaziarie di competenza e cassa accantonate e rese indisponibili
(milioni di Euro)

	2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	704,8
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17,2
MINISTERO DELL'INTERNO	*37,4*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	50,7
MINISTERO DELLA DIFESA	130,2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,5
MINISTERO DELLA SALUTE	2,3
Totale	*985,3*

13A10167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Torrent».

Con la determinazione n. aRM - 333/2013-3008 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Torrent Pharma GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628019.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628021.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628033.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628045.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628058.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628060.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628072.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628084.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628096.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628108.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628110.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628122.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628134.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628146.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628159.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: LERCANIDIPINA TORRENT.

Confezione: A.I.C. n. 039628161.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A09990

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Awp».

Con la determinazione n. aRM - 332/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LISINOPRIL AWP - Confezione: 037580014 - Descrizione: "5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL AWP - Confezione: 037580026 - Descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL AWP - Confezione: 037580038 - Descrizione: "20 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL AWP - Confezione: 037580040 - Descrizione: "20 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A09991

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Awp».

Con la determinazione n. aRM - 331/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669012 - Descrizione: "10 mg" 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669024 - Descrizione: "10 mg" 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669036 - Descrizione: "10 mg" 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669048 - Descrizione: "10 mg" 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669051 - Descrizione: "10 mg" 20 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669063 - Descrizione: "10 mg" 30 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669075 - Descrizione: "10 mg" 50 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669087 - Descrizione: "10 mg" 100 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669099 - Descrizione: "20 mg" 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669101 - Descrizione: "20 mg" 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669113 - Descrizione: "20 mg" 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669125 - Descrizione: "20 mg" 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669137 - descrizione: "20 mg" 10 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669149 - Descrizione: "20 mg" 30 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669152 - descrizione: "20 mg" 50 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669164 - Descrizione: "20 mg" 100 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669176 - Descrizione: "40 mg" 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669188 - Descrizione: "40 mg" 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669190 - Descrizione: "40 mg" 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669202 - Descrizione: "40 mg" 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669214 - Descrizione: "40 mg" 10 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669226 - Descrizione: "40 mg" 30 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669238 - Descrizione: "40 mg" 50 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669240 - Descrizione: "40 mg" 100 compresse rivestite con film in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669253 - Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669265 - Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669277 - Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC;

Medicinale: SIMVASTATINA AWP - Confezione: 036669289 - Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/POLIAMMIDE/AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A09992

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e idroclorotiazide Awp».

Con la determinazione n. aRM - 330/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608016 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608028 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608030 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608042 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608055 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608067 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608079 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608081 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608093 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 100 compresse in flacone PP;

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 038608105 - Descrizione: "20 mg/12.5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A09993

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Awp».

Con la determinazione n. aRM - 329/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 037677010 - Descrizione: "20 mg + 12.5 mg compresse" 10 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 037677022 - Descrizione: "20 mg + 12.5 mg compresse" 14 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 037677034 - Descrizione: "20 mg + 12.5 mg compresse" 30 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 037677046 - Descrizione: "20 mg + 12.5 mg compresse" 50 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AWP - Confezione: 037677059 - Descrizione: "20 mg + 12.5 mg compresse" 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A09994

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Gabapentin Awp».

Con la determinazione n. aRM - 324/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GABAPENTIN AWP.

Confezioni:

038267011 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

038267023 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

038267035 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

038267047 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

038267050 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 200 capsule in blister PVC/AL;

038267062 - descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE;

038267074 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

038267086 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

038267098 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

038267100 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

038267112 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 200 capsule in blister PVC/AL;

038267124 - descrizione: «300 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE;

038267136 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

038267148 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

038267151 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

038267163 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

038267175 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 200 capsule in blister PVC/AL;

038267187 - descrizione: «400 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10026

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Dorzolamide Tiefenbacher».

Con la determinazione n. aRM - 323/2013-2801 del 19 novembre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfred E. Tiefenbacher GMBH & CO. KG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DORZOLAMIDE TIEFENBACHER

Confezioni:

040902013 - descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml;

040902025 - descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml;

040902037 - descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10027

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Teva».

Con la determinazione n. aRM - 322/2013-813 del 7 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CEFUROXIMA TEVA.

Confezioni:

039578188 - "500 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578176 - "500 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578164 - "500 mg compresse rivestite con film" 16 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578152 - "500 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578149 - "500 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578137 - "500 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578125 - "500 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578113 - "500 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578101 - "250 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578099 - "250 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578087 - "250 mg compresse rivestite con film" 16 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578075 - "250 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578063 - "250 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578051 - "250 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578048 - "250 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578036 - "125 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578024 - "125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pctfe/al;

039578012 - "125 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pctfe/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10028

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocefin».

Con la determinazione n. aRM - 321/2013-108 del 7 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.p.a. l'au-

torizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROCEFIN.

Confezione: 025202110.

Descrizione: "1 g/3,5 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10029

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 319/2013-2857 del 4 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RANITIDINA HOSPIRA - Confezione: 036674012 - Descrizione: " 50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso " 10 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10030

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina AWP».

Con la determinazione n. aRM - 325/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: METFORMINA AWP - Confezione: 038806016 - Descrizione: "1000 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/AL;

Medicinale: METFORMINA AWP - Confezione: 038806028 - Descrizione: "1000 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL;

Medicinale: METFORMINA AWP - Confezione: 038806030 - Descrizione: "1000 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL;

Medicinale: METFORMINA AWP - Confezione: 038806042 - Descrizione: "1000 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL;

Medicinale: METFORMINA AWP - Confezione: 038806055 - Descrizione: "1000 mg compresse rivestite con film" 600 (20X30) compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10031

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan AWP».

Con la determinazione n. aRM - 326/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882019 - Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882021 - Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882033 - Descrizione: "80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882045 - Descrizione: "80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882058 - Descrizione: "160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882060 - Descrizione: "160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882072 - Descrizione: "320 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC

Medicinale: VALSARTAN AWP - Confezione: 040882084 - Descrizione: "320 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10032

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina AWP».

Con la determinazione n. aRM - 328/2013-2979 del 19 novembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.W.P. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635013 - Descrizione: "5 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635025 - Descrizione: "5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635037 - Descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635049 - Descrizione: "5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635052 - Descrizione: "5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635064 - Descrizione: "10 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635076 - Descrizione: "10 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635088 - Descrizione: "10 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635090 - Descrizione: "10 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: AMLODIPINA AWP - Confezione: 038635102 - Descrizione: "10 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A10033

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modalità per la trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, si comunica ai fornitori di carburanti che le nuove modalità per la trasmissione della relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, sono pubblicate sul sito web: http://www.minambiente.it/pagina/attivita-corso-ai-sensi-di-quanto-previsto-allarticolo-7-bis-del-decreto-legislativo-21-marzo.

13A10049

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Savogna D'Isonzo.

Con decreto interdirettoriale n. 12 4/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle particelle demaniali facenti parte dell'ex fortificazione permanente, site nel Comune di Savogna D'Isonzo, frazione di San Michele del Carso (GO), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 1 particelle n. 1588/2-1581/7 e 1624/2, foglio n. 3 particelle n. 1658/12 e 1658/13, per una superficie complessiva di mq. 16.577, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A10093

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei Comuni di Brescia e Botticino.

Con decreto interdirettoriale n. 110/2/5/2013 del 28 giugno 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Postazione D», situato in località Monte Maddalena, nei Comuni di Brescia e di Botticino (BS), riportato nel Catasto Terreni del Comune di Brescia al foglio n. 76 particella n. 39, foglio n. 102 particelle n. 21, 22, 66 e 69, e nel Catasto Terreni del Comune di Botticino al foglio n. 12 particella n. 162, per una superficie complessiva di mq. 8.500, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A10094

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Corno di Rosazzo.

Con decreto interdirettoriale n. 119/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «S. Andrat» e parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Dolegnano», siti nel Comune di Corno di Rosazzo (UD), riportati nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 particelle n. B e C, foglio n. 8 particelle n. A, M, L, I, H, G, F, E, D, C e B, foglio n. 9 particelle n. A e B e al foglio n. 11 particelle n. C, D e F , per una superficie complessiva di mq. 15.040, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A10095

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Ameglia.

Con decreto interdirettoriale n. 131/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «reliquati di pertinenze stradali di Cima Terroni», sito nel Comune di Ameglia (SP), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 24 particelle n. 63,65,66 e 68, per una superficie complessiva di mq. 1.690, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra e al demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito.

13A10096

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Sofia cooperativa Servizi società cooperativa», in Bolzano senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di disporre (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Sofia" (C.F. 01837280690), con sede a Bolzano, Via Merano, 94, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie al codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 12 novembre 2013

L'Assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze
BIZZO

13A10052

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-293) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00